



ASD MUGGIA 1967

POLICY

PER LA TUTELA DEI MINORI

Edizione 1 - 2024

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilinia
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

INDICE

EMENDAMENTI	PAG. 4
INTRODUZIONE	PAG. 5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	PAG. 6
1. Ambito di applicazione	PAG. 6
2. Finalità	PAG. 6
3. Glossario	PAG. 6
TITOLO II - L'APPROCCIO SGS ALLA TUTELA DEI MINORI	PAG. 8
I cinque obiettivi	PAG. 8
TITOLO III - LINEE GUIDA E PROCEDURE	PAG. 9
1. Responsabilità	PAG. 9
2. Definizione di “tutela dei minori”	PAG. 9
3. Cosa si intende per “danno” e “abuso”?	PAG. 9
4. Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio	PAG. 10
5. Azioni extra-calcistiche	PAG. 11
6 Principi chiave alla base della <i>policy</i>	PAG. 11
7. Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali	PAG. 12
8. Adozione della <i>policy</i>	PAG. 12
9. Identificazione dei Delegato per la Tutela dei Minori	PAG. 13
10. Iter di selezione degli operatori sportivi	PAG. 14
11. Codici di condotta	PAG. 11
12. Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività	PAG. 12
13. Visitatori e spettatori	PAG. 13
14. Materiale video/fotografico e sicurezza <i>online</i>	PAG. 13
15. Collaborazioni, <i>partnership</i> , sponsorizzazioni	PAG. 14
16. Sensibilizzazione e formazione	PAG. 14
17 Certificati di idoneità sportiva	PAG. 17
18. Valutazione dei rischi 3.2.1	PAG. 17
19. Creare un canale sicuro per le segnalazioni	PAG. 18
20. Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori	PAG. 18
21. Segnalazioni e misure di follow-up	PAG. 18
22. (Responsabilità per l’attuazione della <i>policy</i>)	PAG. 19
23. (Aggiornamento della <i>policy</i>)	PAG. 19
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 19



TITOLO V - ALLEGATI

PAG. 20

ALLEGATO 1 - codice di condotta per gli allenatori i dirigenti ed i membri dello staff

ALLEGATO 2 - codice di condotta per le Famiglie e gli Accompagnatori

ALLEGATO 3 - regole per le trasferte, gli spostamenti e la logistica

ALLEGATO 4 - regole per l'accesso ai media e tutela dell'immagine

ALLEGATO 5 - codice etico della ASD MUGGIA 1967

ALLEGATO 6 - regole di comportamento per i calciatori e per le calciatrici

ALLEGATO 7 - dichiarazione universale dei diritti del fanciullo

ALLEGATO 8 - convenzione sui diritti del fanciullo

ALLEGATO 9 - carta olimpica

ALLEGATO 10 - carta dei diritti dei bambini

ALLEGATO 11 - procedure di selezione più sicure

3



INTRODUZIONE

Questa *policy* per la tutela dei minori è stata sviluppata dalla ASD MUGGIA 1967 tenendo in specifica considerazione le linee direttive e programmatiche dettate in materia dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Il documento è stato redatto facendo riferimento ai documenti consultabili nel sito *web* ufficiale www.figc-tutelaminori.it.

La *policy* ribadisce e rafforza l'impegno della ASD MUGGIA 1967 nel garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e *background* sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Esso descrive i principi fondamentali che sono alla base dell'approccio SGS e UEFA alla tutela dei minori e le azioni e gli impegni presi per implementare questo approccio.

La ASD MUGGIA 1967 mantiene ferma la convinzione circa il ruolo che il calcio può svolgere nel promuovere lo sviluppo, la salute e il benessere dei giovani, pur dovendo riconoscere la possibilità, confermata da alcuni casi a livello globale, che proprio il calcio possa diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose e dannose per i minori.

Questa *policy* fa parte di un più ampio ventaglio di strumenti che comprende codici di condotta, percorsi formativi, *risk assessment* ed altri materiali informativi realizzati con l'obiettivo di sostenere, in coordinamento e sotto la guida del SGS regionale, tutti i soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici che fanno parte della nostra struttura sportiva.

Sarà importante acquisire e condividere i *feedback* e le esperienze dirette di ogni componente societario che saranno preziose per il futuro sviluppo degli strumenti per la tutela dei minori e contribuiranno a perfezionare l'approccio della ASD MUGGIA 1967 con queste tematiche.

La continua attenzione per la tutela e la salvaguardia dei minori - e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi - dovrà essere insita in tutto ciò che viene proposto e sviluppato nell'ambito del calcio giovanile dalla ASD MUGGIA 1967: dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei *partner*, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle partite.

Con l'introduzione di questa *policy* la ASD MUGGIA 1967 si propone di fornire uno strumento completo ed esaustivo, che possa rispondere a tutte le esigenze di ogni singolo *player* della società.

Data la complessità della tematica sarà però possibile trovarsi di fronte nel futuro a casistiche non direttamente trattate in questo documento che potranno verificarsi nel corso dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e degli eventi.

In tali situazioni i valori e i principi della *policy* dovrebbero però ispirare e guidare le azioni e le decisioni assunte nell'interesse dei minori. Se necessario, sarà sempre possibile contattare il Delegato per la Tutela dei Minori preposto dalla ASD MUGGIA 1967 per chiarimenti o consigli.

Il presente documento unitamente agli allegati in esso contenuti sono pubblicati e sempre consultabili sul sito *web* ufficiale della ASD MUGGIA 1967: www.asdmuggia1967.it.



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. (Ambito di applicazione)

Questa *policy* è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici all'interno della ASD MUGGIA 1967.

1. (Finalità)

Questo documento è stato elaborato e diffuso per definire linee guida e procedure utili a coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico e si collega, venendo da essi integrata, ad altri documenti fondamentali che saranno diffusi e comunicati dalla ASD MUGGIA 1967.

Gli allegati alla presente *policy* costituiscono parte integrante alla medesima.

2. (Glossario)

ABUSO - Qualunque atto, che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta. Può consistere anche nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o incapacità di agire nel modo corretto che si traducono in un danno, o nel rischio di arrecare un danno, per un minore, tale da comprometterne lo sviluppo. Sono da ritenersi inclusi nella definizione: l'abuso fisico, emotivo/psicologico e sessuale, anche se perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (online).

BULLISMO - Qualunque comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più persone mettono in atto, ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima. Comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un soggetto che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura (ad es. insulti), esclusione o isolamento, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima. Trattasi, in generale, di comportamenti che provocano nella vittima disagio nei confronti di un gruppo più o meno vasto, composto per lo più da coetanei.

EMOTIVO - Maltrattamento emotivo reiterato e tale da causare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni e violenze verbali o pressioni psicologiche. Può includere il tentativo di trasmettere e generare una sensazione di inutilità, di non essere amati, di essere inadeguati o apprezzati soltanto in quanto utili a soddisfare le esigenze di un soggetto terzo. Può influire anche sullo sviluppo generando, nel corso delle età, frequenti status di paura o sensazione di costante pericolo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

NEGLIGENZA - Trascurare in modo persistente e sistematico i bisogni fisici o psicologici del minore e il loro adeguato soddisfacimento. Può avere conseguenze fisiche ed emotive condizionando soprattutto lo sviluppo psicologico e cognitivo.



FISICO - Danno fisico inflitto ad un minore. Rientrano in questa casistica ma non la esauriscono le azioni volte a: percuotere, colpire, scuotere, lanciare, scottare, soffocare. Viene causato un danno fisico anche quando un genitore o un tutore simulano dei sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni o deliberatamente li causano ai danni del minore di cui sono tenuti a prendersi cura.

SESSUALE - Il coinvolgimento, intenzionale e interpersonale, di un minore in esperienze sessuali forzate o comunque inappropriate dal punto di vista dello stadio di sviluppo. Tali esperienze possono non comportare violenza esplicita o lesioni; possono avvenire senza contatto fisico e/o essere vissute come osservatori. L'abuso sessuale ricomprende tutti gli atti riguardanti attività sessuale con minorenni (con riferimento alle soglie d'età previste dall'art. 609 del codice penale), lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la corruzione di minorenni, l'adescamento di minori in internet. Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale, consistente nel comportamento di chi percepisce danaro od altre utilità, da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati.

BAMBINI/RAGAZZI - Ogni soggetto di età inferiore ai diciotto anni. Con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la *policy* riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

CONTROLLI PARAMETRO - Controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni dello status quo al fine dell'implementazione della *policy*.

DELEGATO PER LA TUTELA DEI MINORI - Persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della *policy* per la tutela dei minori e di tutte le regole e procedure ad essa relative.

DANNO - Azione o omissione che compromette la sicurezza e il benessere di un soggetto.

OPERATORE - Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo-gestionale.

PROTEZIONE - Parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

SALVAGUARDIA/TUTELA - Complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi.

SGS - Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.



TITOLO II

L'APPROCCIO SGS ALLA TUTELA DEI MINORI

1. (I cinque obiettivi)

La *policy* di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

I citati cinque obiettivi sono:

OBIETTIVO 1: implementare la *policy* e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori;

OBIETTIVO 2: garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci;

OBIETTIVO 3: sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori;

OBIETTIVO 4: fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli;

OBIETTIVO 5: misurare, attraverso analisi, *feedback* e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

TITOLO III LINEE GUIDA E PROCEDURE

1. (Responsabilità)

La tutela dei minori è responsabilità di tutti.

L'oggetto della presente *policy* mira a promuovere, nell'interesse superiore dei minori, la creazione di un ambiente che supporti, tuteli e protegga i minori.

Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi organizzati dalla ASD MUGGIA 1967, siano essi tesserati, membri dello staff, collaboratori o genitori di atleti e atlete tesserati con la Società, devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa *policy*.

Posta la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori, la ASD MUGGIA 1967, in collaborazione con il Coordinamento Regionale SGS, incoraggerà e supporterà in modo attivo lo sviluppo di procedure e di un'organizzazione interna basate sul contenuto della *policy*.

2. (Definizione di “tutela dei minori”)

Ai fini della *policy* la “tutela dei minori” è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività della ASD MUGGIA 1967.

La tutela dei minori azioni di sensibilizzazione, di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno, di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione ad ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto. Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

3. (Cosa si intende per “danno” e “abuso”?)

Tutti i soggetti menzionati al sopra al punto del presente titolo devono essere consapevoli del fatto che gli abusi, danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Nella maggior parte dei casi si assiste ad una sovrapposizione e compresenza di più tipologie di abuso o danno arrecato.

Il **danno** può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.



Per **abuso** si intende qualunque atto che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta.

I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (ad esempio via web o social). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da uno stesso minore.

L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.

Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità o perché capitano della squadra o perché tecnicamente spicca sugli altri, ecc.). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

4. (Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio)

Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.

LESIONI FISICHE: ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.

PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE: la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.

CURA DELLA PERSONA: spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad esempio, fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.

TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI: i viaggi e le trasferte che prevedono il pernottio presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.

OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI: le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad esempio, dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti



allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.

5. (Azioni extra-calcistiche)

La presente *policy* si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività organizzate dalla ASD MUGGIA 1967. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella *policy* e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.

6 (Principi chiave alla base della *policy*)

Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.

Tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.

Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.

Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (come ad esempio quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.

Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.

Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere poste in essere misure di tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.

La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.

È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).



Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

7. (Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali)

La presente *policy* stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

8. (Adozione della policy)

La ASD MUGGIA 1967, sotto il coordinamento del SGS regionale come settore preposto all'organizzazione delle attività dedicate a bambini e ragazzi e quindi come soggetto che deve occuparsi anche della loro tutela, ha adottato questa *policy* congiuntamente ad altri strumenti quali linee guida e codici di condotta.

La ASD MUGGIA 1967 si impegna ad adottare questa *policy* e tutti i soggetti indicati al punto 1 del presente titolo devono impegnarsi a rispettarla.

9. (Identificazione del Delegato per la Tutela dei Minori)

La ASD MUGGIA 1967, quale società calcistica di 3° livello ha l'obbligo di designare un proprio Delegato interno per la tutela dei minori che funga da raccordo con la struttura regionale e nazionale della FIGC-SGS e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche all'interno della società sportiva.

Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della *policy* e degli altri strumenti

L'ASD MUGGIA 1967 ha inteso affidare il ruolo di **Delegato alla tutela dei minori** al Consigliere direttivo dell'Associazione **Paolo Furlan**, dirigente arbitro per le attività di base e dirigente della Società con corso "Grassroots Livello E". Si tratta di persona debitamente formata e qualificata sui temi della tutela e protezione dei minori, tenuto conto anche delle competenze delle esperienze maturate con i minori stessi nella sua professione di avvocato, della personale attitudine e delle attività sin qui svolte nel settore giovanile.

10. (Iter di selezione degli operatori sportivi)

La ASD MUGGIA 1967, anche per le finalità specifiche contenute nel presente documento, ha introdotto procedure più sicure di selezione degli operatori sportivi – siano essi collaboratori o membri dello staff – per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.

Le procedure di selezione prevedono l'acquisizione di documenti e autocertificazioni (ad esempio relativi al casellario giudiziale e ai carichi pendenti, *curriculum vitae*, attestazioni di precedenti società relative alle attività svolte, ecc.), colloqui mirati, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento (*on the job*).

Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun operatore sportivo può essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter di selezione si conclude comunque con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto (*on the job*).

La documentazione relativa all'iter di selezione viene debitamente conservata nella Sede associativa in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati, ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni vengono archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di *privacy* e tutela dei dati personali.

11. (Codici di condotta)

A tutte le attività che coinvolgano minori sono applicati dei chiari Codici di Condotta che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività della ASD MUGGIA 1967 che coinvolgano minori devono prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta che vengono allegati agli accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.

Tutti i codici di condotta adottati dalla ASD MUGGIA 1967 e sottoscritti da tutti i soggetti indicati al punto 1 del presente Titolo sono comunque disponibili alla consultazione sul sito *web* della società ed anche allegati alla presente *policy*.

Tutte le violazioni dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente segnalati al Delegato indicato al punto 9 del presente Titolo. Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica e possibilmente effettuate per iscritto salvi i casi in cui, per la gravità dei fatti e la necessità d'immediato intervento, non debba essere tempestivamente effettuata.

In caso di segnalazione di sospettata violazione del codice di condotta, l'accertamento dei fatti dovrà essere condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

La ASD MUGGIA 1967 si impegna a prevenire eventuali fenomeni di violazioni ai codici di condotta, anche con l'apporto del Coordinamento Regionale SGS. La ASD MUGGIA 1967 comunque intraprenderà, d'intesa con lo stesso Coordinamento Regionale SGS, ogni azione necessaria per far cessare eventuali violazioni dei codici di condotta perseguendone gli autori come per legge.

In caso di violazioni ed in attesa delle indagini interne e/o delle determinazioni degli Organi competenti, la ASD MUGGIA 1967 prenderà in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.

I codici di condotta potranno anche contenere specifiche misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e



alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Le sanzioni comminate in caso di violazioni di codici di condotta si aggiungono a eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.

12. (Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività)

In linea generale, la ASD MUGGIA 1967 evita il coinvolgimento di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Quando l'attività coinvolge bambini e ragazzi sono di norma impiegati almeno due adulti. In caso di difficoltà nell'adempiere a questa previsione, le attività con bambini e ragazzi saranno sempre svolte in luoghi aperti, ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto sia sempre agevole. Le attività in gruppo sono sempre preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgono un solo minore e un adulto.

La ASD MUGGIA 1967 garantisce, di norma, che il numero di operatori sportivi è sempre tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In fase di progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti ed impiegati viene sempre considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data attività o di un dato evento.

La ASD MUGGIA 1967 segue, di norma, i seguenti rapporti adulto/minore:

- 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni;
- 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni;
- 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni;
- 1 adulto per 3 bambini di età pari o inferiore a 4 anni.

Quando il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto l'attività viene rimodulata o addirittura annullata.

In caso di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.

In caso di raccolta di campioni antidoping da effettuarsi sugli atleti minorenni di età pari o superiore a 14 anni, questi – e in ogni caso i genitori o tutori o rappresentanti legali – vengono informati circa la loro selezione per la sottoposizione al controllo in presenza di un adulto e possono scegliere di essere accompagnati da un operatore sportivo nel corso di tutte le procedure di raccolta dei campioni. Tale soggetto può essere sostituito da altro testimone che dovrà essere presente nel corso del controllo.

La ASD MUGGIA 1967 vieta che i bambini ed i ragazzi ricevano cure personali (ad esempio, assistenza durante la doccia, all'asciugatura capelli, ecc.) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività dovrà essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.

Spogliatoi e docce devono essere sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la *privacy* dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere



accesso all'area spogliatoi. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree sono definite e condivise ad inizio della stagione sportiva tra tutti i collaboratori, i dirigenti ed i membri dello staff e fatte conoscere ai genitori o ai tutori.

In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad esempio, nel corso di trasferte), ad un minore non viene mai assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salvo particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.

Ad inizio della stagione sportiva sono stabilite tra tutti i collaboratori, i dirigenti ed i membri dello staff, e fatte conoscere ai genitori o ai tutori, delle chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.

Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore è prevista l'acquisizione di un'autorizzazione scritta e sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

13. (Visitatori e spettatori)

La ASD MUGGIA 1967 si impegna, nel corso di attività e competizioni che prevedano il libero accesso alla struttura sede dell'evento, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della *policy* della quale devono essere accettate le condizioni.

Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.

La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

14. (Materiale video/fotografico e sicurezza *online*)

In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore l'ASD MUGGIA 1967 acquisirà la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.

Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (ad esempio, immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise. In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.

Deve essere effettuata una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.

Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento attività o eventi organizzati dalla ASD MUGGIA 1967, deve essere garantita l'impossibilità di accesso a materiale non idoneo o offensivo. Siti internet che promuovano l'abuso su minori o che contengano immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti dalla ASD MUGGIA 1967 e utilizzati dagli operatori sportivi.

Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

15. (Collaborazioni, *partnership*, sponsorizzazioni)

Deve essere posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa *policy*.

Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

16. (Sensibilizzazione e formazione)

Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività della ASD MUGGIA 1967 come operatori sportivi, siano essi collaboratori della ASD MUGGIA 1967 o membri dello staff, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi devono essere informati circa i contenuti della *policy* e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici di condotta o di abuso.

La ASD MUGGIA 1967 fornirà ampia e dettagliata informazione sulla fruibilità dei contenuti formativi messi a disposizione dalla FIGC-SGS e dedicati alla tutela dei minori.

Particolare attenzione verrà riservata alle azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei bambini e dei ragazzi circa le tematiche trattate nella *policy* e sui modi in cui si può contribuire a rendere sicura la pratica sportiva e il gioco del calcio. A tal fine saranno predisposti materiali e contenuti fruibili dai minori con linguaggio e format specifici.

A seconda del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte nell'ambito delle attività all'interno della ASD MUGGIA 1967 potranno essere forniti materiali e contenuti formativi *ad hoc*.

L'ASD MUGGIA 1967 provvederà a segnalare opportunamente ogni eventuale aggiornamento dei materiali e dei documenti disponibili per quanto riguarda la tutela dei minori attraverso modalità e strumenti differenti.

Tutti gli adulti hanno il diritto e il dovere di richiedere chiarimenti, approfondimenti e consigli sugli argomenti trattati e sugli altri strumenti per la tutela dei minori. Il delegato per la tutela dei minori di cui al punto nove del presente titolo è il primo punto di contatto per tali richieste

La ASD MUGGIA 1967 conserverà una registrazione di tutti i *webinar* e di tutti gli interventi formativi, ivi inclusa la relativa programmazione, in modo tale che tutti i contenuti siano sempre accessibili e fruibili dai soggetti autorizzati.

17 (Certificati di idoneità sportiva)

Il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività della ASD MUGGIA 1967, manterrà aggiornato uno scadenziario dei certificati di idoneità medico sportiva degli atleti e delle atlete tesserate.

Almeno entro 30 giorni prima della scadenza del certificato il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività dovrà darne avviso al minore e ai genitori o il tutore dello stesso.

In caso di scadenza del certificato senza che ne sia stato presentato uno nuovo in corso di validità, il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività dovrà dare immediato avviso allo staff tecnico e ai dirigenti della squadra in modo tale che al minore venga impedita ogni attività sportiva in assenza della nuova certificazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta prima dell'inizio stagione per quegli atleti ed atlete in possesso di certificato non agonistico che compiranno il dodicesimo anno di età nel corso della stessa stagione sportiva. In questo caso dovrà essere dato opportuno avviso all'atleta ed ai genitori o al tutore che al compimento del dodicesimo anno, per proseguire qualunque attività sportiva, lo/a stesso/a dovrà essere sottoposto a visita medico sportiva per attività agonistica con rilascio del relativo certificato.

18. (Valutazione dei rischi 3.2.1)

La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori. L'importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando, attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.

La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività della ASD MUGGIA 1967.

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile fornire sufficienti garanzie circa l'attività o l'evento e qualora risulti difficile porre in essere attività preventive adeguate, l'attività o l'evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.

I contatti di emergenza e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche. Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere costantemente aggiornate, sia durante

che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

19. (Creare un canale sicuro per le segnalazioni)

È necessario stabilire e comunicare una procedura chiara ed accessibile per le segnalazioni di situazioni di violazione dei codici di condotta o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.

Il punto di riferimento per tutti i processi di segnalazione per la ASD MUGGIA 1967 è sempre individuato nella figura del Delegato per la tutela dei minori di cui al punto 9 del presente Titolo.

Inoltre anche la piattaforma realizzata da FIGC consentirà di effettuare delle segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima. Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente a SGS.

SGS garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dell'espletamento delle procedure richieste.

Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto. Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.

Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella *policy*.

20. (Creazione di *link* con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori)

È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.

I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/agenzie.

Anche a questi fini il Delegato per la tutela dei minori della ASD Zaule rabuiese è tenuto a proseguire la propria formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

21. (Segnalazioni e misure di *follow-up*)

Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori adottate dalla ASD MUGGIA 1967 rispettano le norme dettate da SGS nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore saranno sempre essere presi in considerazione.



Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.

I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

22. (Responsabilità per l'attuazione della *policy*)

La responsabilità ultima per l'attuazione della *policy* e dei codici di condotta resta in capo alla ASD MUGGIA 1967 che si coordinerà a tal fine con le strutture regionali FIGC-SGS.

Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della *policy* e dei codici di condotta e della relativa attuazione sul territorio.

Sulla base di tale valutazione, sarà sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della *policy*, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate.

Almeno ogni tre anni, SGS richiederà ai Coordinamenti Regionali SGS una valutazione della situazione delle Società affiliate del territorio di riferimento al fine di redigere un documento unitario a livello nazionale

23. (Aggiornamento della *policy*)

La presente *policy* per la tutela dei minori è un documento "vivo" e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Questa *policy* viene adottata dalla ASD MUGGIA 1967 in data 02/08/2024 ed **entra in vigore immediatamente**.

La ASD MUGGIA 1967 potrà adottare linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l'attuazione della presente *policy*.

Per ogni questione inerente la presente *policy*

potrà essere contattato direttamente il Delegato alla tutela dei minori di cui al punto 9 del Titolo III del presente documento.

TITOLO V ALLEGATI

ALLEGATO 1- codice di condotta per gli allenatori i dirigenti ed i membri dello *staff*

ALLEGATO 2 - codice di condotta per le Famiglie e gli Accompagnatori

ALLEGATO 3 - regole per le trasferte, gli spostamenti e la logistica

ALLEGATO 4 - regole per l'accesso ai media e tutela dell'immagine

ALLEGATO 5 - codice etico della ASD MUGGIA 1967

ALLEGATO 6 - regole di comportamento per i calciatori e per le calciatrici

ALLEGATO 7 - dichiarazione universale dei diritti del fanciullo

ALLEGATO 8 - convenzione sui diritti del fanciullo

ALLEGATO 9 - carta olimpica

ALLEGATO 10 - carta dei diritti dei bambini

ALLEGATO 11 - procedure di selezione più sicure



ALLEGATO 1
alla Policy per la Tutela dei Minori della ASD MUGGIA1967



ASD MUGGIA 1967

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

**Codice di condotta per gli allenatori
i dirigenti ed i membri dello staff**

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilina
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

INTRODUZIONE

A tutte le attività che coinvolgono minori all'interno della ASD MUGGIA 1967 sono applicati dei chiari Codici di Condotta che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

I codici di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale. I codici di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare. Essi rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con la sottoscrizione del Codice si fanno propri i principi e i valori della ASD MUGGIA 1967 facendosene ambasciatore e promotore.

CODICE DI CONDOTTA PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono gli allenatori, i dirigenti, i membri dello staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a voi loro affidati.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo aver preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere verificata e segnalata al Delegato per la tutela dei minori della ASD MUGGIA 1967, secondo quanto stabilito dalla policy per la tutela dei minori. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione ed alla cessazione della collaborazione, che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- rispettare il presente codice di condotta ed adottare nello svolgimento delle proprie attività tutte le indicazioni contenute nella policy per la tutela dei minori elaborata dalla ASD MUGGIA 1967;
- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;

- rispettare la *policy* di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici;
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei calciatori e delle calciatrici rivolgendosi al Delegato alla tutela dei minori, in conformità a quanto disposto nella *Policy* per la tutela dei minori.

NOME E COGNOME _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____





ALLEGATO 2
alla Policy per la Tutela dei Minori della ASD MUGGIA1967



ASD MUGGIA 1967

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

Codice di condotta per le famiglie e gli accompagnatori

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilina
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

INTRODUZIONE

A tutte le attività che coinvolgono minori all'interno della ASD MUGGIA1967 sono applicati dei chiari Codici di Condotta che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

I codici di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale. I codici di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare. Essi rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con la sottoscrizione del Codice si fanno propri i principi e i valori della ASD MUGGIA1967 facendosene ambasciatore e promotore.

I Codici di Condotta che si trovano in questo documento sono un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun familiare od accompagnatore dovrebbe far propri.

CODICE DI CONDOTTA PER I GENITORI

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di giocare e divertirsi in totale sicurezza.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell'attività giovanile dell'ASD MUGGIA1967 in linea con quella del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
- rispettare il presente codice di condotta ed adottare nello svolgimento delle proprie attività tutte le indicazioni contenute nella *policy* per la tutela dei minori elaborata dalla ASD MUGGIA1967;
- partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici;
- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- promuovere il *fair play* e favorirlo in tutte le circostanze;
- rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell'interesse dei calciatori e delle calciatrici;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- lodare e applaudire l'impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la *privacy* dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la *privacy* dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei *social media*, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite *app* di messaggistica istantanea (*Whatsapp*, *Telegram* e simili), *social media* (*Facebook*, *Instagram*, *Tik tok*, e simili) e siti *web*, anche durante le competizioni, se non in

presenza del consenso espressamente prestato da entrambi i genitori o dal legale rappresentante ovvero dal minore di età pari o superiore a 14 anni;

- consultare il Delegato per la tutela dei minori della ASD MUGGIA 1967 per problematiche inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l'allenatore e/o con un altro giovane calciatore o calciatrice (DELEGATO PER LA TUTELA DEI MINORI DELL'ASD MUGGIA 1967: PAOLO FURLAN, CELL. 3487065050, E-MAIL TUTELAMINORI@ASDMUGGIA1967.IT);
- informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori;
- rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figli;
- fornire il proprio consenso alla ASD MUGGIA 1967 per l'utilizzo di dati immagini dei propri figli per scopi inerenti l'attività sportiva della società, sottoscrivendo l'apposita liberatoria;
- frequentare il corso generico introduttivo *online* sulla sensibilizzazione per la tutela dei minori nel calcio, mediante accesso attraverso il seguente *link*: <https://www.figc-tutelaminori.it/courses/corso-generico-introduttivo/>.

NOME E COGNOME _____

NOME E COGNOME _____

GENITORE/I DEL MINORE TESSERATO _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

FIRMA _____



ALLEGATO 3
alla Policy per la Tutela dei Minori della ASD MUGGIA1967



ASD MUGGIA 1967

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

Regole per trasferte spostamenti e logistica

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilinia
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

INTRODUZIONE

A tutte le attività che coinvolgono minori all'interno della ASD MUGGIA 1967 oltre ai Codici di Condotta sono applicate delle regole/protocolli che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

Le regole contenute nei protocolli sono uno strumento importante in quanto aiutano a conformarsi ed a orientarsi all'interno di quei valori sanciti nei codici di condotta e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale.

Le regole di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare. Esse rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con l'emanazione e pubblicità delle regole/protocolli ogni tesserato della ASD Zaule Rabuiese e, soprattutto, ogni firmatario dei codici di condotta è obbligato ad uniformarsi.

REGOLE PER TRASFERTE, SPOSTAMENTI E LOGISTICA

Viaggiare per disputare partite e tornei o per prendere parte ad altre attività o eventi deve essere sicuro e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.

Accettando di prendere parte all'evento/all'attività è importante comprendere e concordare che:

- gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e delle calciatrici, dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa;
- gli atleti devono sempre seguire le diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori e i consigli degli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;
- se, per qualche motivo, non si vuole seguire la squadra o il gruppo, deve essere richiesta l'autorizzazione all'accompagnatore;
- i calciatori o le calciatrici non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio e, nel caso in cui non si voglia seguire la squadra o il gruppo, deve essere riferito il luogo dove si permarrà per il periodo di tempo concordato;
- nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice Etico, le Regole di comportamento e le disposizioni interne;
- in caso di pernottamento, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto;
- devono essere comunicati in anticipo tutti i dettagli sulla struttura individuata e devono essere fornite informazioni sulla modalità di composizione delle stanze e sulla relativa *rooming list* che potrà essere modificata;
- dev'essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa *rooming list* che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri summenzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
- è richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività;
- i genitori devono ricevere un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa l'organizzazione dell'attività/evento La Federazione si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli atleti un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l'organizzazione dell'attività/evento;

- dopo il rientro in albergo, gli atleti devono evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete e agli altri ospiti;
- bisogna assumere, nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.), un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
- qualora fosse un soggetto diverso dal genitore del calciatore/della calciatrice ad accompagnare/riprendere il minore presso il punto di incontro concordato per la partenza/per lo svolgimento dell'attività è necessaria una delega sottoscritta dai genitori tramite la quale sia possibile identificare il soggetto incaricato.



ALLEGATO 4
alla Policy per la Tutela dei Minori della ASD MUGGIA1967



ASD MUGGIA 1967

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

Regole per l'accesso ai media e la tutela delle immagini

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilina
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

INTRODUZIONE

A tutte le attività che coinvolgano minori all'interno della ASD MUGGIA 1967 oltre ai Codici di Condotta sono applicate delle regole/protocolli che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

Le regole contenute nei protocolli sono uno strumento importante in quanto aiutano a conformarsi ed a orientarsi all'interno di quei valori sanciti nei codici di condotta e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale.

Le regole di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare. Esse rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con l'emanazione e pubblicità delle regole/protocolli ogni tesserato della ASD MUGGIA 1967 e, particolarmente, ogni firmatario dei codici di condotta, è obbligato ad uniformarsi.

Destinatari delle presenti Norme di Comportamento, specificatamente a carattere preventivo e a tutela dei minori sull'utilizzo degli strumenti digitali e dei contenuti on-line, sono:

- giocatori e giocatrici minori d'età;
- allenatori/allenatrici, giocatori/giocatrici, staff, collaboratrici/collaboratori e dirigenti della società, tutti chiamati a rispettare le linee etiche e le regole per la pubblicazione on-line di contenuti, foto e video attraverso i profili social media e gli strumenti di comunicazione digitali;
- genitori dei minori.

La parola d'ordine è PREVENZIONE.

La parola chiave è INFORMAZIONE.



REGOLE PER L'ACCESSO AI MEDIA E PER LA TUTELA DELL'IMMAGINE

Il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati GDPR (dall'inglese General Data Protection Regulation) è un regolamento che disciplina il modo in cui le organizzazioni a qualunque titolo trattano i dati personali.

È il documento più importante degli ultimi 20 anni in materia di protezione dei dati ed ha importanti implicazioni per tutti i cittadini dell'Unione Europea.

Ogni organizzazione deve documentare e monitorare le attività di trattamento dei dati personali.

La tutela dei dati personali e della privacy dei minori è divenuta un problema rilevante con l'avvento dei social network. La minore età, infatti, è legata a diritti rafforzati rispetto agli adulti, per cui il trattamento da parte delle aziende dei loro dati deve essere regolamentato in maniera differente.

ETÀ MINIMA PER APP E SOCIAL

Il GDPR vieta l'iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica ai minori di 16 anni. L'Italia invece, con un decreto del 20 settembre 2018 ha abbassato il limite ai 14 anni.

Ad oggi in Italia i minori di 13 anni non possono iscriversi ai social; tra i 13 e i 14 possono farlo con l'autorizzazione dei genitori.

WhatsApp cita nel suo regolamento: "se risiede in un Paese nella Regione europea, l'utente deve avere almeno 16 anni per utilizzare i nostri Servizi".

Quindi, anche per iscriversi a Messenger e WhatsApp bastano 14 anni. In ogni caso, i genitori che vogliono iscrivere ai social i minori di 14 anni (ma maggiori di 13) devono essere consapevoli che sono responsabili per gli eventuali danni causati online dai loro figli.

L'art. 97 del codice penale recita: "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. Se da un lato il minore degli anni 14 risulta non imputabile, questo non esime da responsabilità civile e/o penale i genitori, in conseguenza ai principi generali della cosiddetta "culpa in vigilando e/o in educando".

SOCIAL VIETATI PER GLI UNDER 13 (MA LA REALTÀ È DIVERSA)

Per utilizzare i social network, secondo la normativa vigente occorre aver compiuto 14 anni; fra i 13 ed i 14 è possibile con la supervisione dei genitori. Sotto i 13 è semplicemente vietato l'utilizzo di Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat o WhatsApp.

Un'indagine condotta da "Osservare Oltre" dimostra invece che la realtà è ben diversa. Secondo i dati raccolti da questa organizzazione, l'84% dei ragazzi tra i 10 ed i 14 anni possiede un profilo social, e nessuno di loro ha indicato la vera età, nemmeno quel 22% che lo ha fatto con un genitore presente.

Il 91% dei ragazzi non parla con i genitori di quello che vede o che fa su internet. Il 91% si arrabbia se i genitori gli tolgono l'uso dei social. L'87% dei ragazzi considera i "like" molto importanti nella vita quotidiana e l'86% si dice molto influenzato dalle indicazioni dei social.



I ragazzi inoltre non percepiscono e non comprendono il fenomeno del cyber bullismo. Il 73% ritiene che essere presi in giro sui social non sia da “sfigati” ed il 67% dichiara di divertirsi a guardare in video le derisioni di uno “sfigato”.

La suddivisione territoriale dell'indagine evidenzia altri dati. I ragazzi del Nord Est sono i più esposti a insidie e molestie attraverso la visione di contenuti proibiti o disturbanti. Sono quelli che maggiormente hanno segnalato di essere stati contattati da adulti sui social, e che più si lasciano influenzare per la scelta dei prodotti da chiedere ai genitori.

MINORI E SOCIAL NETWORK: RISCHI E USO CORRETTO.

L'uso dei mezzi social in età giovanile è molto diffuso. Secondo le indagini di “EuKids Online”, in paesi come Svezia e Danimarca l'età media in cui si comincia a navigare è di sette anni, mentre in Italia è dieci. Navigare in rete per “chattare”, condividere foto e varie esperienze è per tutti, sia adulti che bambini, una pratica all'ordine del giorno. I nativi digitali, cresciuti negli anni in cui i social fanno parte della quotidianità, dimostrano fin da subito grande naturalezza e dimestichezza nell'utilizzo dei vari mezzi di comunicazione.

Trattandosi di una pratica normale i ragazzi tendono ad essere attratti dai vantaggi e dai lati positivi ed ignorano i lati negativi e pericolosi della rete, inconsapevoli delle varie dimensioni che nasconde la realtà virtuale.

IL RAPPORTO TRA SOCIAL, MINORI E SOCIETÀ MODERNA

L'evoluzione dei social è dovuta all'evoluzione della società, per essere al passo con i tempi è quasi necessario far parte di una community per non rischiare di essere tagliati fuori dal mondo. Il bisogno di mostrarsi e di dimostrare, di piacersi e di far piacere, caratteristica degli esseri umani, spinge all'utilizzo sempre più frequente dei mezzi social. Questo vale anche per gli adolescenti e per i ragazzi che, spinti dalla voglia di mostrarsi al mondo e di affermare la propria presenza, dimenticano o ignorano che l'esposizione mediatica può attirare sguardi o attenzioni indiscrete. L'identità delle persone che osservano dall'altra parte dello schermo del computer o del display del cellulare è spesso ignota, di conseguenza rendere pubblica la propria identità, le proprie immagini ed il proprio profilo possono trasformarsi da una forma di gioco, per i ragazzi, ad una specie di incubo ad occhi aperti.

I RISCHI PRINCIPALI DERIVANTI DAI SOCIAL

DIPENDENZA DAI SOCIAL

La necessità di pubblicare momenti e varie situazioni della propria vita, e la ricerca continua di like porta i ragazzi, e non solo loro, a perdere la cognizione del tempo effettivo passato sui vari mezzi social. A questo va aggiunto il tempo che normalmente passano con vari giochi e intrattenimenti proposti dalla rete. Tutto ciò porta ad una inevitabile dipendenza da social e smartphone in un'età in cui l'adolescente



è alla ricerca e costruzione della propria personalità, in un'età fragile e delicata dove l'influenza esterna può lasciare il segno.

A conferma di questo una ricerca di "Telefono Azzurro" precisa che il 43% degli adolescenti tra i 12 ed i 18 anni ammette di essere agitato, ansioso e pensieroso se privato dei social per una settimana.

Cambiamento del modo di comunicare

La comunicazione social è come una moneta a due facce: da una parte l'ha resa più facile ed immediata, dall'altra l'ha resa sterile rendendola assente tra le persone. Il dialogo "faccia a faccia" è stato sostituito da una comunicazione a distanza. Una comunicazione nemmeno verbale ma nascosta da messaggi inviati attraverso i social. Le relazioni online hanno sostituito le relazioni ed i contatti umani.

Gestione ingiusta delle emozioni

Può capitare che una persona timida sia facilitata con la comunicazione attraverso i social non dovendosi rapportare con l'altro, ma è anche vero che il social può essere uno scudo per dire cattiverie in modo indisturbato. L'assenza dell'altro, la non presenza della persona ferita o offesa annulla il disagio dell'affronto perché non recepisce la reazione altrui; offendere o deridere attraverso i social è come se non fosse mai accaduto perché non vissuto realmente.

Alcuni fenomeni molto presenti e delicati dei social sono:

- hate speech: incitamento all'odio, sempre più presente sui mezzi social;
- cyber bullismo: atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici (sms, e-mail, siti web, chat, ecc.);
- la legge del branco: i cyber bulli coinvolgono amici e conoscenti in virtù del fatto che il gruppo vince sul singolo;
- grooming: adescamento di un minore in rete tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia;
- sexting: l'invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare.

LA TUTELA DEI MINORI E SERVIZI DIGITALI (SOCIAL NETWORK, MESSAGGISTICA)

Secondo la normativa italiana la capacità di agire, ovvero la capacità del soggetto a compiere atti che incidono nella propria sfera giuridica si acquista con la maggiore età, quindi a 18 anni. Il minore di età compresa tra 14 e 18 anni ha una capacità attenuata. Il minore di 14 anni non ha capacità giuridica e non è imputabile.

LA RETE E I MINORI: PERCHÉ RICHIEDONO MAGGIORI TUTELE

Il legislatore europeo prevede che i minori abbiano maggiori tutele perché particolarmente vulnerabili nell'universo online e facilmente influenzabili. Numerose ricerche hanno stabilito che il marketing

attraverso i social media, i giochi e le varie applicazioni hanno un grande impatto sul loro comportamento. I ragazzi hanno tre ruoli essenziali nel mercato: il mercato primario, man mano che ricevono dei soldi da poter spendere; il mercato genitoriale, come strumento di influenza sugli acquisti dei genitori; il mercato futuro, in quanto le abitudini assunte da piccoli condizioneranno le scelte future. Nonostante questo il minore ha diritto a frequentare la rete e la protezione si deve coordinare con la ricerca continua di “delicati bilanciamenti tra libertà di espressione, pensiero, associazione, e partecipazione dei minori alla vita di relazione e alla costruzione della comunità in cui vivono”.

VALORE LEGALE DEI MESSAGGI ELETTRONICI

Una recente e nota sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito il valore legale dei contenuti dei vari social media. Testi, immagini, registrazioni audio e video che vengono veicolati attraverso i mezzi di comunicazione digitale, sms, Facebook, Instagram, Whatsapp, ecc., hanno piena prova legale e possono essere acquisiti in procedimenti legali sia civili che penali. Conoscere gli strumenti e le normative che ne regolano il loro utilizzo è il primo passo per un uso consapevole, un utilizzo che va vigilato e sorvegliato soprattutto in relazione ai minori.

In sostanza, il GDPR è permeato dalla logica della protezione e della contestuale libera circolazione dei dati e con particolare riferimento all'uso della rete.

Sarebbe anacronistico non permettere ai minori di anni 16 di accedere alla comunicazione elettronica in quanto è un diritto del minore intrattenere relazioni sociali e riconoscersi parte attiva della società. Non da ultimo, perché importante come tema, occorre avviare un processo di “cultura digitale” che permetta ad adulti e a minorenni di incrementare la conoscenza delle tecnologie digitali e dei pericoli della rete affinché possano autodeterminarsi e sviluppare liberamente le loro potenzialità.

La distinzione su base anagrafica degli utenti deriva da considerazioni condivise. Nel breve termine il passaggio è stato traumatico per i soggetti maturi abituati a modelli di comunicazione legati ai media tradizionali, soggetti che si sono ritrovati a subire una forzata interazione con nuovi strumenti digitali in continua evoluzione. Spesso questo si è tradotto in una specie di delega ai propri figli per la gestione delle “tecnologie familiari”, delega che ha concesso una specie di legittimazione dei minori a muoversi liberamente in rete al posto dei genitori stessi. Con il tempo la graduale alfabetizzazione informatica ha permesso un progressivo bilanciamento dei ruoli ed una maggior consapevolezza di ciò che si può trovare in rete, tra benefici e pericoli.

È sbagliato pensare che la padronanza dello strumento significhi avere consapevolezza delle azioni commesse, allo stesso modo non è corretto pensare che i nativi digitali, o millennials, abbiano conoscenza dei rischi e dei pericoli che derivano dall'uso di questi strumenti.

Le normative di tutela in materia per quanto complesse non sono mai sufficienti, questo perché il mondo della comunicazione e della tecnologia si evolve più velocemente della politica e del legislatore.

LA TUTELA DEI MINORI

SOCIAL E VIDEOGAME RIDUCONO LA PRESTAZIONE SPORTIVA

Secondo uno studio del “Journal of Sports Sciences” queste pratiche in prossimità di una gara abbassano la capacità dell’atleta di prendere le giuste decisioni in campo.

La ricerca è stata svolta direttamente sul campo di gioco per diverse partite, i calciatori di due squadre sono stati suddivisi in tre gruppi:

il primo gruppo fino a 30 minuti dal fischio d’inizio si è limitato a guardare dei video;

il secondo nella gestione dei propri profili social;

il terzo gruppo in un torneo di Fifa sulla Playstation.

I tre gruppi sono stati fatti ruotare in modo da coinvolgere tutti i calciatori nei vari gruppi per un tempo analogo.

Le partite vere giocate in campo sono state poi filmate ed analizzate con lo scopo di osservare le decisioni prese in campo dai singoli calciatori. Durante il gioco un calciatore si trova a dover scegliere il tipo di azione da fare, che sia un passaggio o una azione personale. I giocatori che si erano limitati a guardare video hanno dimostrato una superiore e netta capacità di prendere le decisioni migliori per lo sviluppo del gioco in campo rispetto a chi si era dedicato ai social o ai videogame. Analogo risultato per il livello di energia e stanchezza, il primo gruppo era più riposato mentre gli altri due gruppi risultavano essere meno prestanti e più stanchi.

La tecnologia, i vari social ed i videogiochi possono essere piacevoli e portare vantaggi, vanno considerati però anche gli effetti collaterali e tra questi, per uno sportivo, c’è anche la riduzione della capacità di gioco mostrata in campo.

ASD MUGGIA 1967: UNA SOCIETÀ SMARTPHONE-FREE.

I ragazzi e gli adolescenti di oggi sembrano vivere in simbiosi con i propri telefoni cellulari, spesso presenti tra le loro mani in ogni fase della vita quotidiana, anche a margine dell’attività sportiva.

Un esempio: dopo le partite svolte dalle squadre dell’attività di base c’è un rituale chiamato “terzo tempo”, ovvero l’ormai classica e famosa merenda. Un incontro conviviale offerto dalla società ospitante per i giovani calciatori di entrambe le squadre. L’obiettivo del terzo tempo, secondo le indicazioni della FIGC-SGS, è quello di creare un momento di partecipazione, di condivisione e di interazione tra i giovani calciatori delle due squadre che fino a pochi minuti prima si sono incontrate in campo. Sedersi attorno allo stesso tavolo, rinfrancarsi dopo la partita, passare qualche minuto in compagnia degli amici della propria squadra e con gli avversari, creare occasioni di incontro accomunate dallo spirito calcistico sono sempre stati gli auspici desiderati dai promotori.

A volte però non è così ed il nobile intento viene sopraffatto da nuove e più tecnologiche ritualità. Accade che dopo un panino o una pizzecca i giovani calciatori si isolino con i propri cellulari, intenti a proseguire con altri giochi ed altri intrattenimenti.



La ASD MUGGIA 1967 in questo senso si impegna a promuovere uno stacco dai cellulari, invogliando e sostenendo all'interno dei propri centri sportivi la priorità dei rapporti personali e dell'integrazione, la socialità tra le persone e la condivisione dei valori sportivi. Il centro sportivo come luogo dove il calcio ed il rapporto tra calciatori viene collocato al primo posto, diventando per il tempo di permanenza un luogo smartphone-free.

REGOLE PER I GIOCATORI E LE GIOCATRICI MINORI D'ETÀ

Sono tutti tenuti a rispettare le indicazioni loro fornite - e volte a loro esclusiva tutela - in merito all'eventuale utilizzo/fruizione degli strumenti digitali e/o contenuti on line, durante e per tutto il tempo in cui fruiscono dell'offerta formativa sportiva e nei luoghi dove la stessa si svolge.

I minori di anni 14, giusto d.lgs. 101/2018 non possono essere titolari di un account (soglia del consenso digitale 14 anni e 16 anni whatsapp) e, laddove eventualmente lo fossero (con o senza l'autorizzazione dei genitori), l'utilizzo verrà comunque sconsigliato e laddove possibile anche monitorato all'interno della struttura sportiva e/o in occasione di attività sportiva che si svolgono sotto la responsabilità e l'egida della società sportiva.

All'interno dello spogliatoio, l'uso dei cellulari e di analoghi strumenti digitali comunque non è consentito (i cellulari si possono portare, ma vanno tenuti spenti), non solo al fine di salvaguardare la privacy dei minori, ma soprattutto per evitare che immagini, video, registrazioni e altro relative ai minori stessi possano essere effettuate (sia con il consenso che senza il consenso dell'interessato) e quindi divulgate on line o scambiate in forma di messaggistica (vedi whatsapp, messenger, ecc.) o altro. In occasione di trasferte o pernotti, non sarà utilizzata/utilizzabile l'eventuale password del sito alberghiero e/o società interessata, attivandosi in tal senso gli adulti accompagnatori nell'informare preventivamente il gestore del sito a non divulgarla, analogamente presso la struttura societaria di appartenenza del minore (campo sportivo, palestra, sede).

A tavola per la consumazione dei pasti e in occasioni delle trasferte, l'attività social non sarà consentita. I minori, comunque, verranno informati e ripetutamente invitati e laddove possibile anche controllati a non diffondere le proprie immagini sui social a meno che, debitamente autorizzati e comunque non all'interno dello spogliatoio, dette immagini non siano associate ad avvenimenti di squadra/gruppo/manifestazioni ufficiali e appropriatamente vestiti/e in tenuta sportiva ufficiale.

I minori avviseranno il delegato alla tutela del club e/o altro componente dello staff, laddove non siano stati preventivamente informati i genitori, di eventuali criticità, contenuti non conformi o foto che li possano ritrarre on line o altre situazioni che li riguardano, diffuse a loro danno e presenti in rete: sul punto, a livello informativo, formativo e soprattutto preventivo, in caso di utilizzo degli strumenti digitali.



I minori vengono informati a non condividere password, dare informazioni personali come recapiti/età, rispondere a messaggi che possano rendere confusi o creare disagio, prestare spazio a linguaggi offensivi, osceni, denigratori, credere a tutto ciò che c'è in rete.

I minori vengono informati e invitati a non dare confidenza agli sconosciuti in rete, a non essere precipitosi nella concessione di richieste di amicizia o riscontro a richiesta di contatto da parte di terzi e/o sconosciuti, essere sentinelle attente della propria sicurezza come di quella altrui, a non gestire o sfogare i propri sentimenti/malesseri/reazioni/sensazioni attraverso gli strumenti digitali, a parlarne con i genitori o con i componenti del club laddove la situazione possa riguardare o essere afferente alla pratica sportiva (si ribadisce che, la polizia postale, i genitori, i club, sgs figc, il garante per la protezione dati personali o per l'infanzia presso ogni regione possono essere di efficace supporto per segnalazioni e violazioni).

I minori vengono informati che parlare con gli adulti di quanto accaduto nel mondo digitale (in caso di dubbio, disagio o situazioni anche apparentemente semplici e sicure) è sempre preferibile, anche quando vergogna o altri timori possano essere forti e d'ostacolo: la complicità e il silenzio sono alcuni degli avversari peggiori da sconfiggere.

I minori vengono invitati a chiedere scusa quando si è sbagliato nell'utilizzo degli strumenti digitali che possano aver ferito, offeso e danneggiato qualcuno, volutamente o inconsapevolmente.

REGOLE PER GLI ADULTI COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ A DIVERSO TITOLO

Tutti gli adulti, nell'intenzione di creare la necessaria consapevolezza nei minori sono tenuti a rispettare le condotte di seguito indicate.

Informare preventivamente i minori stessi sui rischi relativi all'accesso e alla fruizione e la pubblicazione dei contenuti on line durante il tempo in cui fruiscono dell'offerta formativa sportiva e nei luoghi dove la stessa si svolge, vigilando in tal senso.

Attivarsi e relazionarsi con gli esperti del club (siano lo psicologo all'interno del club stesso che il delegato tdm) che con personale FIGC SGS tdm su episodi legati a fenomeni on line o analoghe fattispecie al fine di adottare le soluzioni più opportune, anche verso e con la collaborazione delle famiglie direttamente interessate.

Recepire le informazioni e doglianze da parte delle famiglie e dei minori stessi per poi attivarsi come sub punto precedente

Non Pubblicare immagini e video di giocatrici ed altre persone nell'ambito delle attività dell'ASD Zaule Rabuiese se non previa verifica che gli interessati abbiano espresso il loro consenso, attraverso apposita liberatoria.

PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE DEI MINORENNI

In linea generale, colui che decide di pubblicare una foto altrui, senza il dovuto consenso e/o per fini di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 167 del Decreto Legislativo numero 196 del 2003. Commette il



reato di trattamento illecito di dati con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni. Questo a prescindere dall'età del soggetto ritratto o ripreso in video e poi divulgato.

PUBBLICAZIONE FOTO DI MINORI: COSA DICE LA LEGGE

Cominciamo dal principio del diritto: sia le fonti del diritto nazionale, che quelle internazionali, tutelano il minore sulla base di convenzioni, leggi internazionali e locali.

La prima conquista civile sul piano internazionale risale al 20 novembre 1989, data in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Il regolamento è stato ratificato in Italia con l'approvazione della legge del 27 maggio 1991, la numero 176.

Quattro anni prima, nel 1987, a Bologna era stato fondato il "Telefono Azzurro", una onlus italiana nata con lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia e dei minorenni.

È in quegli anni che si forma una coscienza e si mettono le radici per una futura maggiore tutela dei minorenni in ogni campo. È proprio in quegli anni che in Italia esplose il fenomeno delle televisioni commerciali, con la conseguente esposizione mediatica incontrollata dei bambini e la strumentalizzazione dei problemi dei minori, per farne spettacolo o speculando sulle problematiche per suscitare pericoloso sensazionalismo.

Non a caso nel 1990 viene approvata la Carta di Treviso, frutto di un protocollo siglato tra Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono Azzurro, con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. La Carta, da una parte salvaguarda il diritto di cronaca, dall'altra pone l'accento sulla responsabilità che tutti i mezzi d'informazione hanno nella costruzione di una società che rispetti appieno l'immagine di bambini e adolescenti. Alla base c'è il principio di difendere l'identità, la personalità e i diritti dei minorenni vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l'armonioso sviluppo psichico. Stesse garanzie sono assicurate anche ai soggetti marginali nella società.

La Carta di Treviso è diventata parte integrante del Testo unico dei doveri del giornalista solo nel 2016, dopo episodi gravi di cronaca, dopo ripetute violazioni dei diritti e mancata tutela dell'immagine dei minorenni.

Anche il diritto di cronaca, nel giornalismo, in molte circostanze passa in secondo piano rispetto alla tutela dell'immagine e al necessario oblio del minorenne.

Il bambino, l'adolescente, il minorenne ha perciò diritto alla protezione della legge contro ogni forma di interferenza, speculazione, esposizione dell'immagine.

Nel caso specifico, le foto e i video che ritraggono il minorenne non possono essere pubblicate, innanzitutto se queste ledono la sua reputazione e la sua dignità.

A corroborare tale principio ci sono anche i fondamenti della Costituzione italiana. L'articolo 31 dice espressamente che l'infanzia deve essere protetta.

La pubblicazione di foto di minorenni senza il consenso di entrambi i genitori è illecita anche quando i genitori esprimono pareri opposti, che siano separati, divorziati o semplicemente non concordi sulla scelta di pubblicare o meno foto e video. È sufficiente che uno dei due genitori non sia d'accordo per imporre l'immediata rimozione delle immagini, previa condanna ex art. 614-bis c.p.c. e pagamento a favore dei minori di un importo di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.

I RISCHI CUI VANNO INCONTRO I MINORI

La rete internet ha amplificato le ripetute violazioni penalmente perseguibili. Ma anche è una opportunità di veicolo di immagine e contenuti multimediali socialmente utili, o validi per la formazione e la crescita del minorenne.

Nel Deep Web, la rete più profonda e sommersa che sfugge ai motori di ricerca popolari e ai regolamenti di tutela, spesso si consumano alcuni dei tanti reati: pedopornografia, traffico di esseri umani, spaccio di droghe, farmaci e armi, prostituzione e commercio illegale, fenomeni virtuali che inducono i minori al suicidio, come il pericoloso "gioco" del Blue Whale, pubblicità personalizzata su TikTok e altre reti sociali.

Per tutti questi motivi, il Garante della Privacy dal 2016 raccomanda massima prudenza nella pubblicazione di foto o video nel web.

Il Garante scrive: "Va prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video".

Naturalmente il consenso può essere dato solo da chi esercita la patria genitoriale, anche in caso di genitori separati o divorziati.

Ciò però non significa che si possano pubblicare tutte le foto e video di minorenni senza alcuna valutazione dei contenuti e del contesto in cui vengono diffuse. La dignità del minorenne prevale sempre su qualsiasi criterio o motivo della pubblicazione.

IL REGOLAMENTO EUROPEO TUTELA I MINORENNI ANCHE DAL MARKETING E DALLA PUBBLICITÀ

Anche il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali disciplina questo tema complesso. Il GDPR riporta principi, consenso e sanzioni ed è molto stringente rispetto alle procedure di diffusione di foto e video ritraenti i minori. Il Regolamento europeo impone la necessità di un consenso genitoriale al trattamento dei dati dei minori o alla loro divulgazione attraverso immagini o video: "I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di crea-

zione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore”.

IL COMPORTAMENTO DEI GENITORI

A prescindere dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni, il buon senso dovrebbe orientare le scelte e i comportamenti dei genitori o di chi si fa carico del minore.

Ad esempio, per la pubblicazione di foto in contesti sociali o scolastici, gli Istituti e le Scuole fanno firmare a uno, o entrambi i genitori, la liberatoria.

Anche la ASD Zaule Rabuiese per la pubblicazione di foto e video nei contesti sportivi dei minori tesserati, fa sottoscrivere a uno, o entrambi i genitori, o a chi ne fa le veci, il modello di liberatoria sotto riportata all'ultima pagina del presente documento.

Nella società dell'immagine, in cui si sente spesso il bisogno di condividere lo spazio privato in una “piazza virtuale”, i rischi sono maggiori. Ad esempio, annunciare su un social la nascita del figlio riportando dati sensibili, come il nome e la data di nascita, espone il bambino al rischio di furto d'identità. Oppure quando si pubblicano informazioni sul posto in cui si trovano i figli, si mette potenzialmente a rischio la loro sicurezza.

Se proprio è necessario farlo, allora meglio impostare la protezione dei materiali pubblicati in aree riservate (come i siti web) o in pagine social con impostazioni della privacy non “pubbliche”.

EVITARE FOTO E VIDEO A SINGOLI MINORENNI MA PREFERIRE I GRUPPI

In generale, però, è consigliabile evitare di riprendere con foto e video i singoli minori. Con la diffusione degli smartphone e cellulari di ultima generazione diventa più semplice fotografare e riprendere in video qualsiasi cosa.

Ma se proprio non si può fare a meno, è preferibile inquadrare il gruppo, il contesto, e non il singolo bambino. Questa regola vale anche per i professionisti dell'informazione, reporter e giornalisti che esercitano il diritto di cronaca. Che devono anche valutare l'utilità sociale del servizio da divulgare sui mezzi di comunicazione.

PUBBLICAZIONE DI FOTO DI MINORENNE E GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI O NON CONCORDI

La pubblicazione di foto di minorenni senza il consenso di entrambi i genitori è illecita anche quando i genitori esprimono pareri opposti, che siano separati, divorziati o semplicemente non concordi sulla scelta di pubblicare o meno foto e video. È sufficiente che uno dei due genitori non sia d'accordo per imporre l'immediata rimozione delle immagini, previa condanna ex art. 614-bis c.p.c. e pagamento a favore dei minori di un importo di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.

DA QUALE ETÀ IL MINORE PUÒ DECIDERE SE PUBBLICARE FOTO SU INTERNET?

Questo è un terreno scivoloso e oggetto di dibattito, soprattutto con l'avvento dei social network. La legge dice che a partire dai 14 anni il minore può prestare il proprio consenso digitale e decidere se e quando pubblicare delle sue foto su internet senza dovere chiedere il consenso dei genitori. Significa





ALLEGATO 5
alla Policy per la Tutela dei Minori della ASD MUGGIA1967



ASD MUGGIA 1967

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilinia
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

INTRODUZIONE

A tutte le attività che coinvolgono minori all'interno della ASD MUGGIA 1967 sono applicati dei chiari Codici di Condotta o Codici Etici che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

I codici di condotta o etici sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori di civiltà, lealtà, correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale. I codici di condotta o etici sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare. Essi rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con la diffusione e la pubblicità del presente Codice Etico tutti i tesserati fanno propri i principi e i valori dell'organizzazione/della ASD MUGGIA 1967 facendosene ambasciatore e promotore.

Il Codice Etico contenuto in questo documento rappresenta un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun tesserato dovrebbe fare propri.



CODICE ETICO DELLA ASD MUGGIA 1967

Il presente Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità nella conduzione della ASD MUGGIA 1967 (d'ora innanzi semplicemente "Società").

1. Validità e ambito di applicazione

Tutti i soci, i membri dello staff, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, in modo continuativo o saltuario, collaborano con la Società sono tenuti a conoscere e a rispettare le norme etiche e di comportamento indicate nel presente Codice.

Tutti i componenti ed i collaboratori della Società evitano qualsiasi comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni ed i regolamenti societari.

Inoltre, la Società richiede a tutte le altre società, Enti terzi e le persone con cui interagisce, una condotta in linea con i principi generali del presente codice.

2. Obiettivi

Tutti le componenti dell'Organizzazione condividono gli obiettivi della Società- Questi obiettivi consistono nel promuovere il benessere e l'equilibrio psicofisico, la maturazione emotiva, la correttezza comportamentale e la socializzazione dei suoi tesserati. I predetti obiettivi vengono perseguiti non solo attraverso le attività prettamente calcistiche (preagonistiche ed agonistiche), ma anche nelle altre occasioni di incontro e di socializzazione di cui la società intende farsi promotrice.

Tutte le componenti societarie si impegnano a fornire il migliore servizio a tutti gli sportivi tesserati nella Società, senza discriminante alcuna di sesso, di età, di nazionalità, di religione, ecc., e con sensibilità ed attenzione alle caratteristiche del singolo individuo.

3. Rapporti con la Società

SALVAGUARDIA DELLA REPUTAZIONE. Tutti i componenti, nello svolgimento delle loro funzioni, agiscono in modo tale da salvaguardare la reputazione della Società, in tutte le occasioni: durante gli allenamenti, le partite, le interazioni con i tesserati ed i genitori, le interazioni con i tesserati di altre società, i tornei, ecc. Di conseguenza adottano un comportamento ed un linguaggio rispettoso nei confronti dei propri giocatori, dei genitori, dei colleghi e degli avversari.

AGGIORNAMENTO. Tutte le componenti societarie, nello svolgimento delle loro funzioni, garantiscono adeguati standard qualitativi, impegnandosi anche nei momenti formativi previsti dalla Società.

TUTELA DEI BENI SOCIETARI. Tutti le componenti societarie conformano la propria attività e l'uso dei beni della Società ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia, limitando ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali dei beni societari. Tutti sono responsabili dei beni societari impiegati nelle attività, non permettendone un uso improprio da parte di altri.

RISERVATEZZA. Tutte le componenti mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni che non siano di pubblico dominio, in conformità alla legge e ai regolamenti. Prevengono l'eventuale dispersione dei dati osservando le misure di sicurezza necessarie, custodendo con ordine e cura gli atti ed i documenti affidati evitando di effettuarne inutili copie.



Osservano inoltre il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione della funzione o delle attività all'interno della Società, anche se prestate solo in modo saltuario od occasionale.

CONFLITTO D'INTERESSI. Si verifica una situazione di conflitto d'interessi qualora il componente della Società, nello svolgimento di un'attività per conto della medesima, operi in modo da ottenere un'agevolazione per sé o per terzi, a lui direttamente o indirettamente ricollegabile, che leda gli interessi della Società.

4. Rapporti con gli altri associati

I rapporti tra i componenti della Società sono improntati sulla fiducia e la collaborazione.

Tutte le componenti si adoperano affinché le relazioni con gli altri associati siano ispirate ad armonia evitando comportamenti caratterizzanti animosità o conflittualità.

5. Rapporti con i tesserati

Le componenti societarie, adottano una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà nei confronti di tutti gli atleti e le atlete tesserati.

Nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a salvaguardare la dignità, i tempi di crescita e le caratteristiche psicologiche di tutti gli atleti e le atlete tesserati.

Nel rapporto con gli atleti e le atlete tesserati, mantengono un comportamento ed un linguaggio positivo e rispettoso, anche quando devono comunicare decisioni o provvedimenti disciplinari (esclusione da convocazioni, ecc.).

Perseguono il benessere fisico e mentale di tutti atleti e le atlete tesserati, anche in presenza di limiti tecnici o atletici.

Nel rapporto con i genitori di tutti gli atleti e le atlete tesserati, vengono rispettati gli stessi principi comportamentali.

Non sono consentiti gruppi di comunicazione *Whatsapp* o altri *social media* tra l'allenatore e gli atleti e le atlete tesserati minorenni, ovvero tra un adulto ed i minori, al fine di tutelare il minore e la sua *privacy*.

6. Controllo e vigilanza

Tutte le componenti societarie si impegnano a vigilare affinché il Codice Etico sia rispettato. Il Consiglio Direttivo della Società è l'organo societario a cui viene preposta la funzione di controllo e a cui tutti i componenti sono tenuti a riferire, segnalando in sede ai preposti in merito al riscontro di accertate o supposte violazioni. Per quel che riguarda le questioni afferenti gli atleti e le atlete minorenni va fatta salva la competenza del Delegato per la tutela dei minori della Società a cui vanno riportate in prima battuta le segnalazioni, così come previsto dal documento sulla policy per la tutela dei minori cui il presente codice etico costituisce parte integrante

Le violazioni del Codice Etico sono censurate e passibili di provvedimenti, decisi dal Consiglio Direttivo della Società, fino all'allontanamento dalla stessa.



7. Il patto di corresponsabilità

La Società intende realizzare il proprio progetto tecnico-educativo in sintonia ed in collaborazione con gli atleti e le atlete tesserati ed i genitori dei giovani calciatori, ai quali si chiede di condividere i principi generali, le finalità ed i valori educativi della Società.

Le componenti scioietarie, gli allenatori, i tecnici, i dirigenti, i giovani calciatori ed i genitori condividono e fanno propria la missione della Società, consistente nel promuovere il benessere e l'equilibrio psicofisico, la maturazione emotiva, la correttezza comportamentale e la socializzazione dei suoi tesserati.

La **SOCIETÀ** si impegna a:

- fornire ogni informazione ritenuta utile sulla Società e sulle attività proposte;
- vigilare sul rispetto del “contratto” formativo da parte di tutte le componenti;
- mettere a disposizione strutture e strumenti adeguati alle attività proposte;
- avvalersi di uno *staff* tecnico qualificato;
- rispettare la dignità ed i tempi di crescita del tesserato e vigilare sul suo benessere emotivo e sociale;
- fornire la disponibilità, attraverso i propri tecnici e i propri dirigenti, a colloqui in presenza di eventuali problematiche.

I **GENITORI** si impegnano a:

- condividere il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;
- sostenere moralmente e concretamente i figli, evitando inutili pressioni e senza creare facili illusioni;
- rispettare i regolamenti della Società e gli spazi (ad esempio, non entrano negli spogliatoi);
- rispettare l'autonomia decisionale dei responsabili tecnici della Società;
- condividere per tempo con i dirigenti di riferimento ed i responsabili tecnici della Società eventuali problematiche;
- adottare una condotta adeguata durante gli allenamenti e le partite.

I **TESSERATI**, in base alla loro età, si impegnano a:

- condividere il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;
- rispettare, sia durante gli allenamenti che durante le partite e in ogni altro momento di socializzazione, le indicazioni provenienti dai responsabili tecnici e dai dirigenti;
- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti e degli avversari;
- mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli ambienti e delle attrezzature.

Viola il presente patto etico chiunque anteponga il mero successo tecnico individuale alla condivisione dei valori della Società.





ALLEGATO 6
alla Policy per la Tutela dei Minori della ASD MUGGIA1967



ASD MUGGIA 1967

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

Regole di comportamento per calciatori e calciatrici

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilinia
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

INTRODUZIONE

A tutte le attività che coinvolgano minori all'interno della ASD MUGGIA 1967, oltre ai Codici di Condotta sono applicate delle regole/protocolli che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi.

Le regole contenute nei protocolli sono uno strumento importante in quanto aiutano a conformarsi ed a orientarsi all'interno di quei valori sanciti nei codici di condotta e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legale.

Le regole di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare. Essi rappresentano un'assunzione di responsabilità che sancisce l'impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.

Con l'emanazione e pubblicità delle regole/protocolli tutti gli atleti ed atlete tesserati con la ASD MUGGIA 1967 sono obbligati ad uniformarsi.



NORME DI COMPORTAMENTO PER I CALCIATORI E LE CALCIATRICI

Le seguenti semplici regole devono essere sempre osservate da tutti i calciatori e le calciatrici della ASD MUGGIA 1967 per il rispetto delle persone, delle cose comuni e per la sicurezza individuale e personale:

- aver cura del materiale e del vestiario sportivo, in campo si arriva con la divisa in ordine e con le scarpe e le borse pulite;
- lasciare lo spogliatoio pulito ed in ordine come lo si è trovato, così come tutti i locali utilizzati;
- rimettere a posto dopo gli allenamenti tutta l'attrezzatura sportiva utilizzata;
- rispettare le decisioni dell'allenatore e, durante le gare, il ruolo dell'arbitro;
- rispettare i diritti, la dignità ed il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente provocatorio. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all'attività o all'evento;
- rispettare ed aiutare i compagni di squadra affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa;
- non utilizzare un linguaggio volgare, oltraggioso, offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed evitando ogni forma di blasfemia;
- comunicare al proprio dirigente di riferimento o direttamente al Delegato per la tutela dei minori della ASD MUGGIA 1967 eventuali problematiche o dubbi sulla sicurezza propria ovvero su quella di altri calciatori o calciatrici;
- comunicare al proprio dirigente di riferimento o al proprio tecnico se c'è qualcosa di cui si ha bisogno;
- rispettare gli orari, l'organizzazione e tutte le regole definite per l'attività interna e le trasferte;
- divieto di fumare all'interno dei centri sportivi o in qualsiasi altro luogo che faccia riferimento alla Società;
- non è consentito il consumo di alcol all'interno delle aree sportive. In ogni caso, il consumo di alcol è vietato per i minori degli anni 18 anche in ogni altra area degli impianti gestiti dalla ASD MUGGIA 1967;
- non è consentito nessun consumo di droga o di sostanze affini al *doping*.





DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO

[Dichiarazione di New York 1959]

ONU, New York - Novembre 1959

PREAMBOLO

Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata la Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;

Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

Principio primo:

il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia.

Principio secondo:

il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione determinante deve essere del fanciullo.

Principio terzo:

il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità.

Principio quarto:

il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate.

Principio quinto:

il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione.

Principio sesto:

il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

Principio settimo:

il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

Principio ottavo:

in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.

Principio nono:

il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un'occupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.

Principio decimo:

il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.



SETTORE
GIOVANILE E
SCOLASTICO

Via Po, 36 - 00198 Roma

FIGC

ITALIA



CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

New York, 20 Novembre 1989

Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989⁽¹⁾

[traduzione non ufficiale]

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1.

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3.

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4.

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5.

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6.

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7.

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9.

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10.

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11.

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12.

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13.

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14.

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15.

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16.

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17.

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18.

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19.

Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20.

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21.

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
- e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22.

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23.

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
 - a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
 - b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
 - c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
 - d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
 - e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
 - f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25.

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
 - a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29.

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
 - a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
 - c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
 - e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30.

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31.

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32.

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33.

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34.

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36.

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37.

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga più preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, e che una decisione sollecitata sia adottata in materia.

Articolo 38.

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39.

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40.

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - i. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
 - ii. di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
 - iii. che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

- iv. di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
 - v. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
 - vi. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
 - vii. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
 - b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42.

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivati ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43.

- 1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44.

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
 - a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45.

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.
- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46.

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48.

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50.

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51.

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52.

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53.

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54.

L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Note

(1) Adottata e aperta alla firma dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base a quanto previsto all'articolo 49.

La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1991, n. 135, S.O.

Vedi anche i protocolli opzionali alla convenzione resi esecutivi in Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46.



SETTORE
GIOVANILE E
SCOLASTICO

Via Po, 36 - 00198 Roma

FIGC
ITALIA



CARTA OLIMPICA

COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO

Al 12 Dicembre 1999

Le modifiche adottate nel Dicembre del 1999 dalla 110a Sessione del C.I.O. a Losanna, riguardano le regole: 9, 11, 20 e le sue norme di applicazione, 23, 24, 25, 26 29, 31, 32, 37 e le sue norme di applicazione, 52, le norme di applicazione della regola 69.

Tali modifiche sono evidenziate in grassetto.

NOTA

Nella Carta Olimpica, il genere maschile utilizzato relativamente ad una persona fisica (per esempio, i nomi come: membro, dirigente, ufficiale, capo missione, partecipante, atleta, giudice, arbitro, membro della giuria, attaché, candidato, personale - i pronomi come: egli, essi, loro) devono essere intesi, salvo specificata disposizione contraria, come comprendendo implicitamente il genere femminile.

Principi fondamentali

1. L'Olimpismo moderno fu concepito da Pierre de Coubertin, su iniziativa del quale si riunì nel Giugno del 1894 il Congresso Atletico Internazionale di Parigi. Il 23 Giugno 1894 fu costituito il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.). Nell'Agosto del 1994 fu celebrato a Parigi il E Congresso Olimpico, Congresso Olimpico del Centenario, denominato Congresso dell'Unità.
2. L'Olimpismo è una filosofia di vita, che esalta in un insieme armonico le qualità del corpo, la volontà e lo spirito. Nell'associare lo sport alla cultura ed all'educazione, l'Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali.
3. Lo scopo dell'Olimpismo è di mettere ovunque lo sport al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l'avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la dignità umana. Con tale proposito, il Movimento Olimpico svolge, solo e in collaborazione con altri organismi e nell'ambito delle proprie possibilità, azioni volte a favorire la pace.
4. Dall'Olimpismo moderno è nato il Movimento Olimpico, gestito del C.I.O.
5. Il Movimento Olimpico raggruppa sotto l'autorità suprema del C.I.O. le organizzazioni, gli atleti e tutti coloro che accettino di essere guidate dalla Carta Olimpica. Il criterio di appartenenza al Movimento Olimpico consiste nel riconoscimento da parte del C.I.O. L'organizzazione e la gestione dello sport devono essere controllate da organismi sportivi indipendenti, riconosciuti come tali.
6. Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play.
7. L'attività del Movimento Olimpico, simbolizzata dai cinque anelli intrecciati, è universale e permanente. Essa abbraccia i cinque continenti e raggiunge il suo punto culminante in occasione del raduno di atleti di tutto il mondo per il grande festival dello sport che sono i Giochi Olimpici.
8. La pratica dello sport è un diritto dell'uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze.
9. La Carta Olimpica è il codice che riassume i Principi Fondamentali, le Regole e le Norme di Applicazione adottati dal C.I.O. Essa sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Movimento Olimpico; essa fissa inoltre le condizioni per la celebrazione dei Giochi Olimpici.

CAPITOLO 1

Il Movimento Olimpico

1 - Autorità suprema

1. IL C.I.O. è l'autorità suprema del Movimento Olimpico.
2. Ogni persona od organizzazione che appartenga - a qualsiasi titolo - al Movimento Olimpico sottoposta alle disposizioni della Carta Olimpica e deve conformarsi alle decisioni del C.I.O.

2 - Ruolo del C.I.O.

Il ruolo del C.I.O. è quello di gestire la diffusione dell'Olimpismo. A tale scopo il C.I.O.:

1. favorisce il coordinamento, l'organizzazione e lo sviluppo dello sport e delle competizioni sportive e, in collegamento con le organizzazioni sportive internazionali e nazionali, assicura la promozione e l'applicazione di provvedimenti tendenti a rinforzare l'unità del Movimento Olimpico;
2. collabora con le organizzazioni e autorità pubbliche o private competenti al fine di mettere lo sport al servizio dell'umanità;
3. garantisce la celebrazione periodica del Giochi Olimpici;
4. partecipa alle azioni in favore della pace, opera in vista della protezione dei diritti dei membri del Movimento Olimpico e agisce contro ogni forma di discriminazione che affetti il Movimento Olimpico;
5. favorisce, con tutti i mezzi appropriati, la promozione delle donne nello sport ad ogni livello e in tutte le strutture, e in particolare modo negli organi esecutivi delle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per una rigorosa applicazione del principio di uguaglianza tra i sessi;
6. sostiene ed incoraggia la promozione dell'etica sportiva;
7. dedica i propri sforzi per fare sì che lo spirito di fair-play regni nello sport e che la violenza ne sia bandita;
8. dirige la lotta contro il doping nello sport e partecipa alla lotta internazionale contro le droghe;
9. adotta i provvedimenti atte ad evitare che venga messa a repentaglio la salute degli atleti;
10. si oppone ad ogni utilizzazione abusiva politica o commerciale dello sport e degli atleti;
11. incita le organizzazioni sportive e le autorità pubbliche a fare tutto il possibile per assicurare il futuro sociale e professionale degli atleti;
12. incoraggia lo sviluppo dello sport per tutti che rappresenta una delle basi dello sport di alto livello, il quale a sua volta contribuisce allo sviluppo dello sport per tutti;

13. sorveglia che i Giochi Olimpici si svolgano in condizioni che tengano conto in modo responsabile dei problemi dell'ambiente ed incoraggia il Movimento Olimpico a preoccuparsi di tali problemi, a recepire tali preoccupazioni in tutte le proprie attività ed a sensibilizzare tutte le persone ad esso collegate sull'importanza di uno sviluppo sostenibile;
14. sostiene l'Accademia Internazionale Olimpica (A.I.O.);
15. sostiene altre istituzioni che si dedicano all'educazione olimpica.

3 - Appartenenza al Movimento Olimpico

1. Oltre al C.I.O., il Movimento Olimpico comprende le Federazioni Internazionali (FI), i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.), i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (COGO), le associazioni nazionali, le società e le persone che ne fanno parte, ed in particolare gli atleti, i cui interessi costituiscono un obiettivo fondamentale della sua opera, nonché i giudici/arbitri, gli allenatori e gli altri tecnici dello sport. Comprende inoltre altre organizzazioni ed istituzioni riconosciute dal C.I.O.
2. Ogni forma di discriminazione verso un Paese o una persona, sia essa di natura razziale, religiosa, politica, di sesso o altro è incompatibile con l'appartenenza al Movimento Olimpico.

4 - Riconoscimento da parte del C.I.O.

1. Al fine di promuovere il Movimento Olimpico del mondo, il C.I.O. può riconoscere il titolo di C.N.O. ad organizzazioni la cui attività è legata al suo ruolo. Tali organizzazioni sono dotate, ove ciò sia possibile, di personalità giuridica nel proprio Paese. Esse dovranno essere istituite in conformità della Carta Olimpica ed i loro Statuti dovranno essere approvati dal C.I.O.
2. Il C.I.O. può riconoscere delle Associazioni di C.N.O. riuniti sul piano continentale o mondiale, come per esempio:
 - Associazione dei Comitati Nazionali Olimpici (AC.N.O.);
 - Associazione dei Comitati Nazionali Olimpici dell'Africa (AC.N.O.A)
 - Olympic Council of Asia (OCA)
 - Organización Deportiva Panamericana (ODEPA)
 - Comitati Olimpici Europei (C.O.E.)
 - Oceania National Olympic Committees (ONOC)

a condizione che gli Statuti di queste Associazioni siano conformi alla Carta Olimpica e siano stati approvati dal C.I.O.
3. Il C.I.O. può riconoscere le FI secondo le condizioni stabilite alla regola 29. Può inoltre riconoscere delle Associazioni di FI, come per esempio:
 - Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Estive (ASOIF)
 - Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche Invernali (AIWF)
 - Associazione delle Federazioni Internazionali Sportive Riconosciute dal C.I.O. (ARISF)
 - Associazione generale delle Federazioni Internazionali sportive (AGFIS)

4. Il riconoscimento di un'associazione di FI o di C.N.O. non toglie nulla al diritto di ogni FI e di ogni C.N.O. di trattare direttamente con il C.I.O. e viceversa.
5. C.I.O. può riconoscere delle organizzazioni non governative collegate allo sport, operanti a livello internazionale ed i cui Statuti e attività siano conformi alla Carta Olimpica.
6. Il C.I.O. può ritirare, con effetto immediato, il proprio riconoscimento alle FI, ai C.N.O. o altre Associazioni ed Organizzazioni

5 - Patrocinio del C.I.O.

1. Il C.I.O. può concedere il suo patrocinio, nei termini e alle condizioni che ritiene idonei, a competizioni internazionali multidisciplinari, regionali, continentali o mondiali, a condizione che queste di svolgano nel più scrupoloso rispetto della Carta Olimpica e siano organizzate sotto il controllo di C.N.O. o di associazioni di C.N.O. riconosciuti dal C.I.O., con l'assistenza delle FI competenti e in conformità dei loro regolamenti tecnici.
2. Inoltre, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può concedere il patrocinio del C.I.O. ad altre manifestazioni a condizione che queste ultime siano conformi agli scopi del Movimento Olimpico

6 - Consultazione periodica delle FI e dei C.N.O.

La Commissione Esecutiva del C.I.O. organizza almeno una volta ogni due anni delle riunioni periodiche con le FI e con i C.N.O.. Tali riunioni sono presiedute dal Presidente del C.I.O. che ne stabilisce le procedure e l'ordine del giorno dopo avere consultato le parti interessate.

7 - Congresso Olimpico

1. Il C.I.O. deve organizzare un Congresso Olimpico che si riunisce di massima ogni otto anni e che è convocato, su decisione del C.I.O., dal suo Presidente in luogo e data stabiliti dal C.I.O. Il Presidente del C.I.O. presiede il Congresso e ne fissa le procedure. Il Congresso Olimpico ha carattere consultivo.
2. Il Congresso Olimpico é composto dai membri del C.I.O., dai membri onorari del C.I.O., dai delegati rappresentati le FI, i C.N.O. e le organizzazioni riconosciute dal C.I.O. Comprende inoltre atleti e personalità invitati dal C.I.O. a titolo personale o a nome delle Organizzazioni che rappresentano.
3. La Commissione Esecutiva del C.I.O. fissa l'ordine del giorno del Congresso Olimpico dopo avere consultato le FI e i C.N.O..

8 - Solidarietà Olimpica

1. La Solidarietà Olimpica ha lo scopo di organizzare l'aiuto ai C.N.O. riconosciuti dal C.I.O., ed in particolare a quelli che ne hanno più bisogno. Tale aiuto si traduce in programmi elaborati congiuntamente dal C.I.O. e dai C.N.O. con, se necessario, l'assistenza tecnica delle FI.
2. L'insieme di tali programmi è gestito dalla Commissione pour la Solidarietà Olimpica, presieduta dal Presidente del C.I.O.

NORME DI APPLICAZIONE PER LA REGOLA 8

I programmi stabiliti dalla Solidarietà Olimpica hanno per obiettivo di contribuire a:

1. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento Olimpico;
2. sviluppare le conoscenze tecnico-sportive degli atleti e degli allenatori
3. migliorare, con l'aiuto di borse di studio, il livello tecnico degli atleti e degli allenatori;
4. formare gli amministratori sportivi;
5. collaborare con le varie commissioni del C.I.O., ancorché con le organizzazioni ed entità che perseguono tali obiettivi, in particolare per l'educazione olimpica e la diffusione dello sport.
6. creare in caso di necessità delle infrastrutture sportive semplici, funzionali ed economiche in collaborazione con gli organismi nazionali o internazionali;
7. sostenere l'organizzazione di competizioni a livello nazionale, regionale e continentale gestite o patrocinate dai C.N.O.;
8. incoraggiare programmi congiunti di cooperazione bilaterale o multilaterale tra i C.N.O.;
9. influire sui Governi e le Organizzazioni internazionali affinché inseriscano lo sport nei programmi ufficiali di assistenza allo sviluppo.

9 - Giochi Olimpici

1. I Giochi Olimpici sono delle competizioni tra atleti, in gare individuali o per squadra e non tra Paesi. Radunano gli atleti designati a tale proposito dai loro rispettivi C.N.O., le cui iscrizioni sono state accettate dal C.I.O., e che, in base alle loro prestazioni sportive, gareggiano sotto la direzione tecnica delle FI interessate.
2. La competenza su ogni questione che riguarda i Giochi Olimpici appartiene in ultima istanza al C.I.O.
3. I Giochi Olimpici comprendono i Giochi dell'Olimpiade e i Giochi Olimpici Invernali. Ambedue si svolgono ogni quattro anni, secondo le disposizioni di cui al seguente paragrafo
4. I primi Giochi Olimpici Invernali sono stati celebrati del 1924. Da tale data in poi, sono stati numerati nell'ordine della loro celebrazione; tuttavia, i XVII Giochi Olimpici Invernali si sono svolti nel 1994. Sono considerati sport invernali gli sport che si praticano sulla neve o sul ghiaccio.

10 - Olimpiade

1. Il termine "Olimpiade" indica un periodo di quattro anni consecutivi. L'Olimpiade inizia con l'apertura di una edizione dei Giochi dell'Olimpiade e termina con l'apertura dell'edizione seguente.
2. In caso di non celebrazione dei Giochi di una Olimpiade, quest'ultima inizia quattro anni dopo l'inizio dell'Olimpiade precedente.
3. Si contano le Olimpiadi a partire dai primi Giochi Olimpici (Giochi dell'Olimpiade) dell'era moderna, celebrati ad Atene nel 1896.

11 - Diritti sui Giochi Olimpici

I Giochi Olimpici sono la proprietà esclusiva del C.I.O. che ne detiene ogni diritto ed ogni dato ad essi relativo, ed in particolare e senza alcuna restrizione, tutti i diritti relativi alla loro organizzazione, gestione, ritrasmissione, registrazione, presentazione, riproduzione accesso e diffusione sotto qualsiasi forma, mezzo o meccanismo attualmente esistente o futuro. Il C.I.O. fisserà le condizioni di accesso e di utilizzazione dei dati relativi ai Giochi Olimpici ed alle gare e prestazioni sportive avvenute nell'ambito dei Giochi.

Tutti gli utili derivanti dalla celebrazione dei Giochi Olimpici devono essere utilizzati per sviluppare il Movimento Olimpico e lo sport.

12 - Simbolo Olimpico

1. Il simbolo olimpico è composto dai cinque anelli olimpici utilizzati da soli, in uno o più colori.
2. I cinque colori degli anelli sono obbligatoriamente il blu, il giallo, il nero il verde e il rosso. Gli anelli sono intrecciati da sinistra a destra. Gli anelli blu, nero e rosso si trovano in alto, gli anelli giallo e verde in basso. L'insieme forma approssimativamente un trapezio regolare la cui base piccola è la base inferiore, secondo il modello ufficiale depositato alle sede del C.I.O., e riprodotto in calce.
3. Il simbolo olimpico rappresenta l'unione dei cinque continenti e l'incontro degli atleti di tutto il mondo ai Giochi Olimpici.

13 - Bandiera olimpica *

La bandiera olimpica ha il fondo bianco, senza bordo. Nel centro si trova il simbolo olimpico nei suoi cinque colori. Il disegno e le proporzioni devono essere quelle della bandiera presentata da Pierre de Coubertin al Congresso di Parigi nel 1914.

14 - Motto olimpico *

Il motto olimpico "Citius, Altius, Fortius" esprime il messaggio che il C.I.O. rivolge a tutti coloro che appartengono al Movimento olimpico, invitandoli a eccellere in conformità dello spirito olimpico.

15 - Emblema olimpico *

1. Un emblema olimpico è un disegno che associa gli anelli olimpici ad un altro elemento distintivo.
2. Il disegno di ogni emblema olimpico deve essere sottoposto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per essere approvato. Tale approvazione deve essere precedente a qualsiasi utilizzazione del detto emblema.

16 - Inno olimpico *

L'inno olimpico è quello approvato dal C.I.O. nella sua 55a Sessione tenuta a Tokyo ne 1958 e la cui partizione è depositata alla sede del C.I.O..

17 - Diritti sul simbolo, la bandiera, il motto e l' inno olimpici. *

Tutti i diritti sul simbolo, la bandiera, il motto e l'inno olimpico appartengono esclusivamente al C.I.O.

*NORME DI APPLICAZIONE
PER LE REGOLE 12,13,14,15, 16 E 17*

- 1
 - 1.1. Il C.I.O. può prendere tutti provvedimenti atti ad ottenere la protezione giuridica, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, del simbolo, della bandiera, del motto e dell'inno olimpico.
 - 1.2. Anche se la legge nazionale o la registrazione di un marchio attribuisce ad un C.N.O. la protezione del simbolo olimpico, detto C.N.O. potrà esercitare i diritti che ne derivano soltanto in conformità delle istruzioni ricevute dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. Ogni C.N.O. è responsabile davanti al C.I.O. del rispetto nel proprio Paese delle Regole 12,13,14,15, 16 e 17 e relativi testi di applicazione. Esso prenderà i provvedimenti atti ad impedire qualsiasi utilizzazione del simbolo, della bandiera, del motto o dell'inno olimpici contraria a tali regole o alle loro norme di applicazione. Si sforzerà di ottenere la protezione dei termini "Olimpico" e "Olimpiade" a beneficio del C.I.O.
3. Un C.N.O. può chiedere in qualsiasi momento l'assistenza del C.I.O. per ottenere la sopraccitata protezione del simbolo, della bandiera, del motto e dell'inno olimpici, nonché per comporre i litigi che potrebbero sorgere a tale proposito con terzi.
4. I C.N.O. possono utilizzare il simbolo, la bandiera, il motto e l'inno olimpico soltanto nell'ambito delle proprie attività senza scopo di lucro, a condizione che tale uso contribuisca allo sviluppo del Movimento Olimpico e non danneggi la sua dignità e a condizione che i C.N.O. interessati abbiano ottenuto in precedenza l'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

5. Il C.I.O. incoraggia, in collaborazione con i C.N.O. dei Paesi interessati, l'utilizzazione del simbolo olimpico sui francobolli emessi, dalle autorità nazionali competenti in collegamento con il C.I.O.; a tale effetto, il C.I.O. può autorizzare l'utilizzo del simbolo olimpico alle condizioni stabilite dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.
6. Il C.I.O. può creare uno o più simboli olimpici ed utilizzarli come meglio crede.
- 7.
- 7.1. Un emblema olimpico può essere creato da un C.N.O. o da un C.O.J.O..
- 7.2. La Commissione Esecutiva del C.I.O. può approvare il disegno di un emblema olimpico se considera che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale emblema e il simbolo olimpico o altri simboli olimpici.
- 7.3. La superficie coperta dal simbolo olimpico inserito in un emblema olimpico non dovrà oltrepassare il terzo della superficie totale dell'emblema. Inoltre, il simbolo olimpico inserito in un emblema olimpico deve apparire nella sua interezza e non deve essere in alcun modo modificato.
- 7.4. A complemento di quanto sopra, l'emblema olimpico di un C.N.O. deve soddisfare le seguenti condizioni:
- 7.4.1. l'emblema dovrà essere disegnato in modo tale da potere essere chiaramente identificato con il Paese del C.N.O. interessato;
- 7.4.2. l'elemento distintivo dell'emblema non potrà essere limitato al solo nome - o abbreviazione - del Paese del C.N.O. interessato;
- 7.4.3. l'elemento distintivo dell'emblema non deve fare riferimento né ai Giochi Olimpici né ad una data o manifestazione specifica che ne implicherebbe un limite nel tempo;
- 7.4.4. l'elemento distintivo dell'emblema non dovrà comprendere motti, designazioni o altre espressioni generiche che diano l'impressione di essere a carattere universale o internazionale.
- 7.5. Oltre alle disposizioni di cui ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sopraccitati, l'emblema olimpico di un C.O.J.O. deve soddisfare le seguenti condizioni:
- 7.5.1. l'emblema dovrà essere disegnato in modo da essere chiaramente identificato come legato ai Giochi Olimpici organizzati dal C.O.J.O. interessato;
- 7.5.2. l'elemento distintivo dell'emblema non potrà essere limitato al solo nome - o abbreviazione del Paese del C.O.J.O. interessato;
- 7.5.3. l'elemento distintivo dell'emblema non dovrà comprendere motti, designazioni o altre espressioni generiche che possano dare l'impressione di essere a carattere universale o internazionale.

- 7.6. Un emblema olimpico approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sopraccitate manterrà la propria validità.
- 7.7. Ogni volta e ovunque ciò sia possibile, l'emblema olimpico del C.N.O. deve potere essere registrato dal C.N.O. nel proprio Paese (e quindi godere di protezione giuridica). Il C.N.O. effettuerà tale registrazione entro sei mesi dall'approvazione di tale emblema da parte della Commissione Esecutiva del C.I.O. e fornirà al C.I.O. la prova di detta registrazione. L'approvazione di un emblema olimpico da parte della Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà essere annullata se i C.N.O. interessati non prendono tutte le misure atte a proteggere il proprio emblema olimpico e non informano il C.I.O. di tale protezione. I C.O.J.O. devono ugualmente proteggere il loro emblema olimpico, nel modo sopra specificato, nel proprio Paese e negli altri Paesi, secondo quanto deciso in accordo con la Commissione Esecutiva del C.I.O. Nessuna protezione giuridica ottenuta dai C.N.O. e dai C.O.J.O. potrà essere invocata contro il C.I.O.
8. L' utilizzazione del simbolo, della bandiera, della fiamma, del motto e dell'inno olimpici a scopi pubblicitari, commerciali o a scopo di lucro, qualunque essi siano, è rigorosamente riservata al C.I.O.
9. L'utilizzazione di un emblema olimpico a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, deve avvenire in conformità delle condizioni stabilite ai successivi paragrafi 10 e 11.
10. Un C.N.O. o un C.O.J.O. che desideri utilizzare il proprio emblema olimpico a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, sia direttamente, sia tramite terzi, deve rispettare le presenti norme di applicazione e farle rispettare da detti terzi.
11. Tutti i contratti o accordi, ivi compresi quelli conclusi da un C.O.J.O., dovranno essere firmati o approvati dal C.N.O. interessato e saranno regolati dai seguenti principi:
- 11.1 l'utilizzazione dell'emblema olimpico di un C.N.O. è unicamente valida nel Paese di detto C.N.O.; tale emblema, nonché tutti gli altri simboli, emblemi, marchi o designazioni di un C.N.O. che si riferiscono all'Olimpismo non potranno essere utilizzati a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, nel Paese di un altro C.N.O. senza il consenso preliminare di quest'ultimo;
- 11.2. nello stesso modo, l'emblema olimpico di un C.O.J.O., nonché tutti gli altri simboli, emblemi, marchi o designazioni di un C.O.J.O. che si riferiscano all'Olimpismo, non potranno essere utilizzati a fini pubblicitari, commerciali o di lucro, qualunque essi siano, nel Paese di un C.N.O. senza previo consenso scritto di quest'ultimo;
- 11.3. in tutti i casi, la durata di validità di un contratto concluso da un C.O.J.O. non potrà oltrepassare la data del 31 Dicembre dell'anno dei relativi Giochi Olimpici;
- 11.4. l'utilizzazione di un emblema olimpico deve contribuire a sviluppare il Movimento Olimpico e non deve danneggiarne la dignità; l'associazione, sotto qualsiasi forma, tra un emblema olimpico e prodotti o servizi è vietata se è incompatibile con i principi fondamentali della Carta Olimpica o il ruolo del C.I.O. enunciato in detta Carta;
- 11.5. su richiesta del C.I.O., un C.N.O. o un C.O.J.O. fornirà copia di qualsiasi contratto dagli stessi conclusi.

12. Il simbolo olimpico e gli emblemi olimpici del C.I.O. possono essere sfruttati dal C.I.O. o da una persona da lui stesso autorizzata, nel Paese di un C.N.O. a condizione che le seguenti prescrizioni siano rispettate:
 - 12.1. per tutti i contratti di patrocinio ("sponsorship"), di fornitura e per tutte le altre iniziative commerciali escluse quelle indicate al successivo paragrafo 12.2, vige la condizione che questi non danneggino gravemente gli interessi del C.N.O. interessato e che la decisione relativa venga presa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. in accordo con il C.N.O., al quale spetterà una parte del ricavo netto che ne deriva;
 - 12.2. per tutti i contratti di licenza, la condizione è che il C.N.O. riceva la metà di tutti i ricavi netti che ne derivano, dedotte le spese e le tasse. Il C.N.O. dovrà essere informato in precedenza di tale contratto.

A sua esclusiva discrezione, il C.I.O. ha la facoltà di autorizzare le società di diffusione televisiva dei Giochi Olimpici ad utilizzare il simbolo olimpico e gli emblemi olimpici del C.I.O. e dei C.O.J.O. per promuovere la ritrasmissione dei Giochi Olimpici. Le disposizioni di cui ai paragrafi 12.1 et 12.2 delle presenti norme di applicazione non si applicano a tale autorizzazione.

18 - Fiamma olimpica, Fiaccola olimpica, Torcia olimpica

1. La Fiamma olimpica è la fiamma che viene accesa a Olimpia sotto l'autorità del C.I.O.
2. La Fiaccola olimpica è la fiaccola (o la sua copia) nella quale brucia la Fiamma olimpica.
3. Il C.I.O. detiene tutti i diritti, di qualunque tipo essi siano, relativi all'utilizzazione della Fiamma olimpica e di fiaccole o torce olimpiche.

CAPITOLO 2

Il Comitato Olimpico Internazionale C.I.O.

19 - Stato giuridico

1. Il C.I.O. è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, costituito come associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale svizzero e la cui durata è illimitata.
2. Il C.I.O. ha sede a Losanna, in Svizzera.
3. La missione del C.I.O. è quella di dirigere il Movimento Olimpico in conformità della Carta Olimpica.
4. Le decisioni del C.I.O., prese sulla base delle disposizioni della Carta Olimpica, sono definitive. Le controversie provenienti dalla loro applicazione o interpretazione potranno essere risolte unicamente dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e, in alcuni casi, a mezzo di Arbitrato, davanti il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

20 - Membri*

1. Composizione del C.I.O. - Reclutamento, elezione, ricevimento e statuto dei membri del C.I.O.
 - 1.1. I membri del C.I.O. sono tutti persone fisiche. Il C.I.O. comprende in particolare tra i propri membri atleti in attività nonché Presidenti o dirigenti al più alto livello delle FI e dei C.N.O.. Il numero di membri del C.I.O. non può eccedere il totale di 115, con riserva delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 2.8 delle norme di applicazione della presente regola.
 - 1.2. Il C.I.O. recluta ed elegge i suoi membri tra le personalità che ritiene qualificate, in conformità con le norme di applicazione della presente regola.
 - 1.3. Il C.I.O. accoglie i suoi nuovi membri durante una cerimonia nel corso della quale essi accettano di adempiere ai loro obblighi prestando il seguente giuramento: *"Essendo stato ammesso(a) all'onore di fare parte del C.I. O. e di rappresentarlo, e dichiarandomi cosciente delle responsabilità che mi incombono a tale titolo, mi impegno a servire il Movimento Olimpico con tutti i miei mezzi, a rispettare e fare rispettare tutte le disposizioni della Carta Olimpica e le decisioni del C.I.O., che considero senza appello da parte mia, a conformi al Codice etico, a rimanere estraneo(a) a qualsiasi influenza politica o commerciale, nonché a considerazioni di razza o di religione, a lottare contro ogni altra forma di discriminazione ed a difendere in ogni circostanza gli interessi del C.I.O. e quelli del Movimento Olimpico"*.
 - 1.4. I membri del C.I.O. sono i suoi rappresentanti.

1.5. I Membri del C.I.O. non possono accettare da governi, organizzazioni o altre persone giuridiche o fisiche alcun mandato suscettibile di vincolare o di ostacolare la libertà delle proprie azioni e del proprio voto.

1.6. I membri del C.I.O. non rispondono personalmente dei debiti e obbligazioni del C.I.O.

2. Obblighi

Gli obblighi di ogni Membro del C.I.O. sono i seguenti:

- 2.1. partecipare alle Sessioni del C.I.O.;
- 2.2. partecipare ai lavori delle commissioni del C.I.O. nelle quali sia stato nominato;
- 2.3. aiutare lo sviluppo del Movimento Olimpico;
- 2.4. seguire, a livello locale, l'applicazione dei programmi del C.I.O., inclusi quelli della Solidarietà Olimpica;
- 2.5. informare il Presidente del C.I.O. almeno una volta all'anno sullo sviluppo del Movimento Olimpico e sulle sue necessità;
- 2.6. informare senza indugio il Presidente del C.I.O. su qualsiasi avvenimento che potrebbe ostacolare l'applicazione della Carta Olimpica o ledere in qualsiasi altro modo il Movimento Olimpico;
- 2.7. conformarsi in ogni circostanza al Codice Etico previsto alla regola 25;
- 2.8. svolgere gli altri compiti che gli vengano assegnati dal Presidente, compreso in caso di necessità, quello di rappresentare il C.I.O. in un Paese o territorio, o presso una organizzazione.

3. Cessazione

- 3.1. Un membro del C.I.O. può ritirarsi in qualsiasi momento presentando al Presidente del C.I.O. le proprie dimissioni per iscritto. Prima di prendere atto delle sue dimissioni, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può chiedere di ascoltare il membro dimissionario.
- 3.2. Un membro del C.I.O. perde senza altra formalità la propria qualità di membro se non è rieletto in conformità con il paragrafo 2.6 delle norme di applicazione della presente regola.
- 3.3. Un membro del C.I.O. deve ritirarsi al più tardi alla fine dell'anno solare nel corso del quale abbia raggiunto l'età di 70 anni, salvo le disposizioni transitorie previste al paragrafo 2.8 delle norme di applicazione della presente regola.
- 3.4. Perde altresì la sua qualità di membro:

- 3.4.1. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura a titolo di atleta in attività, in applicazione del paragrafo 2.2.1 delle norme di applicazione della presente regola, con effetto immediato, dal momento in cui non è più membro della Commissione degli atleti del C.I.O.
- 3.4.2. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura legata ad una carica in seno ad una delle organizzazioni enunciate al paragrafo 2.2.2 e 2.2.3 delle norme di applicazione della presente regola, con effetto immediato, dal momento in cui egli cessa di esercitare tale carica.
- 3.5. Un membro del C.I.O. che sia stato eletto a seguito di una candidatura proposta in applicazione del paragrafo 2.2.4 delle norme di applicazione per la presente regola può essere considerato come dimissionario se non ha più la propria residenza o il centro principale dei propri interessi nel Paese menzionato a fronte del proprio nome nell'Albo dei membri previsto al paragrafo 5 della presente regola. In tale caso, la perdita della qualità di membro sarà constatata con decisione della Sessione del C.I.O.
- 3.6. Un membro del C.I.O. è considerato come dimissionario e perde quindi senza altra dichiarazione da parte sua la qualità di membro se, salvo in caso di forza maggiore, durante due anni consecutivi, non assiste alle Sessioni o non prende alcuna parte attiva ai lavori del C.I.O. In tale caso, la perdita della qualità di membro sarà constatata con decisione della Sessione del C.I.O.
- 3.7. Un membro, un membro onorario o un membro d'onore del C.I.O. può essere escluso con una decisione della Sessione del C.I.O., se ha tradito il suo giuramento o se la Sessione del C.I.O. ritiene che quel membro ha trascurato o intenzionalmente compromesso gli interessi del C.I.O., o che in qualche modo ha agito in maniera riprovevole.
- 3.8. Le decisioni di esclusione di un membro, di un membro onorario o di un membro d'onore del C.I.O. sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti alla Sessione, su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O.. Il Membro in questione potrà esporre il proprio caso e comparire di persona a tale scopo davanti alla Sessione del C.I.O..
La Commissione Esecutiva del C.I.O. può privare il membro in questione di tutti o parte dei diritti, prerogative e funzioni legati alla sua qualità di membro, e ciò fino alla decisione della Sessione del C.I.O. sulla proposta di esclusione.
Un membro, un membro onorario o un membro d'onore escluso dal C.I.O. non può essere membro di un C.N.O., di una associazione di C.N.O. o di un C.O.J.O.; egli non può in alcun caso diventare nuovamente membro, membro onorario o membro d'onore del C.I.O.

4. Membri onorari - membri d'onore

- 4.1. Un membro del C.I.O. che ne esce dopo averla servito per almeno dieci anni e che gli abbia reso dei servizi eccezionali, può, su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., essere eletto membro onorario del C.I.O. I membri onorari sono invitati ad assistere ai Giochi Olimpici, ai Congressi olimpici ed alle Sessioni del C.I.O. ove un posto è riservato ad ognuno di loro; esprimono il loro punto di vista quando il Presidente del C.I.O. lo richiede. Essi non hanno più il diritto di voto.

- 4.2. Su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., il C.I.O. può eleggere a titolo di membri d'onore alte personalità esterne al C.I.O. che abbiano reso servizi particolarmente eminenti. I membri d'onore non hanno diritto al voto. Essi sono invitati ad assistere ai Giochi Olimpici e ai Congressi olimpici, ove un posto è loro riservato. Il Presidente del C.I.O. può inoltre invitarli ad assistere ad altre manifestazioni o riunioni del C.I.O.

5. Albo dei Membri

La Commissione Esecutiva del C.I.O. tiene aggiornato un Albo di tutti i membri del C.I.O., compresi i membri onorari e i membri d'onore. Se l'elezione di un membro è avvenuta a seguito di una candidatura a titolo di atleta in attività, in applicazione del paragrafo 2.2.1 delle norme di applicazione della presente regola, o se tale candidatura è legata ad una carica esercitata in seno ad una delle organizzazioni enunciate ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3 delle menzionate norme di applicazione, tale circostanza è menzionata nell'Albo.

NORME DI APPLICAZIONE PER LA REGOLA 20

1. Eleggibilità

- 1.1. Sono eleggibili al titolo di membro del C.I.O. tutte le persone fisiche di età di almeno 18 anni, la cui candidatura è presentata in conformità al successivo paragrafo 2.1., riempie le condizioni enunciate al suddetto paragrafo 2.1., è esaminata dalla Commissione Candidature e la cui elezione è proposta alla Sessione dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

I membri del C.I.O. sono eletti per la durata di otto anni, in conformità alle disposizioni delle presenti norme di applicazione; sono rieleggibili, secondo quanto indicato al paragrafo 3.3. della regola 20.

2. Procedura di elezione dei membri del C.I.O.

2.1. Presentazione delle candidature in vista dell'elezione a titolo di membro del C.I.O.

In vista dell'elezione al titolo di membro del C.I.O., le persone e le organizzazioni qui di seguito specificate hanno il diritto di presentare una o più candidature.

- I membri del C.I.O.: ogni membro del C.I.O. ha il diritto di presentare una o più candidature all'elezione al titolo di membro del C.I.O.

- La Commissione Atleti del C.I.O.: la Commissione Atleti del C.I.O. ha il diritto di presentare una o più candidature all'elezione a titolo di membro del C.I.O.

- Le Federazioni Internazionali degli sport olimpici: l'Associazione delle Federazioni Internazionali Olimpiche estive (ASOIF), l'Associazione delle Federazioni Internazionali degli sport invernali (AIWF) nonché tutte le Federazioni Internazionali membro dell'ASOIF o dell'AIWF hanno il diritto di presentare una o più candidature all'elezione a titolo di membro del C.I.O.

- I Comitati Nazionali Olimpici: l'Associazione dei Comitati Olimpici (AC.N.O.), l'Associazione dei Comitati Olimpici dell'Africa (AC.N.O.A), i Comitati Olimpici Europei (C.O.E.), il Consiglio Olimpico dell'Asia (OCA), l'Organizzazione Sportiva Pan americana (ODEPA) e i Comitati Nazionali dell'Oceania (ONOC), nonché tutti i C.N.O. riconosciuti dal C.I.O. hanno il diritto di presentare una o più candidature all'elezione al titolo di membro del C.I.O.

Per essere ammissibile, la candidatura deve essere presentata in forma scritta al Presidente del C.I.O. Deve inoltre imperativamente riempire le condizioni stabilite al successivo paragrafo 2.2.

2.2. Condizioni che devono riempire le candidature

La persona o l'organizzazione menzionata al precedente paragrafo 2.1. che presenta una o più candidature in vista dell'elezione a titolo di membro del C.I.O. in applicazione dei successivi paragrafi 2.2.1, 2.2.2 o 2.2.3, deve chiaramente indicare, per ogni candidatura, se il candidato è proposto a titolo di atleta in attività, in applicazione al successivo paragrafo 2.2.1, o se la candidatura è legata ad una carica che il candidato svolge nell'ambito di una delle organizzazioni enunciate ai successivi paragrafi 2.2.2 o 2.2.3.

2.2.1. Se il candidato è proposto a titolo di atleta in attività secondo il paragrafo 1.1 della regola 20, egli dovrà essere un atleta membro della Commissione Atleti del C.I.O. Detto atleta membro deve essere stato eletto o nominato alla Commissione Atleti del C.I.O. al più tardi in occasione dell'edizione dei Giochi dell'Olimpiade o dei Giochi Olimpici Invernali che segue l'ultima edizione dei Giochi alla quale l'atleta ha partecipato.

Nel presentare una o più candidature, la Commissione Atleti del C.I.O. dovrà rispettare una giusta proporzione tra i candidati atleti degli sport estivi e i candidati atleti degli sport invernali. Il totale dei membri eletti in seguito a tali candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O., non può eccedere il numero di 15.

2.2.2. Qualora la candidatura sia proposta come legata ad una carica nell'ambito di una F.I. o di un'associazione di F.I., il candidato dovrà ricoprire la carica di Presidente di una F.I., dell'ASOIF o dell'AIWF, o una carica esecutiva o dirigenziale al massimo livello nell'ambito di una di queste organizzazioni. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 15.

2.2.3. Qualora la candidatura sia proposta come legata ad una carica nell'ambito di un C.N.O. o di un'associazione mondiale o continentale di C.N.O., il candidato dovrà ricoprire la carica di Presidente di un C.N.O., de l'AC.N.O., dell'AC.N.O.A, dei C.O.E., dell'O.C.A., dell'ODEPA o dell'O.N.O.C., o una carica Esecutiva o dirigenziale al massimo livello nell'ambito di una di queste organizzazioni. Non vi può essere più di un membro eletto per Paese sulla base di queste candidature. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 15.

2.2.4. Ogni altra proposta di candidatura dovrà riguardare una personalità avente la cittadinanza di un Paese nel quale egli ha la propria residenza o il centro principale dei propri interessi, e nel quale esista un C.N.O. riconosciuto dal C.I.O. Non vi può essere più di un membro eletto per Paese sulla base di queste candidature. Il totale dei membri eletti in seguito a queste candidature e che siedono simultaneamente al C.I.O. non può eccedere il numero di 70.

2.3. Commissione Candidature

2.3.1. Sarà costituita una Commissione Candidature composta di sette membri, di cui tre membri scelti dalla Commissione Etica del C.I.O., tre membri scelti dalla Sessione del C.I.O., e un membro scelto dalla Commissione Atleti. I membri della Commissione Candidature sono eletti per un periodo di quattro anni; essi sono rieleggibili.

2.3.2 La Commissione Candidature ha il compito di esaminare ogni candidatura in conformità al successivo paragrafo 2.4.2 e di redigere a beneficio della Commissione Esecutiva del C.I.O. un rapporto scritto su ogni candidatura.

2.3.3. La Commissione Candidature si gestisce autonomamente. Essa nomina il proprio presidente e un segretario; quest'ultimo può essere scelto al di fuori dei membri della Commissione.

2.4. Esame delle candidature da parte della Commissione Candidature

2.4.1. Quando riceve una candidatura, il Presidente del C.I.O. la trasmette al presidente della Commissione Candidature, il quale ordina immediatamente l'apertura di un fascicolo. Salvo per circostanze eccezionali, ogni fascicolo ricevuto dal presidente della Commissione Candidature al più tardi tre mesi prima della data di apertura della Sessione del C.I.O. la più vicina, deve essere trattato in modo che la Commissione Esecutiva possa sottoporre una proposta in tempo utile alla detta Sessione.

2.4.2. Quando riceve una candidatura trasmessa dal Presidente del C.I.O., il presidente della Commissione Candidature ne informa immediatamente tutti i membri della Commissione Candidature e li consulta in proposito; la Commissione Candidature raccoglie tutte le informazioni utili sul candidato, in particolare sulla sua situazione professionale ed economica, nonché sulla sua carriera e le sue attività sportive; la Commissione può chiedere al candidato delle referenze di personalità presso le quali informarsi; la Commissione può invitare il candidato ad un colloquio.

2.4.3. La Commissione verifica l'origine di ogni candidatura nonché, se è il caso, la qualità di atleta in attività o la carica alla quale è legata la candidatura.

2.4.4. Quando ritiene di aver raccolto tutte le informazioni utili, la Commissione Candidature prepara per la Commissione Esecutiva del C.I.O. un rapporto scritto motivato nel quale indica se, a suo parere, il candidato possieda o no le qualità richieste per essere eletto membro del C.I.O. Inoltre, se si tratta di una candidatura a titolo di atleta in attività in applicazione del precedente paragrafo 2.2.1, o se la candidatura è legata ad una carica nell'ambito di una delle organizzazioni enunciate ai predetti paragrafi 2.2.2 e 2.2.3, la Commissione Candidature lo specifica nel proprio rapporto.

2.5. Procedura davanti alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2.5.1. La Commissione Esecutiva del C.I.O. è la sola competente per proporre una candidatura alla Sessione.

2.5.2. Durante la seduta che segue il ricevimento di un rapporto della Commissione Candidature, la Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo aver preso conoscenza del contenuto del predetto rapporto, decide di proporre o di non proporre il candidato all'elezione a titolo di membro del C.I.O. La Commissione Esecutiva può decidere di ascoltare i candidati se lo ritiene necessario. In caso di proposta per l'elezione, la Commissione Esecutiva sottopone alla Sessione, al più tardi trenta giorni prima dell'inizio di quest'ultima, una proposta scritta alla quale viene allegato il rapporto della Commissione Candidature. La Commissione Esecutiva menziona l'origine di ogni candidatura e, nel caso, indica se si tratta di una candidatura a titolo di atleta in attività in applicazione del predetto paragrafo 2.2.1 o se la candidatura è legata ad una carica nell'ambito di una delle organizzazioni enunciate ai precedenti paragrafi 2.2.2 e 2.2.3. La Commissione Esecutiva può proporre più candidature all'elezione di un solo membro.

2.6 Procedura davanti alla Sessione del C.I.O.

2.6.1 La Sessione del C.I.O. è la sola competente per eleggere i membri del C.I.O.

2.6.2 Le candidature per l'elezione a titolo di membro del C.I.O. proposte dalla Commissione Esecutiva sono sottoposte al voto della Sessione;

quest'ultima vota a scrutinio segreto; prende le sue decisioni alla maggioranza dei votanti.

2.6.3 Il presidente della Commissione Candidature può comunicare alla Sessione il parere della Commissione Candidature.

2.7. Procedura di rielezione

La procedura di rielezione, per una durata di otto anni di un membro del C.I.O. rieleggibile, si svolge secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6.; la procedura può essere accelerata e semplificata.

2.8. Disposizioni transitorie

I diritti acquisiti dei membri del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) sono così mantenuti:

2.8.1. Un membro del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) deve ritirarsi alla fine dell'anno solare nel corso del quale raggiunge l'età di 80 anni, salvo se è stato eletto prima dell'anno 1966. Se un membro raggiunge questo limite di età nel corso del suo mandato di Presidente, vice- presidente o membro della Commissione Esecutiva del C.I.O., il ritiro prenderà effetto alla fine della seguente Sessione del C.I.O.

2.8.2. Inoltre, i membri del C.I.O. la cui elezione ha preso effetto prima della data di apertura della 110a Sessione del C.I.O. (11 dicembre 1999) e che non abbiano raggiunto il limite di età secondo il precedente paragrafo

2.8.1 sono sottoposti a rielezione da parte della Sessione del C.I.O., per un terzo nel 2007, per un terzo nel 2008 e per un terzo nel 2009 alle condizioni stabilite al paragrafo 2.6 del presente testo di applicazione. La determinazione dei membri così ripartiti avverrà per sorteggio durante la 111a Sessione del C.I.O.

2.8.3. In occasione dei Giochi dell'Olimpiade nel 2000, otto atleti saranno eletti alla Commissione Atleti del C.I.O. I quattro membri che otterranno il maggior numero di voti saranno eletti per un mandato di otto anni e i quattro membri seguenti nell'ordine dei voti ottenuti saranno eletti per un mandato di quattro anni.

2.8.4. In occasione dei Giochi Olimpici invernali del 2002, quattro atleti saranno eletti alla Commissione Atleti del C.I.O. I due membri che otterranno il maggior numero di voti saranno eletti per un mandato di otto anni e i due membri seguenti nell'ordine dei voti ottenuti saranno eletti per un mandato di quattro anni.

2.8.5. Nel caso di membri della Commissione Atleti del C.I.O. eletti in quanto membri del C.I.O. in occasione della 110a Sessione del C.I.O., il loro mandato scadrà immediatamente dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi dell'Olimpiade o dei Giochi Olimpici invernali quattro anni dopo

la data della loro elezione in quanto membri della Commissione Atleti del C.I.O.

2.8.6. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5.2 e 2.6.2 si applicano all'elezione degli atleti in attività soltanto dopo il 1° Gennaio 2000.

2.8.7. Fino al 31 dicembre 2003, il numero dei membri del C.I.O. potrà raggiungere il totale di 130.

21 - Organizzazione

Gli organi del C.I.O. sono:

1. la Sessione
2. la Commissione Esecutiva,
3. il Presidente.

4. In caso di dubbio quanto alla competenza di uno degli organi del C.I.O., l'espressione "C.I.O.", utilizzata senza altra precisazione o aggiunta, deve intendersi come significante la "Sessione", fermo restando la delega di poteri eventualmente attribuiti alla Commissione Esecutiva.

22 - Sessioni

1. Un'assemblea generale dei Membri del C.I.O., denominata Sessione, si riunisce almeno una volta l'anno. Una Sessione straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri.

2. La sede della Sessione è stabilito dal C.I.O., quello della Sessione straordinaria dal Presidente. Le convocazioni delle Sessioni o delle Sessioni straordinarie saranno inviate dal Presidente almeno un mese prima della riunione, accompagnate dall'ordine del giorno.

3. L'organizzazione della Sessione, incluso tutti gli aspetti finanziari ad essa collegati, è regolata dalla "Guida per l'organizzazione delle Sessioni" ed ogni altra comunicazione emessa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

4. La Sessione è l'organo supremo del C.I.O. Adotta, modifica e interpreta la Carta Olimpica. Le sue decisioni sono definitive. Su proposta della Commissione Esecutiva del C.I.O., elegge i membri del C.I.O.

5. La Sessione ha la facoltà di delegare poteri alla Commissione Esecutiva.

23 - Commissione Esecutiva



La Commissione Esecutiva è composta dal Presidente, da quattro Vice Presidenti e da dieci altri membri. La scelta dei suoi membri rifletterà la composizione della Sessione.

Ad ogni elezione, la Sessione vigilerà sul rispetto del predetto principio.

2. Elezione

Tutti i membri della Commissione Esecutiva sono eletti dalla Sessione, con scrutinio segreto, alla maggioranza dei votanti.

3. Durata delle cariche

3.1. La durata del mandato del Presidente è fissata alla regola 24. La durata dei mandati dei Vice Presidenti e dei dieci altri membri della Commissione Esecutiva è di quattro anni.

3.2. I Membri della Commissione Esecutiva iniziano il loro mandato alla fine della Sessione nella quale sono stati eletti; dal momento della loro elezione possono tuttavia assistere, con voto consultivo, alle riunioni della Commissione Esecutiva; il loro mandato cessa alla fine dell'ultima Sessione ordinaria che si svolge durante l'anno nel quale scade.

4. Rinnovo delle cariche

4.1. Le condizioni per il rinnovo del mandato del Presidente sono fissate dalla Regola 24.

4.2. Un vice presidente può essere rieletto a tale carica soltanto dopo un intervallo minimo di quattro anni. Inoltre, un vice presidente non può essere rieletto in seno alla Commissione Esecutiva nei quattro anni che seguono la scadenza del suo mandato, salvo per la carica di Presidente.

4.3. Un membro della Commissione Esecutiva che non sia il Presidente o uno dei quattro Vice Presidenti non può essere rieletto in seno a tale Commissione nei quattro anni che seguono la scadenza del proprio mandato, ad eccezione per la carica di Presidente o di Vice Presidente.

5. Cariche vacanti

5.1. Il caso di vacanza della Presidenza è trattato alla Regola 24.

5.2. In caso di vacanza di una Vice Presidenza, il C.I.O. elegge un nuovo Vice Presidente nel corso della Sessione successiva. Il nuovo Vice Presidente termina il mandato di colui che sostituisce ed è quindi immediatamente rieleggibile a qualsiasi altra carica della Commissione Esecutiva.

5.3. In caso di vacanza di un'altra carica in seno alla Commissione Esecutiva, il C.I.O. elegge un nuovo membro della Commissione Esecutiva nel corso della Sessione successiva. Il nuovo membro termina il mandato di colui che sostituisce ed è quindi immediatamente rieleggibile a qualsiasi altra carica della Commissione Esecutiva.

6. Poteri e funzioni

La Commissione Esecutiva gestisce gli affari del C.I.O. e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- 6.1. veglia che la Carta Olimpica venga rispettata;
- 6.2. si assume la responsabilità suprema dell'amministrazione del C.I.O.;
- 6.3. approva l'organizzazione interna del C.I.O., il suo organigramma e tutti i regolamenti interni relativi alla propria organizzazione;
- 6.4. è responsabile della gestione finanziaria del C.I.O. e prepara un rapporto annuale;
- 6.5. presenta alla Sessione un rapporto su ogni proposta di modifica di una Regola o di Norme di applicazione;
- 6.6. sottopone alla Sessione del C.I.O. i nomi delle persone che raccomanda per l'elezione in seno al C.I.O.;
- 6.7. dirige la procedura di accettazione e di selezione delle candidature all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- 6.8. crea e attribuisce le onorificenze del C.I.O.;
- 6.9. fissa l'ordine del giorno delle sessioni del C.I.O.;
- 6.10. su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale e il Segretario Generale e ne decide il licenziamento. Il Presidente decide delle loro promozioni, sanzioni ed emolumenti.
- 6.11. gli è affidato l'archivio del C.I.O.;
- 6.12. emana nella forma che ritiene più adatta (codici, regolamenti, norme, direttive, guide, istruzioni), tutte le disposizioni necessarie all'applicazione della Carta Olimpica e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- 6.13. svolge tutti gli altri compiti che le sono assegnati dalla Sessione. La Commissione Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della maggioranza dei propri membri.

24 - Il Presidente

1. Il C.I.O. elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i propri membri per un periodo di otto anni, rinnovabile una sola volta per quattro anni. Le candidature sono dichiarate tre mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale si svolgerà l'elezione.
2. Salvo nel caso previsto al successivo paragrafo 3, il Presidente viene eletto dalla Sessione che si riunisce nel corso del secondo anno dell'Olimpiade.

3. Qualora il Presidente si trovi nell'incapacità di assolvere ai compiti del proprio incarico, il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tale funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente, durante la successiva Sessione del C.I.O. Il nuovo Presidente termina il mandato del Presidente che sostituisce. Il Presidente è quindi immediatamente rieleggibile in conformità del sopraccitato paragrafo 1.

4. Il Presidente presiede tutte le attività del C.I.O. e lo rappresenta in maniera permanente.

5. Il Presidente costituirà delle commissioni permanenti o ad hoc, nonché dei gruppi di lavoro ogni qual volta ve ne sia la necessità; ne stabilirà i compiti e ne designerà i membri; il Presidente deciderà altresì dello scioglimento di tali commissioni e dei gruppi di lavoro quando ritiene che abbiano assolto al loro compito. Nessuna riunione di una commissione o di un gruppo di lavoro potrà svolgersi senza il previo benestare del Presidente del C.I.O. Il Presidente è membro di diritto di tutte le commissioni e di tutti i gruppi di lavoro e avrà diritto al posto di onore quanto assiste ad una di tali riunioni. Sarà costituita una Commissione Atleti, la cui maggioranza sarà formata da atleti eletti dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici. L'elezione di svolgerà in occasione dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali secondo un regolamento stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. in accordo con la Commissione degli Atleti, e che sarà trasmesso alle FI e ai C.N.O. un anno prima dell'edizione dei Giochi Olimpici nel corso del quale avrà luogo tale elezione.

25 - Commissione Etica del C.I.O. Provvedimenti e sanzioni

1. Una Commissione Etica del C.I.O. è incaricata di definire e aggiornare un insieme di principi etici comprendente un Codice etico basato sui valori e i principi difesi nella Carta Olimpica. Essa indaga inoltre sulle denunce presentate in relazione alla non osservanza di tali principi etici, compreso nei casi di violazione del Codice etico ed eventualmente propone sanzioni alla Commissione Esecutiva.

2. I provvedimenti e le sanzioni che possono essere presi dalla Sessione o dalla Commissioni Esecutiva sono i seguenti:

2.1. Nell'ambito del Movimento Olimpico :

2.1.1. nei confronti dei membri onorari del C.I.O.:

- a) il biasimo, pronunciato dalla Commissione Esecutiva;
- b) la sospensione per un periodo determinato, pronunciata dalla Commissione Esecutiva. La sospensione può estendersi a tutti o parte dei diritti, prerogative e funzioni legate alla qualità di membro.

Le sanzioni possono essere pronunciate nei confronti di membri o membri onorari del C.I.O., i quali per il loro comportamento arrecano danno agli interessi del C.I.O. I provvedimenti e le sanzioni sopraccitati possono essere cumulati. Su decisione della Commissione Esecutiva, il membro o il membro onorario in questione può essere privato totalmente o in parte dei diritti, prerogative e funzioni legati alla sua qualità di membro, e ciò durante tutta la durata dell'inchiesta disciplinare condotta nei suoi confronti.

L'esclusione di un membro, di un membro onorario o di un membro d'onore è regolata dalle Regole 20.3.7. e 20.3.8.

2.1. nei confronti delle FI:

- a) ritiro dal programma dei Giochi Olimpici:
- di uno sport (Sessione)
 - di una disciplina (Commissione Esecutiva) o
 - di una gara (Commissione Esecutiva);

b) revoca del loro riconoscimento (Sessione);

1.1.2. nei confronti delle associazioni di FI, revoca del loro riconoscimento (Sessione);

1.1.3. nei confronti dei C.N.O.:

a) revoca del diritto di iscriverne dei concorrenti ai Giochi Olimpici (Commissione Esecutiva)

b) sospensione (Commissione Esecutiva); in tale ipotesi, la Commissione Esecutiva determina per ogni caso le conseguenze per il C.N.O. interessato e per i suoi atleti;

c) revoca temporanea o permanente del riconoscimento (Sessione); in caso di revoca permanente del riconoscimento, il C.N.O. perde tutti i diritti che gli attribuisce la Carta Olimpica;

d) revoca del diritto di organizzare una Sessione o un Congresso Olimpico (Sessione);

1.1.4. nei confronti delle Associazioni di C.N.O.: revoca del riconoscimento (Sessione);

1.1.5. nei confronti di una Città Ospitante, di un C.O.J.O. o di un C.N.O.: revoca del diritto di organizzare i Giochi Olimpici (Sessione).

2.2. Nell'ambito dei Giochi Olimpici:

2.2.1. nei confronti dei concorrenti individuali o a squadre: non ammissione ai Giochi Olimpici od esclusione dai medesimi, a titolo temporaneo o permanente; in caso di esclusione, tutte le medaglie e tutti i diplomi dovranno essere restituiti al C.I.O. (Commissione Esecutiva);

2.2.2. nei confronti di Ufficiali, Dirigenti e altri membri di una delegazione, di arbitri e membri della giuria: non ammissione ai Giochi Olimpici o esclusione dai medesimi, a titolo temporaneo o permanente (Commissione Esecutiva);

2.2.3. nei confronti di tutte le altre persone accreditate: revoca dell'accreditamento (Commissione Esecutiva);

2.2.4. Nessuna decisione presa nell'ambito dei Giochi Olimpici potrà essere rimessa in causa dopo un lasso di 3 anni a contare dal giorno della cerimonia di chiusura di tali Giochi.

2. Prima di applicare una misura o una sanzione, l'organo competente del C.I.O. potrà pronunciare un avvertimento.

3. individuo, squadra o persona fisica o morale ha il diritto di essere ascoltato dall'organo del C.I.O. competente per prendere una misura o una sanzione. Il diritto di essere ascoltato secondo tale disposizione comprende il diritto di essere informato delle accuse portate a suo carico nonché il diritto di comparire di persona o di presentare la propria difesa per iscritto.

4. ti i provvedimenti o sanzioni decisi dalla Sessione o dalla Commissione Esecutiva dovranno essere notificati per iscritto alla parte interessata.

5. ti provvedimenti o sanzioni sono immediatamente applicabili, salvo se l'organo competente ne decide diversamente.

26 - Procedure

1. Procedura ordinaria

1.1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente più anziano in carica presente, presiede le Sessioni e le riunioni della Commissione Esecutiva. In assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dal membro presente più anziano in carica nella Commissione Esecutiva.

1.2. Il quorum richiesto per una Sessione è della metà del numero totale dei Membri del C.I.O. più uno. Il quorum richiesto per una riunione della Commissione Esecutiva del C.I.O. è di otto membri.

1.3. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei votanti; tuttavia, la maggioranza dei due terzi dei membri del C.I.O. presenti alla Sessione (maggioranza composta di almeno trenta membri) sarà richiesta per la modifica dei Principi Fondamentali e delle Regole. Le Regole e le Norme di Applicazione così modificate sono immediatamente applicabili, salvo se la Sessione ne decide altrimenti. Una questione non inserita all'Ordine del giorno di una Sessione potrà essere discussa se un terzo dei membri lo richiede, o se il Presidente di seduta ne dà l'autorizzazione.

1.4. Ogni membro dispone di un voto. Le astensioni e le schede bianche o nulle non saranno conteggiate per il calcolo della maggioranza richiesta. Non è ammesso il voto per procura. Il voto si svolge a scrutinio segreto se il presidente di seduta decide in tale senso o se almeno un quarto dei membri presenti lo richiede. In caso di parità, decide il presidente di seduta.

1.5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 sopraccitati si applicano a tutte le elezioni, sia che si tratti di persone o di città organizzatrici. Tuttavia se ci sono (o se restano) soltanto due candidati, è dichiarato eletto il candidato che ottiene il maggiore numero di voti.

1.6. Un membro del C.I.O. deve astenersi dal prendere parte ad un voto nelle circostanze seguenti:

a) quando il voto riguarda l'elezione di una città ospitante i Giochi Olimpici, per la quale una città del Paese di cui è cittadino è candidata;

b) quando il voto riguarda la determinazione del luogo di una Sessione, di un Congresso Olimpico o di una riunione o avvenimento per i quali una città o una collettività pubblica del Paese di cui è cittadino è candidata;

c) quando il voto riguarda l'elezione a membro in seno al Comitato Internazionale Olimpico, di un candidato cittadino del medesimo Paese del membro;

d) quando il voto riguarda l'elezione ad una carica in seno alla Commissione Esecutiva o ad altra carica, di un candidato del medesimo Paese del membro;

e) quando il voto riguarda qualsiasi altra questione concernente il Paese o il C.N.O. del Paese di cui è cittadino.

In caso di dubbio, il presidente di seduta decide della partecipazione al voto del membro interessato.

1.7. Il Presidente del C.I.O. stabilisce i regolamenti per tutte le elezioni.

1.8. Ogni questione di procedura riguardante le sedute del C.I.O., che non sia trattata nella Carta Olimpica, verrà risolta dal presidente di seduta.

1.9. Presidente di seduta dichiara la chiusura della seduta.

2. Procedura straordinaria

2.1. In caso di urgenza, il Presidente o la Commissione Esecutiva possono sottoporre una risoluzione al voto per corrispondenza dei Membri del C.I.O. impartendo loro un termine per pronunciarsi. Se il totale delle risposte scritte ricevute entro tale termine non è inferiore alla metà del numero totale dei membri più uno, e se il numero di risposte ricevute in favore della risoluzione proposta raggiunge la maggioranza richiesta, la risoluzione viene adottata. Il risultato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ai membri del C.I.O. Per il calcolo della maggioranza richiesta, se sorge un qualsiasi dubbio per quanto riguarda la validità formale - in particolare a causa di un ritardo postale o in caso di circostanze particolari - o la validità sostanziale di una o più risposte, spetta al Presidente decidere in ultima analisi della validità delle risposte e quindi di tenerne conto.

2.2. Il Presidente del C.I.O. può agire o prendere una decisione qualora le circostanze non permettano alla Sessione o alla Commissione Esecutiva di farlo. Tali azioni o decisioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del competente organo.

2.3. Le risoluzioni, decisioni o azioni adottate secondo la presente procedura non potranno riguardare modifiche della Carta Olimpica.

27 - Lingue

1. Le lingue ufficiali del C.I.O. sono il francese e l'inglese.
2. In tutte le Sessioni del C.I.O. la traduzione simultanea dovrà essere fornita anche in tedesco, spagnolo, russo e arabo.
3. In caso di divergenza tra i testi francese et inglese della Carta Olimpica o in altro documento del C.I.O., il testo francese farà fede, salvo espressamente e diversamente disposto per iscritto.

28 - Risorse del C.I.O.

1. Il C.I.O. può accettare donazioni e lasciti nonché ricercare altre fonti di reddito che gli permettano di svolgere la sua missione. Esso riscuote il gettito prodotto dallo sfruttamento di diritti, compresi quelli televisivi, e dalla celebrazione dei Giochi Olimpici.
2. Il C.I.O. può concedere una parte dei ricavi prodotti dalla sfruttamento dei diritti di televisione alle FI, ai C.N.O., incluso la Solidarietà Olimpica, ed ai C.O.J.O

CAPITOLO 3

Le Federazioni Internazionali FI

29 - Riconoscimento delle FI

Al fine di promuovere il Movimento Olimpico, il C.I.O. può riconoscere a titolo di FI delle organizzazioni internazionali non governative che amministrano uno o più sport a livello mondiale e che comprendono delle organizzazioni che amministrano tali sport a livello nazionale. Per essere riconosciute, tali organizzazioni devono applicare il Codice Antidoping del Movimento Olimpico e procedere ad efficaci controlli fuori gara secondo le regole fissate. Il riconoscimento delle FI recentemente riconosciute dal C.I.O. resta provvisorio durante un periodo di due anni o altro periodo di tempo fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. Al termine di tale periodo, il riconoscimento decade automaticamente se non viene confermato a titolo definitivo per iscritto dal C.I.O.

Per quanto riguarda il ruolo delle FI in seno al Movimento Olimpico, i loro Statuti, le loro pratiche e le loro attività dovranno essere conformi alla Carta Olimpica. Accertato ciò, ogni FI conserva la propria indipendenza e autonomia nell'amministrazione del proprio sport.

30 - Ruolo delle FI

1. Il ruolo delle FI è di:

1.1. stabilire e mettere in pratica in conformità dello spirito olimpico, le regole relative alla pratica dei rispettivi sport e vegliare sulla loro applicazione;

1.2. assicurare lo sviluppo del proprio sport in tutto il mondo;

1.3. contribuire alla realizzazione degli scopi fissati dalla Carta Olimpica, in particolare tramite la diffusione dell'Olimpismo e dell'educazione olimpica;

1.4. stabilire i propri criteri di ammissione alle competizioni dei Giochi Olimpici, in conformità della Carta Olimpica, e sottoporli all'approvazione del C.I.O.;

1.5. assumere la responsabilità del controllo e della direzione tecnica dei propri sport ai Giochi Olimpici e dei giochi patrocinati dal C.I.O.;

1.6. fornire l'assistenza tecnica per la realizzazione pratica del programma della Solidarietà Olimpica.

2. Le FI possono inoltre:

2.1. formulare al C.I.O. delle proposte riguardanti la Carta Olimpica ed il Movimento Olimpico in generale, incluso l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;

2.2. esprimere il proprio parere sulle candidature all'organizzazione dei Giochi Olimpici, in particolare sui mezzi tecnici delle città candidate;

2.3. collaborare alla preparazione dei Congressi Olimpici;

2.4. partecipare, su richiesta del C.I.O., alle attività delle Commissioni del C.I.O.

CAPITOLO 4

I Comitati Nazionali Olimpici - C.N.O.

31 - Missione e ruolo dei C.N.O. *

1. La missione dei C.N.O. è di sviluppare e di proteggere il Movimento Olimpico nei propri Paesi, in conformità della Carta Olimpica.

2. I C.N.O.:

2.1. diffondono i principi fondamentali dell'Olimpismo a livello nazionale nell'ambito dell'attività sportiva e contribuiscono tra le altre cose, a divulgare l'Olimpismo nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica e dello sport nelle scuole e nelle università. Essi vegliano sulla creazione di istituzioni dedicate all'educazione olimpica;

Vegliano in particolare sulla creazione ed sulle attività delle Accademie Nazionali Olimpiche, dei musei olimpici e di programmi culturali riguardanti il Movimento olimpico;

2.2. assicurano il rispetto della Carta Olimpica nel proprio Paese;

2.3. incoraggiano lo sviluppo dello sport di alto livello e dello sport per tutti;

2.4. collaborano alla formazione dei dirigenti sportivi, in particolare con l'organizzazione di corsi e vegliano che tali corsi contribuiscano alla diffusione dei principi fondamentali dell'Olimpismo;

2.5. si impegnano ad agire contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;

2.6. devono lottare contro l'uso di sostanze e pratiche vietate dal C.I.O. o dalle FI, in particolare intervenendo presso le Autorità competenti del proprio Paese affinché tutti i controlli medici possano essere effettuati in condizioni ottimali.

3. I C.N.O. possiedono la competenza esclusiva per quanto riguarda la rappresentanza dei propri Paesi ai Giochi Olimpici e nelle competizioni multi-disciplinari regionali, continentali o mondiali patrocinate dal C.I.O. Inoltre, ogni C.N.O. ha l'obbligo di partecipare ai Giochi dell'Olimpiade inviandovi degli atleti.

4. I C.N.O. hanno il potere di designare la città che potrà presentare la candidatura all'organizzazione dei Giochi Olimpici nei rispettivi Paesi.

5. I C.N.O. devono operare per mantenere armoniose relazioni di cooperazione con gli organismi governativi interessati; essi devono altresì contribuire efficacemente a mettere a punto dei programmi destinati alla promozione dello sport a tutti i livelli. Poiché lo sport contribuisce all'educazione, alla salute, all'economia ed all'ordine sociale, è auspicabile che i C.N.O. possano beneficiare del sostegno dei Poteri pubblici nella realizzazione dei propri obiettivi. I C.N.O. dovranno tuttavia preservare la loro autonomia e resistere a tutte le

pressioni, incluso quelle di ordine politico, religioso od economico che potrebbero impedire loro di rispettare la Carta Olimpica.

6. I C.N.O. hanno il diritto di:

6.1 formulare al C.I.O. delle proposte riguardanti la Carta Olimpica ed il Movimento Olimpico in generale, inclusa l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Olimpici;

6.2 esprimere il proprio parere sulle candidature all'organizzazione di Giochi Olimpici;

6.3 collaborare alla preparazione di Congressi Olimpici;

6.4 partecipare, su richiesta del C.I.O., alle attività delle Commissioni del C.I.O.

7. Il C.I.O. aiuta i C.N.O. a svolgere la propria missione tramite i suoi vari Servizi e la Solidarietà Olimpica.

8. Per compiere la propria missione, i C.N.O. possono collaborare con gli organismi governativi e non governativi. Tuttavia non dovranno mai associarsi ad attività che potrebbero essere in contrasto con la Carta Olimpica.

9. Al di fuori delle misure e delle sanzioni previste nei casi di trasgressione della Carta Olimpica, il C.I.O. potrà, dopo averlo ascoltato, sospendere un C.N.O. o revocarne il riconoscimento:

9.1 se l'attività del C.N.O. viene ostacolata in seguito a disposizioni legali o regolamentari in essere nel proprio Paese o all'operato di altre organismi sportivi o simili, del Paese;

9.2 se la formazione o l'espressione della volontà delle Federazioni nazionali od altre entità membri del C.N.O. o in esso rappresentate, sono ostacolate in seguito a disposizioni legali o regolamentari in essere nel proprio Paese o all'operato di altre entità sportive o non, del Paese stesso.

32 - Composizione dei C.N.O. *

1. Qualunque sia la loro composizione, i C.N.O. dovranno includere:

1.1. Membri del C.I.O. nel proprio Paese, se ve ne sono. Questi hanno diritto di voto alle assemblee generali del C.N.O.. Inoltre, i membri del C.I.O. eletti in seguito alle candidature proposte in applicazione al paragrafo 2.2.4 delle norme di applicazione per la regola 20 sono membri di diritto dell'organo esecutivo del C.N.O., con diritto di voto;

1.2. tutte le Federazioni Nazionali affiliate alle FI che amministrano gli sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici, od i rappresentanti da esse designati (con un minimo di cinque Federazioni nazionali di questo tipo). Dovrà essere fornita la prova che tali Federazioni Nazionali svolgono realmente un'attività sportiva nel Paese e sul piano internazionale, in particolare organizzando e partecipando alle competizioni e mettendo in essere dei programmi di formazione per gli atleti. Un C.N.O. non potrà

riconoscere più di una Federazione Nazionale per ogni sport amministrato da tale FI. Inoltre tali Federazioni Nazionali o i rappresentanti da esse designati dovranno rappresentare la maggioranza votante del C.N.O. e del proprio organo esecutivo.

1.3. gli atleti in attività e gli ex-atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici; questi ultimi dovranno tuttavia ritirarsi da tale carica al massimo alla fine della terza Olimpiade che segue gli ultimi Giochi Olimpici ai quali abbiano partecipato.

2. I C.N.O. possono includere tra i propri membri:

2.1. Federazioni Nazionali affiliate alle FI riconosciute dal C.I.O. e i cui sport non siano inseriti nel programma dei Giochi Olimpici;

2.2. gruppi multidisciplinari ed altre organizzazioni a vocazione sportiva ovvero i loro rappresentanti, nonché persone aventi la nazionalità del Paese e suscettibili di rafforzare l'efficacia del C.N.O. o che abbiano reso eminenti servizi alla causa dello sport e dell'Olimpismo.

3. Su temi che riguardino i Giochi Olimpici, saranno presi in considerazione soltanto i voti espressi dall'organo esecutivo del C.N.O. e dalle Federazioni Nazionali affiliate alle FI che amministrano sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici.

4. I Governi o le altre Autorità pubbliche non potranno designare alcun membro del C.N.O. Tuttavia, un C.N.O. potrà decidere, a titolo discrezionale, di eleggere tra i propri membri dei rappresentanti di dette Autorità.

5. Prima di esistere in quanto C.N.O. e avere il diritto a tale titolo, un'organizzazione dovrà essere riconosciuta dal C.I.O. Tale riconoscimento potrà essere concesso soltanto ad un'organizzazione la cui giurisdizione corrisponde al territorio del Paese nel quale è stabilita e ha la propria sede.

NORME DI APPLICAZIONE PER LE REGOLE 31 E 32

1.
1.1. Per essere riconosciuto dal C.I.O., un C.N.O. candidato deve riempire le condizioni indicate alla Regola 32. In tale caso, il C.N.O. candidato deve sottoporre all'approvazione del C.I.O. due esemplari in lingua francese o inglese dei propri Statuti. Il C.N.O. candidato dovrà ottenere da ogni FI alla quale è affiliata una Federazione Nazionale suo membro, un attestato che certifichi al C.I.O. che la detta Federazione Nazionale è membro a pieno diritto della FI interessata.

1.2. Un C.N.O. candidato i cui Statuti siano stati approvati dal C.I.O. dovrà inviarne al medesimo una copia accompagnata da una richiesta di riconoscimento e dalla lista dei membri del proprio organo esecutivo; tali documenti dovranno essere autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del C.N.O. candidato.

2. Gli Statuti di un C.N.O. dovranno sempre essere conformi alla Carta Olimpica e farvi espressamente riferimento. Se esiste un dubbio circa la portata o l'interpretazione degli Statuti di un C.N.O., o se vi è contraddizione tra detti Statuti e la Carta Olimpica, quest'ultima prevale.

3. Ogni successivo cambiamento degli Statuti approvati della loro forma originale dal C.I.O. dovrà essere comunicato a quest'ultimo, accompagnato da una richiesta di approvazione. Le copie dei verbali delle riunioni nel corso delle quali si è proceduto ad elezioni o sostituzioni di membri dovranno essere inviate al C.I.O. Tali documenti dovranno essere certificati come autentici dal Presidente e dal Segretario Generale del C.N.O..

4. L'assemblea generale di un C.N.O. dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

5. I membri dell'organo esecutivo di un C.N.O. dovranno essere rinnovati almeno ogni quattro anni, nel corso di una riunione dell'assemblea generale che abbia messo tale rinnovo all'Ordine del giorno.

6. I membri di un C.N.O., ad eccezione di quelli che si dedicano all'amministrazione dello sport, non potranno accettare alcun emolumento o gratifica di nessun genere per le proprie mansioni. Essi potranno tuttavia ricevere il rimborso delle spese di trasporto, soggiorno ed altre spese giustificate dall'espletamento della loro carica.

7. I C.N.O. che cessano, a titolo temporaneo o permanente, di essere riconosciuti dal C.I.O., perdono di conseguenza tutti i diritti conferiti loro dal C.I.O. ed in particolare quelli di:

7.1. chiamarsi "Comitato Nazionale Olimpico";

7.2. utilizzare gli emblemi olimpici;

7.3. beneficiare dell'azione della Solidarietà Olimpica;

7.4. partecipare alle attività gestite o patrocinate dal C.I.O. (incluso i Giochi Olimpici);

7.5. inviare concorrenti, ufficiali ed altro personale di squadra ai Giochi Olimpici;

7.6. fare parte di un'Associazione di C.N.O..

8. I C.N.O. svolgono i seguenti compiti:

8.1. Devono costituire, organizzare e dirigere le loro rispettive delegazioni ai Giochi Olimpici e alle competizioni multidisciplinari regionali, continentali o mondiali patrocinate dal C.I.O. Decidono dell'iscrizione degli atleti proposti dalle rispettive Federazioni Nazionali. Tale selezione dovrà basarsi non soltanto sui risultati sportivi dell'atleta, ma anche sulle sue capacità di servire d'esempio alla gioventù sportiva del proprio Paese. I C.N.O. devono vegliare affinché le iscrizioni proposte dalle Federazioni Nazionali siano pienamente conformi alla Carta Olimpica.

8.2. Sono incaricati dell'equipaggiamento, trasporto e di alloggio dei membri delle proprie delegazioni. Dovranno contrarre a loro favore un'adeguata assicurazione che copra i rischi di morte, invalidità, malattia, spese mediche e farmaceutiche, nonché la loro responsabilità verso terzi. Sono responsabili del comportamento dei membri delle proprie delegazioni.

8.3. Hanno il potere unico ed esclusivo di prescrivere e stabilire le tenute, le uniformi e l'attrezzatura che i membri della propria delegazione indosseranno od utilizzeranno in

occasione dei Giochi Olimpici e di tutte le competizioni sportive e cerimonie a essi collegati.

Tale esclusiva competenza non si estende all'equipaggiamento specializzato utilizzato dagli atleti della propria delegazione durante le effettive competizioni sportive. A tale proposito, si intende per attrezzatura specializzata, l'attrezzatura riconosciuta dal C.N.O. interessato come avente una incidenza sulla prestazione degli atleti, per effetto delle particolari caratteristiche tecniche. La pubblicità riguardante tali equipaggiamenti specializzati dovrà essere sottoposta all'approvazione del C.N.O. interessato se, manifestamente o implicitamente vi è fatto riferimento ai Giochi Olimpici.

9. Si raccomanda ai C.N.O.:

9.1. di organizzare (possibilmente ogni anno) una Giornata o una Settimana Olimpica destinata a promuovere il Movimento Olimpico;

9.2. di inserire nelle proprie attività la promozione della cultura e delle arti nel settore dello sport e dell'Olimpismo;

9.3. di partecipare ai programmi della Solidarietà Olimpica;

9.4. di ricercare fonti di finanziamento che permettano loro di salvaguardare in ogni aspetto la propria autonomia. La raccolta di fondi dovrà avvenire in conformità della Carta Olimpica e in modo da non compromettere la dignità e l'indipendenza del C.N.O. interessato.

33 - Le Federazioni Nazionali

Per potere essere riconosciuta da un C.N.O. ed esserne accettata come membro, una Federazione Nazionale deve svolgere una comprovata e specifica attività sportiva, essere affiliata ad una FI riconosciuta dal C.I.O. e gestire le proprie attività in conformità della Carta Olimpica e con le regole della propria FI.

34 - Paese e nome di un C.N.O.

1. Nella Carta Olimpica, l'espressione "Paese" significa uno Stato indipendente riconosciuto dalla comunità internazionale.

2. La denominazione di un C.N.O. deve riflettere i limiti territoriali e la tradizione del proprio Paese ed essere approvata dal C.I.O..

35 - Bandiera, emblema ed inno

La bandiera, l'emblema e l'inno adottati da un C.N.O. per essere utilizzati nell'ambito delle proprie attività, incluso i Giochi Olimpici, devono essere approvati dalla Commissione Esecutiva del C.I.O..

CAPITOLO 5

I Giochi Olimpici

I - ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI

36 - Celebrazione dei Giochi Olimpici *

1. I Giochi dell'Olimpiade si svolgono nel corso del primo anno dell'Olimpiade che celebrano.
2. A decorrere dal 1994, anno dei XVE Giochi Olimpici Invernali, i Giochi Olimpici Invernali si svolgono nel secondo anno solare che segue l'anno di inizio di una Olimpiade.
3. L'onore di ospitare i Giochi Olimpici è affidato dal C.I.O. ad una città che viene designata Città Ospitante i Giochi Olimpici .
4. Il periodo dell'anno nel quale dovranno svolgersi i Giochi Olimpici dovrà essere proposto dalle città candidate all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., prima dell'elezione della città ospitante.
5. La mancata celebrazione dei Giochi Olimpici nel corso dell'anno in cui devono svolgersi comporta l'annullamento dei diritti della Città Ospitante.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 36

La durata delle competizioni dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali non dovrà oltrepassare sedici giorni. Se non vi sono gare previste le domeniche e i giorni festivi, la durata dei Giochi Olimpici potrà essere prolungata di un periodo corrispondente con l'accordo della Commissione Esecutiva del C.I.O.

37 - Elezione della Città Ospitante *

1. L'elezione di una Città Ospitante è la prerogativa esclusiva del C.I.O.
2. Soltanto le città la cui candidatura siano approvate dal C.N.O. del proprio Paese potranno presentare la propria candidatura all'organizzazione dei Giochi Olimpici. La richiesta per l'organizzazione dei Giochi Olimpici deve essere presentata al C.I.O. dall'autorità ufficiale della città interessata con l'approvazione del C.N.O.. L'autorità ufficiale della città ed il C.N.O. devono garantire che i Giochi Olimpici saranno organizzati con piena soddisfazione del C.I.O. e nelle condizioni da esso previste. Nel caso ove più città di uno stesso Paese siano candidate all'organizzazione di una stessa edizione dei Giochi, spetta al C.N.O. decidere quella che sarà proposta per l'elezione.
3. Le città le cui candidature sono state approvate dal proprio C.N.O. dovranno sottostare alle regole previste nelle norme di applicazione di seguito riportate.
4. L'organizzazione di Giochi Olimpici non potrà essere affidata ad una città se quest'ultima non avrà consegnato al C.I.O. un documento del Governo del Paese

interessato nel quale il detto Governo garantisce al C.I.O. che il proprio Paese rispetterà la Carta Olimpica.

5. Una città che presenti la propria candidatura all'organizzazione dei Giochi Olimpici deve impegnarsi per iscritto a rispettare le condizioni imposte alle città candidate stabilite dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., nonché le norme tecniche fissate dalle FI per ogni sport inserito nel programma dei Giochi Olimpici. La Commissione Esecutiva del C.I.O. fisserà inoltre la procedura che le città candidate dovranno seguire.

6. Una città candidata deve fornire le garanzie finanziarie giudicate soddisfacenti dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. Tali garanzie potranno essere offerte dalla città stessa, dalle collettività pubbliche locali, regionali o nazionali, dallo Stato o da terzi. Il C.I.O. deve far conoscere la natura, la forma e il contenuto esatto delle garanzie richieste almeno sei mesi prima della Sessione del C.I.O. che deciderà dell'attribuzione dei Giochi Olimpici in questione.

7. L'elezione riguardante la designazione della Città Ospitante si svolge in un Paese che non presenti nessun candidato all'organizzazione dei Giochi Olimpici in questione, dopo attento esame del rapporto stilato dalla Commissione di valutazione delle città candidate. Salvo circostanze eccezionali, tale elezione deve avvenire sette anni prima l'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici.

8. Il C.I.O. sottoscrive con la Città Ospitante e il C.N.O. del relativo Paese, un contratto scritto che stabilisce nel dettaglio gli obblighi da rispettare. Tale contratto sarà firmato immediatamente dopo l'elezione della Città Ospitante.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 37

1. A contare dal giorno in cui la richiesta di candidatura è sottoposta la C.I.O., il C.N.O. sorveglierà le attività e la condotta della città in relazione alla sua candidatura all'organizzazione di una edizione dei Giochi Olimpici, e ne sarà congiuntamente responsabile.

2. Tutte le città che chiedono di essere candidate all'organizzazione di una edizione dei Giochi Olimpici saranno sottoposte ad una procedura di accettazione delle candidature, che si svolgerà sotto l'autorità della Commissione Esecutiva del C.I.O., la quale ne fissa le modalità. La Commissione Esecutiva del C.I.O. designerà le città che saranno accettate come città candidate.

3. Le candidature delle città candidate all'organizzazione dei Giochi Olimpici saranno esaminate da una commissione di valutazione per le città candidate.

4. Due Commissioni di Valutazione delle città candidate sono designate dal Presidente del C.I.O. Tali Commissioni sono composte in particolare:

- per i Giochi dell'Olimpiade, da tre membri in rappresentanza delle FI, tre membri in rappresentanza dei C.N.O., quattro membri del C.I.O., un membro proposto dalla Commissione Atleti, un membro in rappresentanza del Comitato Internazionale Paraolimpico (IPC), nonché da specialisti i cui consigli possano essere utili; e

- per i Giochi Olimpici Invernali, da due membri in rappresentanza delle FI, due membri in rappresentanza dei C.N.O., tre membri del C.I.O., un membro proposto dalla Commissione Atleti, un membro in rappresentanza del IPC, nonché da specialisti i cui consigli possano essere utili.

Il Presidente di ogni Commissione di Valutazione per le città candidate è un membro del C.I.O. Tali Commissioni devono studiare le candidature di tutte le città candidate, visitare i siti e presentare al C.I.O. un rapporto scritto su tutte le candidature al più tardi due mesi prima della data di apertura della Sessione nel corso della quale la Città ospitante dei Giochi Olimpici sarà eletta.

Nessun membro di dette Commissioni potrà avere la cittadinanza di un Paese che ha una città candidata all'organizzazione dei Giochi Olimpici in questione.

5. Sulla base del rapporto di detta Commissione di valutazione, la Commissione Esecutiva del C.I.O. redigerà la lista delle città candidate che saranno sottoposte al voto della Sessione del C.I.O.

38 - Sede dei Giochi Olimpici

1. Tutti gli sport dovranno svolgersi nella Città Ospitante dei Giochi Olimpici, salvo se questa ottiene dal C.I.O. il diritto di organizzare alcune gare in altre città o luoghi dello stesso Paese. Le richieste a tale proposito dovranno essere presentate per iscritto al C.I.O. al più tardi prima della visita della Commissione di Valutazione delle città candidate. Le Cerimonie di Apertura e di Chiusura dovranno essere organizzate nella Città Ospitante.

2. Per i Giochi Olimpici Invernali, quando per ragioni geografiche o topografiche è impossibile organizzare certe gare o discipline di uno sport nel Paese della Città Ospitante, il C.I.O. potrà a titolo del tutto eccezionale, autorizzare il loro svolgimento in un Paese limitrofo.

3. Il C.N.O., il C.O.J.O. e la Città Ospitante veglieranno a che nessuna altra manifestazione importante, nazionale o internazionale, si svolga nella stessa Città Ospitante, in prossimità o negli altri luoghi di competizione durante i Giochi Olimpici o durante la settimana che li precede o che li segue, senza il consenso della Commissione Esecutiva del C.I.O.

39 - Comitato Organizzatore

1. L'organizzazione dei Giochi Olimpici è affidata dal C.I.O. al C.N.O. del Paese della città ospitante ed alla città stessa. Il C.N.O. creerà a tale scopo un Comitato Organizzatore (C.O.J.O.) il quale, dal momento della sua costituzione, comunicherà direttamente con il C.I.O. dal quale riceverà le istruzioni.

2. Il C.O.J.O. deve essere dotato di personalità giuridica.

3. L'organo esecutivo del C.O.J.O. dovrà comprendere:

- il od i membri del C.I.O. nel Paese;
- il Presidente ed il Segretario Generale del C.N.O.;
- almeno un membro in rappresentanza della Città Ospitante, da essa designato

L'organo esecutivo potrà anche comprendere dei rappresentanti delle Autorità pubbliche ed altre personalità.

4. Dal momento della sua costituzione e fino alla sua liquidazione, il C.O.J.O. ha l'obbligo di svolgere tutte le proprie attività in conformità della Carta Olimpica, del Contratto tra il C.I.O., il C.N.O. e la Città ospitante, e delle istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O.

5. In caso di violazione delle regole prescritte o di mancato rispetto degli impegni sottoscritti, il C.I.O. ha il diritto di togliere - in ogni momento e con effetto immediato - l'organizzazione dei Giochi Olimpici alla Città Ospitante, al C.O.J.O. ed al C.N.O., fermo restando il risarcimento dei danni causati al C.I.O.

40 - Responsabilità

Il C.N.O., il C.O.J.O. e la Città Ospitante sono congiuntamente ed in solido responsabili di tutti gli impegni presi a titolo individuale o collettivo relativi all'organizzazione ed lo svolgimento dei Giochi Olimpici, salvo per quanto riguarda la responsabilità finanziaria dell'organizzazione e dello svolgimento di tali Giochi, la quale sarà interamente assunta in solido e congiuntamente dalla Città Ospitante e dal C.O.J.O., ferma restando ogni altra responsabilità di ogni altra parte, in particolare quelle derivanti dalle garanzie fornite secondo la Regola 37, paragrafo 5. Nessuna responsabilità finanziaria ricadrà sul C.I.O. a tale proposito.

41 - Collegamenti tra i C.N.O. ed il C.O.J.O. *

1. Attaché

1.1. Allo scopo di facilitare la collaborazione tra il C.O.J.O. e i C.N.O., ogni C.N.O. potrà nominare un attaché, dopo avere consultato il C.O.J.O..

1.2. L'attaché servirà da intermediario tra il C.O.J.O. e il suo C.N.O. e dovrà essere permanentemente in contatto con questi due comitati per aiutare a risolvere i problemi di viaggio, alloggio o altro.

1.3. Durante il periodo dei Giochi, l'attaché sarà accreditato come membro della delegazione del proprio C.N.O., al di fuori della quota fissata. L'attaché potrà avere una nazionalità diversa da quella del Paese ospitante.

2. Capi Missione

2.1. Durante il periodo dei Giochi, i concorrenti, gli ufficiali e altro personale di squadra di un C.N.O. saranno sotto la responsabilità di un Capo Missione, designato dal proprio C.N.O. e il cui compito indipendentemente da ogni altro incarico affidatogli dal proprio C.N.O. - sarà quello di tenere i collegamenti con il C.I.O., le FI e il C.O.J.O..

2.2. Il Capo Missione alloggerà nel Villaggio Olimpico e avrà accesso alle attrezzature mediche, di allenamento e di gara, nonché ai centri stampa ed all'albergo della Famiglia Olimpica.

3. Commissione di coordinamento

3.1. Al fine di migliorare l'organizzazione dei Giochi Olimpici e la cooperazione tra il C.I.O., il C.O.J.O., le FI e i C.N.O., il Presidente del C.I.O. creerà appena possibile dopo la designazione della città ospitante i Giochi Olimpici, una Commissione di coordinamento incaricata di gestire ed instaurare le relazioni di lavoro tra dette parti. Tale Commissione, la quale dovrà comprendere dei rappresentanti del C.I.O., delle FI, dei C.N.O. e un rappresentante degli atleti, supervisionerà lo stato di avanzamento dei lavori del C.O.J.O., passerà in rivista ed esaminerà tutti i grandi temi legati all'organizzazione dei Giochi Olimpici, presterà la propria assistenza al C.O.J.O., aiuterà a stabilire il collegamento tra il C.O.J.O. da un lato e il C.I.O., le FI e i C.N.O. dall'altro, sederà la controversie che potrebbero insorgere tra le parti e eserciterà ogni altro potere che gli sarà conferito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

3.2. Per le questioni che la Commissione potrebbe ritenere essere nell'incapacità di risolvere, o per le quali una delle parti, qualunque essa sia, rifiutasse di agire in conformità alla sua decisione, la Commissione di coordinamento dovrà segnalare tale fatto e le circostanze ad esso collegato alla Commissione Esecutiva del C.I.O., che prenderà la decisione finale.

3.3. Durante i Giochi Olimpici, le competenze della Commissione di coordinamento saranno esercitate dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e il presidente della Commissione di coordinamento potrà essere invitato ad assistere alle riunioni giornaliere di coordinamento con il C.O.J.O.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 41

Il mandato della Commissione di Coordinamento è il seguente:

1. Assicurarsi che tutte le FI e tutti i C.N.O. siano pienamente informati, tramite il C.O.J.O., e nel caso, su propria iniziativa della Commissione di coordinamento, di tutti gli sviluppi relativi ai Giochi Olimpici.
2. Assicurarsi che la Commissione Esecutiva del C.I.O. sia tenuta pienamente informata delle opinioni espresse dal C.O.J.O., dalle FI e dai C.N.O. sulle questioni legate ai Giochi Olimpici.
3. Esaminare, dopo avere consultato la Commissione Esecutiva del C.I.O. e il C.O.J.O., i settori nei quali una benefica cooperazione potrà essere instaurata tra i C.N.O., in particolar per quanto riguarda il trasporto aereo, i noli, l'affitto di alloggi per gli ufficiali supplementari, le procedure di attribuzione dei biglietti alle F.I., ai C.N.O. ed alle agenzie dei viaggio accreditate.
4. Suggerire al C.O.J.O. e fissare, con riserva dell'approvazione della Commissione Esecutivo del C.I.O.:
 - 4.1. le disposizioni per gli alloggi e le installazioni al Villaggio Olimpico e sui siti di gara e di allenamento;
 - 4.2. le spese di partecipazione, di alloggio e dei relativi servizi che dovrà fornire il C.O.J.O.;

4.3. Le modalità per il trasporto e l'alloggio dei partecipanti e degli ufficiali e altre questioni che riguardano, a suo parere, il benessere dei concorrenti e degli ufficiali, nonché la loro capacità a svolgere le funzioni richieste durante i Giochi Olimpici.

5. Ispezionare le installazioni di gara, di allenamento e altre e fare rapporto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. su tutte le questioni che non avrà potuto risolvere.

6. Assicurarsi che il C.O.J.O. risponde in modo appropriato alle attese dei Capi Missione.

7. Creare dei gruppi di lavoro specializzati o nominare degli esperti, con riserva dell'accordo della Commissione Esecutiva del C.I.O., con lo scopo di esaminare questioni precise legate all'organizzazione dei Giochi Olimpici e rivolgere raccomandazioni alla Commissione di coordinazione sulle migliorie che dovrebbe apportare.

8. Effettuare, dopo i Giochi Olimpici, un'analisi sulla loro organizzazione e presentare un rapporto a tale proposito alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

42 - Villaggio Olimpico *

1. Allo scopo di riunire in uno stesso luogo tutti i concorrenti, ufficiali e personale di squadra, l C.O.J.O. deve approntare un Villaggio Olimpico per un periodo che dovrà iniziare almeno due settimane prima della cerimonia di apertura e terminare al minimo tre giorni dopo la cerimonia di chiusura per i Giochi dell'Olimpiade, e iniziare almeno otto giorni prima della cerimonia di apertura e terminare al minimo tre giorni dopo la cerimonia di chiusura per i Giochi Olimpici d'inverno. Il Villaggio Olimpico dovrà rispettare le richieste specificate nella "Guida per il Villaggio Olimpico" adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2. Il numero di Ufficiali e personale di squadra da alloggiare al Villaggio Olimpico sarà specificato nella "Guida per l'iscrizione alle competizioni sportive e per gli accreditamenti" adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 42

1. Nel caso in cui il C.I.O. autorizzi il C.O.J.O. a fare svolgere delle gare in un luogo diverso dalla città ospitante, la Commissione Esecutiva del C.I.O. può esigere che il C.O.J.O. fornisca alloggi, servizi e impianti equivalenti a quelli descritti della "Guida del Villaggio Olimpico".

2. Qualora il C.I.O. autorizzasse il C.O.J.O. ad organizzare delle gare in una sede diversa dalla città ospitante, la Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà esigere che il C.O.J.O. fornisca alloggi, servizi e impianti equivalenti a quelli descritti della "Guida del Villaggio Olimpico".

43 - Locali ed impianti per le FI degli sport compresi nel programma dei Giochi Olimpici

In occasione dei Giochi Olimpici, il C.O.J.O. dovrà procurare, a sue spese, alle FI degli sport inseriti nel programma di detti Giochi, i locali e gli impianti necessari a gestire le questioni di ordine tecnico.

Il C.O.J.O. dovrà inoltre procurare alle FI, su loro richiesta ed a loro spese, dietro approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., le attrezzature amministrative e tecniche nonché gli alloggi che permettano loro di svolgere nella città ospite dei Giochi Olimpici i loro congressi o riunioni.

44 - Programma Culturale *

1. Il C.O.J.O. dovrà organizzare un programma di manifestazioni culturali che sarà sottoposto alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per essere precedentemente approvato.
2. Tale programma dovrà servire a promuovere relazioni armoniose, reciproca comprensione e amicizia tra i partecipanti e tutti coloro che assistono ai Giochi Olimpici.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 44

1. Il programma culturale dovrà comprendere:
 - 1.1. manifestazioni culturali organizzate nel Villaggio Olimpico che simboleggino l'universalità e la diversità della cultura umana;
 - 1.2. altre manifestazioni aventi lo stesso scopo, che si svolgano principalmente nella Città Ospitante; un certo numero di posti a sedere dovranno essere riservati gratuitamente ai partecipanti accreditati dal C.I.O.
2. Il programma culturale dovrà coprire almeno tutto il periodo di apertura del Villaggio Olimpico.

II - PARTICIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICI

45 - Codice di ammissione *

Per essere ammesso a partecipare ai Giochi Olimpici, un concorrente deve rispettare le disposizioni della Carta Olimpica ed i regolamenti delle FI interessate approvati dal C.I.O. ed essere stato iscritto dal proprio C.N.O.. Dovrà in particolare:

- rispettare lo spirito di fair-play e di non-violenza e comportarsi di conseguenza sui campi sportivi;
- astenersi dal fare uso di sostanze e pratiche vietate dai regolamenti del C.I.O., delle FI e dai C.N.O.;
- rispettare il Codice medico del C.I.O. e conformarvisi in ogni suo aspetto.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 45

1. Ogni FI stabilisce i criteri di ammissione al proprio sport, in conformità della Carta Olimpica. Tali criteri devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
2. L'applicazione dei criteri di ammissione spetta alle FI, alle Federazioni Nazionali ad esse affiliate ed ai C.N.O. per i rispettivi settori di competenza.

3. Salvo autorizzazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., nessun concorrente ai Giochi Olimpici dovrà permettere che la propria persona, il proprio nome o le proprie prestazioni sportive siano sfruttate a fini pubblicitari durante i Giochi Olimpici.

4. L'iscrizione o la partecipazione di un concorrente ai Giochi Olimpici non potrà mai essere condizionata da una contropartita economica.

46 - Nazionalità dei concorrenti *

1. Ogni concorrente ai Giochi Olimpici dovrà avere la nazionalità del Paese del C.N.O. che lo iscrive.

2. Ogni controversia legata alla determinazione del Paese che un concorrente può rappresentare ai Giochi Olimpici sarà risolta dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 46

1. Un concorrente che abbia contemporaneamente la nazionalità di due o più Paesi potrà rappresentarne uno, a sua scelta. Dopo avere rappresentato un Paese ai Giochi Olimpici, a dei giochi continentali o regionali, a dei campionati mondiali o regionali riconosciuti dalla F.I. competente, non potrà tuttavia rappresentare un altro Paese se non rispetta le condizioni previste al paragrafo 2 qui di seguito - condizioni che si applicano a coloro che abbiano cambiato nazionalità o acquisito una nuova nazionalità.

2. Un concorrente che abbia rappresentato un Paese ai Giochi Olimpici, a dei giochi continentali o regionali, o a dei campionati mondiali o regionali riconosciuti dalla F.I. competente, e che abbia cambiato nazionalità o acquisito una nuova nazionalità, potrà partecipare ai Giochi Olimpici rappresentandovi un altro Paese soltanto tre anni dopo tale cambiamento o acquisizione. Tale lasso di tempo potrà essere ridotto o addirittura abolito con l'accordo dei C.N.O. e della FI interessati e con l'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

3. Qualora un Paese associato, una provincia o un dipartimento d'oltre mare, un territorio o una colonia ottiene l'indipendenza, o se un Paese viene incorporato ad un altro in seguito ad una modifica delle frontiere, o se un nuovo C.N.O. viene riconosciuto dal C.I.O., un concorrente potrà continuare a rappresentare il Paese al quale appartiene od apparteneva. Egli può tuttavia se lo preferisce, scegliere di rappresentare il proprio Paese o di essere iscritto ai Giochi Olimpici dal suo nuovo C.N.O. di appartenenza, se questo esiste. Tale specifica scelta può essere fatta una sola volta.

4. Il tuffi gli altri casi non espressamente trattati nelle presenti norme di applicazione, ed in particolare nei casi in cui un concorrente fosse in grado di rappresentare un Paese diverso di quello di cui ha la nazionalità, oppure di potere scegliere il Paese che intende rappresentare, la Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà prendere una decisione di carattere generale o individuale, e C.I.O. è formulare le esigenze particolari riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio o la residenza dei concorrenti, ivi compresa la durata del periodo di attesa.

47 - Limite di età

Non vi potranno essere per i concorrenti ai Giochi Olimpici limiti di età diversi da quelli dettati per ragioni di salute dai Regolamenti delle FI.

48 - Codice Medico

1. Il C.I.O. adotterà un Codice Medico il quale dovrà, tra le altre cose prescrivere il divieto del doping, determinare le categorie delle sostanze e delle pratiche vietate, stabilire la lista dei laboratori accreditati, decretare l'obbligo per i concorrenti di sottoporsi a controlli ed esami medici e prevedere le sanzioni applicabili in caso di violazione di detto Codice Medico. Il Codice Medico dovrà anche comprendere le disposizioni riguardanti le cure mediche da fornire agli atleti.

2. Il Presidente del C.I.O. nomina una Commissione Medica i cui compiti dovranno comprendere i seguenti obblighi:

2.1. elaborare il Codice medico del C.I.O. e sottoporlo all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

2.2. applicare il Codice Medico del C.I.O. conformemente alle istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O.

3. I Membri della Commissione Medica non avranno alcun ruolo medico in seno alla delegazione di un C.N.O. durante i Giochi Olimpici, né parteciperanno alle delibere relative al non rispetto del Codice Medico del C.I.O. da parte di membri della rispettiva delegazione nazionale.

49 - Iscrizioni *

1. Soltanto i C.N.O. riconosciuti dal C.I.O. possono iscrivere dei concorrenti ai Giochi Olimpici. Il diritto di accettazione definitiva delle iscrizioni appartiene alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2. Un C.N.O. eserciterà tale attribuzione soltanto su raccomandazioni di iscrizione formulate dalle Federazioni Nazionali. Se il C.N.O. le approva, trasmetterà tali iscrizioni al C.O.J.O.. Il C.O.J.O. dovrà darne riscontro. I C.N.O. devono indagare sulla validità delle iscrizioni proposte dalle Federazioni Nazionali e verificare che nessuno sia stato escluso per motivi razziali, religiosi o politici o con altre forme discriminatorie.

3. I C.N.O. dovranno inviare ai Giochi Olimpici soltanto i concorrenti convenientemente preparati per delle gare internazionali di alto livello. Tramite la propria FI, una Federazione Nazionale potrà appellarsi alla Commissione Esecutiva del C.I.O. contro una decisione presa da un C.N.O. riguardo le iscrizioni.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 49

1. Le procedure e i termini per l'iscrizione di concorrenti alle gare sportive durante i Giochi Olimpici sono indicati nella "Guida per l'iscrizione alle competizioni sportive e per l'accreditamento", adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

2. Tutte le iscrizioni dovranno essere stampate su uno speciale formulario approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e spedite nel numero di copie stabilito dal C.O.J.O..

3. La partecipazione ai Giochi Olimpici presuppone che il concorrente rispetti tutte le disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nelle Regole della FI che gestisce il suo sport. Il concorrente dovrà essere stato regolarmente qualificato dalla competente F.I. Il C.N.O. che iscrive il concorrente garantisce sotto la propria responsabilità che egli ha pienamente preso atto della Carta Olimpica e del Codice medico e che ne rispetterà i contenuti.

4. Qualora non vi fosse una Federazione Nazionale per un determinato sport nel Paese in cui esiste un C.N.O. riconosciuto, quest'ultimo potrà iscrivere dei concorrenti a titolo individuale in tale sport ai Giochi Olimpici, a condizione di ottenere l'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. e della F.I. che gestisce detto sport.

5

5.1. il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione che sarà firmata dagli atleti:

"Conscio che in quanto atleta ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un'importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell'ammissione della mia partecipazione, accetto di essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in tutti i modi durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in futuro dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), relativamente alla promozione dei Giochi Olimpici e del Movimento Olimpico. Accetto altresì di rispettare la Carta Olimpica attualmente in vigore e più particolarmente le disposizioni della Carta Olimpica riguardanti l'ammissione ai Giochi Olimpici (Regola 45 e relative Norme di applicazione), il Codice Medico del C.I.O. (Regola 48), i mezzi di informazione (Regola 59 e relative Norme di applicazione), l'identificazione del fabbricante ammessa sul vestiario e l'attrezzatura indossata o utilizzato ai Giochi Olimpici (paragrafo I delle Norme di applicazione della Regola 61), nonché l'arbitrato del Tribunale Arbitrale dello Sport (Regola 74)." Le regole e le corrispondenti disposizioni mi sono state comunicate dal mio Comitato Nazionale Olimpico e/o dalla mia Federazione Sportiva Nazionale. "

5.2. La Federazione Nazionale ed il C.N.O. competenti dovranno inoltre firmare detto formulario per confermare e garantire che tutte le regole inerenti sono state portate all'attenzione del concorrente.

5.3. Il formulario di iscrizione dovrà contenere il testo delle condizioni di ammissione e la seguente dichiarazione firmata dagli allenatori, istruttori e ufficiali: "Conscio che in quanto allenatore /istruttore/ ufficiale ai Giochi Olimpici, partecipo ad una manifestazione che riveste un'importanza internazionale e storica durevole, e tenuto conto dell'ammissione della mia partecipazione, accetto di essere filmato, in particolare dalla televisione, fotografato e registrato in qualsiasi modo durante i Giochi Olimpici, secondo le condizioni e per gli scopi autorizzati attualmente ed in

futuro dal Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), relativamente alla promozione dei Giochi Olimpici e del Movimento Olimpico. Accetto altresì di rispettare la Carta Olimpica attualmente in vigore e più particolarmente le disposizioni della Carta Olimpica riguardanti l'ammissione ai Giochi Olimpici (Regola 45 e relative Norme di applicazione), il Codice Medico del C.I.O. (Regola 48), i mezzi di informazione (Regola 59 e relative Norme di applicazione), l'identificazione del fabbricante ammessa sul vestiario e l'attrezzatura indossata o utilizzata ai Giochi Olimpici (paragrafo I delle Norme di applicazione della Regola 61), nonché l'arbitrato del Tribunale Arbitrale dello Sport (Regola 74). Le regole e le corrispondenti disposizioni mi sono state comunicate dal mio Comitato Nazionale Olimpico e/o dalla mia Federazione Sportiva Nazionale."

5.4. Il formulario di iscrizione potrà comprendere altre disposizioni, in particolare quelle che potrebbero essere necessarie a garantire che la procedura di arbitrato prevista dalla Regola 74 sia messa in essere nel Paese Ospitante i Giochi Olimpici.

6. Nessuna iscrizione sarà valida se non vengono rispettate le disposizioni sopra indicate.

7. Il ritiro di una delegazione, di una squadra o di un individuo regolarmente iscritto, se avviene senza il consenso della Commissione Esecutiva del C.I.O., costituirà una trasgressione delle Regole del C.I.O. e darà luogo ad una azione disciplinare.

8. Salvo diversa decisione della Commissione Esecutiva inserita nel Contatto dalla Città Ospitante, il numero di atleti concorrenti ai Giochi dell'Olimpiade dovrà essere limitato a dieci mila (10.000) e il numero degli ufficiali sarà limitato a cinque mila (5000).

50 - Violazione della Carta Olimpica

La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà ritirare l'accredito a chiunque non rispetti la Carta Olimpica. Inoltre, l'atleta o la squadra colpevole di tale violazione verrà squalificato/a e perderà il beneficio di tutti i piazzamenti ottenuti: gli saranno ritirati tutte le medaglie vinte e tutti i diplomi ricevuti a tale titolo.

III - PROGRAMMA DEI GIOCHI OLIMPICI

51 - Sport olimpici

Gli sport gestiti dalle seguenti F.I. sono considerati sport olimpici:

1 Giochi dell'Olimpiade:

- Federazione Internazionale di Atletismo Dilettante (IAAF)
- Federazione Internazionale delle Società di Canottaggio (FISA)
- Federazione Internazionale di Badminton (IBF)
- Federazione Internazionale di Baseball (IBE)
- Federazione Internazionale di Basket-ball (IBA)
- Federazione Internazionale di Pugilato Dilettante (AIBA)

- Federazione Internazionale di Canoa (FIC)
- Unione Ciclistica Internazionale (UCI)
- Federazione Equestre Internazionale (FEI)
- Federazione Internazionale di Scherma (FIE)
- Federazione Internazionale di Calcio Dilettante (FIFA)
- Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG)
- Federazione Internazionale di Sollevamento Pesi (IWF)
- Federazione Internazionale di Pallamano (IHF)
- Federazione Internazionale di Hockey (FIH)
- Federazione Internazionale di Judo (IJF)
- Federazione Internazionale di Lotte Associate (FILA)
- Federazione Internazionale di Nuoto Dilettante (FINA)
- Federazione Internazionale di Pentathlon Moderno (UIPM)
- Federazione Internazionale di Softball (ISF) (provvisorio)
- Federazione Internazionale di Taekwondo (WTF) (provvisorio)
- Federazione Internazionale di Tennis (FIT)
- Federazione Internazionale di Tennis da Tavolo (ITTF)
- Federazione Internazionale di Tiro Sportif (ISSF)
- Federazione Internazionale di Tiro all'arco (FITA)
- Federazione Internazionale di Triathlon (ITU) (provvisorio)
- Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB)
- Federazione Internazionale di Vela (IYRU)

2. Giochi Olimpici Invernali:

- Federazione Internazionale di Bobsleigh e Tobogan (FIBT)
- Federazione Internazionale di Curling (WCF)
- Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio (IIHF)
- Federazione Internazionale di Slittino da corsa (FIL)
- Unione Internazionale di Biathlon (IBU)
- Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU)
- Federazione Internazionale di Sci (FIS)

52 - Programma degli sport, ammissione di sport, discipline e gare

Il C.I.O. fissa il programma dei Giochi Olimpici che comprenderà soltanto degli sport olimpici.

1. Sport olimpici inclusi nel programma dei Giochi Olimpici:

1.1. per essere incluso nel programma dei Giochi Olimpici, uno sport olimpico deve essere rispettare i seguenti criteri:

1.1.1. soltanto gli sport diffusamente praticati in almeno settanta cinque Paesi di quattro continenti dagli uomini, e in almeno quaranta Paesi di tre continenti per le donne, possono essere iscritti nel programma dei Giochi della Olimpiade;

1.1.2. soltanto gli sport diffusamente praticati in almeno venti cinque Paesi di tre continenti possono essere iscritti al programma dei Giochi Olimpici Invernali;

1.1.3. soltanto gli sport che applicheranno il Codice antidoping del Movimento olimpico, e in particolare che effettueranno dei controlli fuori gare secondo le regole fissate, saranno iscritti al programma dei Giochi Olimpici;

1.1.4. gli sport sono ammessi al programma dei Giochi almeno sette anni prima di una edizione dei Giochi, per la quale nessuna ulteriore modifica sarà autorizzata.

2. Discipline

2.1. Una disciplina, in quanto branca di uno sport olimpico comprendente una o più prove, deve avere un livello internazionale riconosciuto per potere essere iscritta nel programma dei Giochi Olimpici.

2.2. I criteri di ammissione delle discipline sono gli stessi di quelli richiesti per l'ammissione degli sport olimpici.

2.3. Una disciplina è ammessa al programma almeno sette anni prima di una specifica edizione dei Giochi per la quale nessuna modifica sarà ulteriormente autorizzata.

3. Prove

3.1. Una prova, in quanto gara di uno sport olimpico o di una delle sue discipline che ha come risultato una classifica, comporterà l'attribuzione di medaglie e diplomi.

3.2. Per essere incluse nel programma dei Giochi Olimpici, le prove dovranno avere un livello internazionale riconosciuto, sia numerico che geografico, e essere state inserite almeno due volte in campionati mondiali o continentali.

3.3. Soltanto le prove praticate in almeno cinquanta Paesi di tre continenti dagli uomini, e in almeno trenta cinque Paesi di tre continenti dalle donne, potranno essere iscritte nel programma dei Giochi Olimpici.

3.4. Le prove sono ammesse quattro anni prima di una specifica edizione dei Giochi Olimpici, per la quale nessuna modifica sarà ulteriormente autorizzata.

4. Criteri per l'inclusione di sport, discipline e prove

4.1. Per essere inserito nel programma dei Giochi Olimpici, uno sport, una disciplina o prova devono soddisfare le condizioni precisate nella presente regola.

4.2. Gli sport, le discipline o prove le cui prestazioni dipendono essenzialmente da una propulsione meccanica non potranno essere accettati.

4.3. Salvo contraria decisione del C.I.O., una singola prova non potrà dare luogo simultaneamente a una classifica individuale e a squadre.

4.4. Gli sport, le discipline o prove inseriti nel programma dei Giochi Olimpici che non soddisfino più i criteri della precedente regola potranno tuttavia, in casi eccezionali, essere mantenuti in nome della tradizione olimpica, su decisione del C.I.O.

5. Avviso di partecipazione ai Giochi Olimpici da parte delle F.I.

Le F.I. che gestiscono gli sport inseriti nel programma dei Giochi Olimpici dovranno confermare al C.I.O. la loro partecipazione ai rispettivi Giochi Olimpici non più tardi della Sessione del C.I.O. che eleggerà la Città ospitante tali Giochi.

ó Iscrizione eccezionale di una disciplina o prova

A titolo eccezionale e dietro accordo della F.I. interessata e del C.O.J.O., il C.I.O. potrà derogare ai termini stabiliti ai paragrafi 2 e 3 sopraccitati, per inserire una disciplina o una prova nel programma dei Giochi Olimpici di una specifica Olimpiade.

7. Competenza in materia di ammissione di uno sport, di una disciplina o di una prova

L'ammissione o l'esclusione di uno sport è di competenza della Sessione del C.I.O., quella di una disciplina o di una prova è di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.

53 - Programma dei Giochi Olimpici

1. Il programma dei Giochi dell'Olimpiade dovrà comprendere almeno quindici sport olimpici. Non esiste un minimo per il programma dei Giochi Olimpici Invernali.
2. Dopo ogni edizione dei Giochi Olimpici, il C.I.O. procederà ad una revisione del programma dei Giochi Olimpici.
3. In occasione di ogni revisione, i criteri di ammissione degli sport, delle discipline o prove potranno essere rivisti e l'ammissione o l'esclusione di sport, discipline o prove sarà decisa dagli organi competenti del C.I.O.

54 - Prove di qualificazione organizzate dalle FI

1. Per alcuni sport, le FI possono organizzare prove di qualificazione o determinare in qualche modo la designazione di un numero limitato di concorrenti ai Giochi Olimpici, in particolare per quanto riguarda le squadre negli sport di squadra.
2. Le regole che gestiscono la designazione e le gare di qualificazione sono sottoposte alle disposizioni della Carta Olimpica secondo quanto determinato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. La forma di qualificazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. I C.N.O. saranno informati dal C.I.O. di tutte le questioni relative alle gare di qualificazione organizzate dalle FI.
3. Le Regole 59, 69 e 70 non si applicano alle prove di qualificazione.

55 - Prove pre-olimpiche organizzate dal C.O.J.O.

1. Il C.O.J.O., dopo aver consultato le F.I., può organizzare, secondo una formula sottoposta all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., delle prove pre-olimpiche allo scopo di provare gli impianti destinati a essere utilizzati durante i Giochi Olimpici.
2. Per ogni sport, le prove pre-olimpiche dovranno svolgersi sotto il controllo tecnico della F.I. competente.
3. Le prove pre-olimpiche saranno sottoposte alle disposizioni della Carta Olimpica secondo quanto stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

56 - Partecipazione a Giochi Olimpici *

IL numero delle iscrizioni è fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo avere consultato le F.I. competenti, due anni prima dei Giochi.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 56

1. Il numero delle iscrizioni nelle prove individuali non dovrà oltrepassare quello previsto per i campionati del mondo e non dovrà comunque essere superiore a tre per Paese. La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà concedere delle deroghe per alcuni sport invernali.
2. Per gli sport di squadra, il numero di squadre non sarà superiore a dodici squadre per ogni sesso e non sarà inferiore a otto squadre per ogni sesso, salvo diversa decisione della Commissione Esecutiva del C.I.O.
3. Allo scopo di ottenere una equilibrata ripartizione del numero dei sostituti in certi sport sia individuali che a squadre, e tenuto conto del fatto che in certi altri sport, una sola iscrizione senza nessun sostituto è ammessa per prova e per Paese, la Commissione Esecutiva del C.I.O., dopo avere consultato le F.I. interessate, potrà aumentare o ridurre il numero dei sostituti.

57 - Disposizioni tecniche *

1. Per tutto quanto riguarda le disposizioni tecniche dei Giochi Olimpici incluso l'orario, il C.O.J.O. dovrà consultare le F.I. competenti. Esso dovrà vegliare affinché i vari sport siano trattati ed integrati equamente.
2. La decisione finale riguardante il calendario e l'orario quotidiano delle gare spetta alla Commissione Esecutiva del C.I.O. Lo svolgimento di tutte le gare di ogni sport è affidato alla responsabilità diretta della F.I. interessata, dopo accordo del C.O.J.O..
3. Ogni F.I. è responsabile del controllo e della direzione tecnica del proprio sport; tutti i luoghi di competizione e di allenamento, tutte le attrezzature dovranno rispettare le sue regole.
4. Tre anni al massimo prima dell'apertura dei Giochi Olimpici, le F.I. devono, dopo aver consultato il C.O.J.O., informare il C.O.J.O., il C.I.O. e i C.N.O. delle caratteristiche degli impianti tecnici richiesti e delle attrezzature sportive da utilizzare per attrezzare i siti nel corso dei Giochi Olimpici. Le F.I. interessate possono chiedere che, in conformità con le

direttive della Commissione Esecutiva del C.I.O., le attrezzature sportive considerate siano fornite da una o più specifiche società.

5. Gli ufficiali tecnici necessari (arbitri, giudici, cronometristi, ispettori) e la giuria di appello per ogni sport saranno designati dalla F.I. competente, nei limiti del numero totale stabilito dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., su raccomandazione della F.I. interessata. Essi svolgono i loro compiti secondo le direttive di detta F.I. in collegamento con il C.O.J.O.

6. Nessun ufficiale che abbia preso parte ad una decisione potrà fare parte della giuria incaricata di giudicare la controversia che ne è risultata.

7. Le conclusioni delle giurie dovranno essere comunicate nei termini più brevi alla Commissione Esecutiva del C.I.O.

8. Le giurie si pronunciano su tutte le questioni tecniche riguardanti i propri sport rispettivi; le loro decisioni, incluse le sanzioni e affini, sono senza appello, fermo restando le misure e le sanzioni supplementari che possono essere decise dalla Commissione Esecutiva o dalla Sessione del C.I.O.

9. Il C.O.J.O. dovrà mettere a disposizione degli alloggi separati dal Villaggio Olimpico per la sistemazione di tutti gli ufficiali tecnici designati dalla F.I. Gli ufficiali tecnici ed i membri delle giurie non potranno essere alloggiati nel Villaggio Olimpico. Essi non fanno parte delle delegazioni dei C.N.O. e rendono conto soltanto alle loro rispettive F.I.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 57

1. Disposizioni tecniche riguardanti le F.I. e i Giochi Olimpici

Le F.I. hanno i seguenti diritti e responsabilità:

1.1 Fissare le regole tecniche dei propri sport, discipline o prove, incluso e senza che tuttavia rappresenti un limite, i criteri per i risultati, le specifiche tecniche delle attrezzature, infrastrutture e impianti, le regole riguardanti i movimenti tecnici, gli esercizi o i giochi, le regole sulle squalifiche tecniche e le regole sull'arbitrato ed il cronometraggio.

1.2. Stabilire i risultati definitivi e la classifica delle competizioni olimpiche.

1.3. Fermo restando l'autorità del C.I.O., esercitare il diritto di giurisdizione tecnica sui luoghi di gara e di allenamento dei rispettivi sport, durante le competizioni e gli allenamenti ai Giochi Olimpici.

1.4. Selezionare i giudici, arbitri ed altri ufficiali tecnici del Paese ospitante ed esteri nel limite del numero totale fissato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. su proposta della F.I. interessata. Le spese di alloggio, trasporto e per le uniformi dei giudici, arbitri ed altri ufficiali tecnici provenienti da Paesi diversi del Paese ospitante saranno a carico del C.O.J.O.

1.5. Delegare, in collegamento con il C.O.J.O., due rappresentanti durante la sistemazione degli impianti per il proprio sport allo scopo di verificare che le proprie regole

vengano rispettate, e controllare le condizioni di alloggio, vitto e trasporto previste per gli ufficiali tecnici e i giudici.

1.5.1. Due delegati per F.I. dovranno trovarsi sul posto almeno cinque giorni prima dell'inizio della prima gara del proprio sport per prendere tutte le disposizioni necessarie riguardo alle iscrizioni.

1.5.2. Le spese ragionevoli affrontate da detti delegati durante tale periodo e fino alla fine dei Giochi Olimpici (trasporto aereo in classe business se il tragitto supera i 2500 chilometri, o in classe economica se il tragitto è inferiore a 2500 chilometri, camera con pensione completa) saranno a carico del C.O.J.O..

1.5.3. In casi eccezionali, qualora per ragioni tecniche, la presenza dei delegati o l'organizzazione di visite supplementari fossero necessari, degli accordi adeguati saranno presi dal C.O.J.O., previa informazione al C.I.O. In caso di mancato accordo, la Commissione Esecutiva del C.I.O. deciderà.

1.6. Vegliare affinché tutti i concorrenti rispettino le disposizioni delle Regole 59 e 61 della Carta Olimpica.

1.7. Fare applicare, sotto l'autorità del C.I.O. e dei C.N.O. le Regole del C.I.O. relative all'ammissione dei partecipanti prima dei Giochi Olimpici (eliminatorie) e durante i Giochi Olimpici.

1.8. Preparare e rivedere i "questionari tecnici" destinati alle città candidate.

2. Disposizioni tecniche che devono essere approvate dalle F.I. e dal C.O.J.O. prima di essere sottoposte all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.:

2.1. Orario giornaliero del programma di uno sport ai Giochi Olimpici

2.2. Itinerari delle gare che si svolgono fuori dalle sedi olimpiche (per esempio: vela, maratona, marcia, ciclismo su strada, concorso ippico completo).

2.3. Esigenze riguardanti gli allenamenti prima e durante i Giochi Olimpici.

2.4. Attrezzature tecniche necessarie nelle varie sedi, che non siano menzionate o definite nei regolamenti tecnici delle F.I.

2.5. Installazioni tecniche per determinare i risultati.

2.6. Uniformi degli ufficiali (come giudici ed arbitri) necessarie durante i Giochi Olimpici.

3. Proposte delle F.I. che necessitano dell'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.:

3.1. Determinazione del programma dei Giochi Olimpici per i loro rispettivi sport, con l'inserimento o la soppressione di gare, in conformità delle Regole, criteri e condizioni stabiliti dal C.I.O.

- 3.2. Definizione del numero di concorrenti per gara e del numero di squadre partecipanti ai Giochi Olimpici.
- 3.3. Definizione, tre anni prima dei Giochi, del sistema delle eliminatorie per la qualificazione.
- 3.4. Definizione del sistema dei gruppi e di selezione degli atleti per le eliminatorie di qualificazione (o delle squadre in gruppi per le eliminatorie) per i Giochi Olimpici.
- 3.5. Determinazione del numero di sostituti negli sport e prove individuali o a squadre.
- 3.6. Determinazione del numero e selezione dei concorrenti per i controlli anti-doping.
- 3.7. Determinazione della lista delle concorrenti alle quali le F.I. hanno rilasciato un certificato di appartenenza al genere femminile in occasione di Campionati del Mondo o Campionati continentali, certificato che sarà valido per i Giochi Olimpici, in più dei certificati rilasciati dal C.I.O. in occasione di precedenti edizioni dei Giochi Olimpici.
- 3.8. Invio di più di due delegati per sorvegliare i preparativi dei Giochi Olimpici, od organizzazione di visite supplementari, oltre a quelle previste dalla Carta Olimpica.
- 3.9. Elaborazione da parte delle F.I., su qualsiasi genere di supporto, di registrazione visiva o audiovisiva delle competizioni olimpiche; sarà vietata qualsiasi utilizzazione commerciale di tali registrazioni.

58 - Campo della Gioventù

Con l'autorizzazione della Commissione Esecutiva del C.I.O., il C.O.J.O. potrà organizzare, sotto la propria responsabilità, un Campo internazionale della Gioventù in occasione dei Giochi Olimpici.

59 - Copertura mediatica dei Giochi Olimpici *

1. Uno degli obiettivi del Movimento Olimpico dovrebbe essere che la copertura dei Giochi Olimpici da parte dei mezzi di informazione possa contribuire a diffondere e valorizzare i principi dell'Olimpismo.
2. Al fine di assicurare tramite i vari mezzi di informazione, la più completa informazione e la massima diffusione dei Giochi Olimpici, tutte le necessarie disposizioni saranno prese dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. e applicate dal C.O.J.O.
3. Tutte le questioni inerenti i mezzi di informazione ai Giochi Olimpici, incluso la concessione e la revoca delle carte di identità olimpiche e delle carte di accredito, sono di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 59

1. La Commissione Esecutiva del C.I.O. elaborerà un documento intitolato " Guida per i Mass media".
2. La Guida per i Mass media è parte integrante del contratto firmato dal C.I.O., dal C.N.O. e dalla Città ospitante quando le vengono attribuiti i Giochi Olimpici.
3. Tutti coloro che avranno il compito di informare sui Giochi Olimpici dovranno essere accreditati secondo le condizioni fissate dalla Guida per i Mass media. Le richieste di accredito dovranno essere inviate dai C.N.O. al C.I.O. nei termini stabiliti, ad eccezione delle reti di radiotelediffusione contrattate e delle agenzie internazionali riconosciute, le cui richieste dovranno essere inviate direttamente al C.I.O.
4. L'accredito garantisce l'accesso alle gare olimpiche. Se delle restrizioni fossero necessarie, il C.I.O. farà di tutto per soddisfare le richieste ragionevoli dei mezzi di informazione accreditati.
5. Durante tutta la durata dei Giochi Olimpici, nessun atleta, allenatore, ufficiale, addetto stampa o qualsiasi altro partecipante accreditato potrà essere accreditato o svolgere attività di giornalista o altro compito legato al settore dell'informazione.

60 - Pubblicazioni *

Le pubblicazioni richieste dal C.I.O. saranno stampate e divulgate a spese del C.O.J.O..

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 60

1. Per ogni sport, un opuscolo esplicativo contenente il programma generale e le disposizioni previste, stampato in francese, inglese e nella lingua del Paese ospitante, sarà distribuito dal C.O.J.O. al C.I.O., alle F.I. competenti ed a tutti i C.N.O., al più tardi un anno prima dell'apertura dei Giochi Olimpici.
2. Un opuscolo medico sarà distribuito dal C.O.J.O., secondo le istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O., al più tardi sei mesi prima dei Giochi Olimpici Invernali e un anno prima dei Giochi dell'Olimpiade.
3.
 - 3.1. Tutti i documenti (inviti, liste delle iscrizioni, tessere di entrata, programmi, etc.) stampati in occasione dei Giochi dell'Olimpiade, nonché i distintivi prodotti dovranno avere come intestazione il numero dell'Olimpiade e il nome della città nella quale viene celebrata.
 - 3.2. Nel caso dei Giochi Olimpici Invernali, dovranno essere indicati il nome della città e il numero dei Giochi.
4. Un rapporto ufficiale completo sulla celebrazione dei Giochi Olimpici sarà pubblicato dal C.O.J.O. per il C.I.O., almeno in francese e inglese, entro due anni dalla chiusura dei Giochi Olimpici.
5. La Commissione Esecutiva del C.I.O. preciserà i temi che dovranno essere trattati nel rapporto ufficiale del C.O.J.O. Un esemplare di detto rapporto sarà inviato gratuitamente ad

ogni Membro e Membro Onorario del C.I.O., ad ogni F.I. e C.N.O. partecipante 100 esemplari dovranno essere inviati alla Segreteria del C.I.O.

ó Le bozze di tutti i documenti e di tutte le pubblicazioni citate nelle presenti norme di applicazione dovranno essere precedentemente sottoposte all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

61 - Propaganda e pubblicità *

1. Nessuna dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale sarà autorizzata nelle sedi olimpiche. Nessuna forma di pubblicità sarà autorizzata dentro e sopra gli stadi o altri luoghi di gara considerati sedi olimpiche. Nessun impianto commerciale o pannello pubblicitario sarà ammesso negli stadi o negli altri campi sportivi.

2. La Commissione Esecutiva del C.I.O. è l'unico organo competente per stabilire i principi e le condizioni per una eventuale autorizzazione di una qualsiasi forma di pubblicità

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 61

1. Nessuna forma di pubblicità o di propaganda commerciale o altro potrà apparire sulle persone, sull'abbigliamento, gli accessori o più in generale, su un qualsiasi capo di vestiario o articolo di attrezzatura indossato o utilizzato dagli atleti o altri partecipanti ai Giochi Olimpici, ad eccezione della identificazione - come definita al paragrafo 8 qui di seguito - del fabbricante del vestiario o dell'attrezzatura concertati, a condizione che tale identificazione non sia ostentatamente mostrata a fini pubblicitari.

1.1. L'identificazione del fabbricante non potrà apparire più di una volta su uno stesso capo di abbigliamento o attrezzatura.

1.2. Attrezzatura: l'identificazione del fabbricante che superi il 10% della superficie totale dell'attrezzo mostrato durante la competizione sarà considerata come avente carattere ostentatorio. Nessuna identificazione del fabbricante potrà superare i 60cm quadrati.

1.3. Accessori per il capo (per esempio cappelli, caschi, occhiali da sole, occhiali protettivi) e guanti: un'identificazione del fabbricante che oltrepassi i 6cm quadrati sarà considerata come avente carattere ostentatorio.

1.4. Vestiario (per esempio magliette, calzoncini, pullover e pantaloni da sport): un'identificazione del fabbricante che oltrepassi 12 cm quadrati sarà considerata come avente carattere ostentatorio.

1.5. Calzature: il disegno distintivo normale del fabbricante è ammesso. Il nome e/o il logo del fabbricante può apparire su una superficie massima di 6cm quadrati, sia in quanto elemento del motivo distintivo normale, sia indipendentemente da esso.

1.6. Nel caso di speciali disposizioni fissate da una Federazione Internazionale, una eccezione alle sopraccitate Regole potrà essere ammessa su approvazione dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

La trasgressione delle disposizioni di tale clausola comporterà la squalifica o la revoca dell'accredito della persona interessata. Le decisioni prese in materia dalla Commissione Esecutiva del C.I.O. sono inappellabili.

I pettorali portati dai concorrenti non potranno avere nessuna forma di pubblicità e dovranno mostrare l'emblema olimpico del C.O.J.O.

2. Per essere validi, tutti i contratti del C.O.J.O. che contengano un qualsiasi elemento pubblicitario, incluso il diritto o la licenza d'uso dell'emblema o della mascotte dei Giochi Olimpici, dovranno essere conformi alla Carta Olimpica e rispettare le istruzioni della Commissione Esecutiva del C.I.O. Lo stesso avverrà per i contratti riguardanti gli apparecchi di cronometraggio e i tabelloni dei risultati, nonché le sovrimpressioni di segnali di identificazione nei programmi televisivi. Le trasgressioni alla presente regolamentazione saranno di competenza della Commissione Esecutiva del C.I.O.

3. La mascotte creata per una edizione dei Giochi Olimpici sarà considerata come un emblema olimpico, il cui disegno dovrà essere sottoposto dal C.O.J.O. all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O. Tale mascotte non potrà essere utilizzata a fini commerciali nel Paese di un C.N.O. senza previo accordo scritto di detto C.N.O.

4. Il C.O.J.O. garantirà la protezione della proprietà dell'emblema e della mascotte dei Giochi Olimpici a beneficio del C.I.O., a livello nazionale ed internazionale. Il C.O.J.O., e dopo il suo scioglimento, il C.N.O. del Paese ospitante, potrà tuttavia sfruttare tale emblema e mascotte alla pari di altri marchi, disegni, manifesti, oggetti e documenti collegati con i Giochi Olimpici, e ciò durante la loro preparazione, svolgimento e durante un periodo che scadrà al più tardi alla fine dell'anno solare nel corso del quale tali Giochi Olimpici si sono svolti. Alla scadenza di tale periodo, tutti i diritti riguardanti tali emblemi, mascotte, marchi, disegni, distintivi, manifesti, oggetti, documenti o altro, saranno la piena proprietà del C.I.O. Il C.O.J.O. e/o il C.N.O. potranno, qualora fosse necessario, agire in qualità di amministratori fiduciari a favore esclusivo del C.I.O.

5. Le disposizioni di cui alle presenti Norme di Applicazione si applicano - mutatis mutandis - a qualsiasi contratto firmato da un Comitato Organizzatore di una Sessione del C.I.O. o di un Congresso Olimpico.

6. Le uniformi dei concorrenti e di tutti coloro che svolgono un compito ufficiale potranno avere la bandiera o l'emblema olimpico del proprio C.N.O. o, con l'accordo del C.O.J.O., l'emblema olimpico del C.O.J.O. I dirigenti delle F.I. potranno indossare l'uniforme e l'emblema della propria Federazione.

7. Su ogni macchina, attrezzatura o apparecchio tecnico che non vengano indossati né utilizzati dagli atleti o altri partecipanti ai Giochi Olimpici, compresi apparecchi di cronometraggio e tabelloni dei risultati, l'identificazione non potrà in alcun caso sorpassare 1/10 dell'altezza di tale macchina, attrezzatura od apparecchio. L'altezza di tale identificazione non potrà comunque mai oltrepassare i 10 cm.

8. Il termine "identificazione" si riferisce all'indicazione di un nome, denominazione, marchio, logo o qualsiasi altro segno distintivo del Fabbricante dell'articolo, che appare una sola volta su tale articolo.

62 - Composizioni musicali *

Il C.I.O. dovrà risultare come proprietario dei diritti di autore di ogni brano musicale appositamente composto in relazione ai Giochi Olimpici. Il C.O.J.O. ed il C.N.O. interessati veglieranno che tale procedura avvenga con soddisfazione del C.I.O.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 62

La Commissione Esecutiva del C.I.O. potrà concedere tutti i diritti di sfruttamento di composizioni musicali al C.O.J.O. e poi al C.N.O. del Paese ospitante, per un periodo di quattro anni dalla chiusura dei Giochi Olimpici, contro il pagamento di royalties sul lordo degli incassi. La Commissione Esecutiva del C.I.O. autorizzerà il C.O.J.O. ad utilizzare, senza carattere di esclusività, l'inno olimpico durante il periodo dei Giochi Olimpici senza dovere pagare delle royalties.

63 - Pubblicità commerciale del C.O.J.O. prima dei Giochi Olimpici

Salvo diversa decisione presa dalla Commissione Esecutiva del C.I.O., un C.O.J.O. dovrà vegliare a che fino all'inizio del periodo di due anni che precede l'apertura dei Giochi Olimpici di cui è responsabile, ogni persona fisica o morale con la quale firma un contratto, si astenga da qualsiasi forma di pubblicità collegata a detti Giochi Olimpici.

IV - PROTOCOLLO

64 - Inviti *

Gli inviti a partecipare ai Giochi Olimpici dovranno essere spediti dal C.I.O. un anno prima della Cerimonia di Apertura. questi dovranno essere inviati a tutti i C.N.O. riconosciuti.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 64

1. Gli inviti a partecipare ai Giochi Olimpici saranno redatti nei seguenti termini: "Il Comitato Internazionale Olimpico ha l'onore di invitarVi a partecipare ai Giochi dellaOlimpiade (oppure.....Giochi Olimpici Invernali)che si svolgeranno a.....dal.....al.....".
2. Gli inviti dovranno essere tutti spediti contemporaneamente con lettera raccomandata, per posta aerea o corriere speciale. I C.N.O. risponderanno per iscritto all'invito e le risposte dovranno essere ricevute dal C.I.O. entro quattro mesi dalla data di spedizione dell'invito.
3. Il ricevimento dell'invito a partecipare ai Giochi Olimpici dovrà essere confermato per iscritto dal C.N.O. al C.I.O., appena ricevuto l'invito.
4. Al massimo due mesi prima della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici, ogni C.N.O. comunicherà al C.O.J.O. per iscritto il numero approssimativo dei membri della propria delegazione.

65 - Carta olimpica d'identità e di accreditamento

1. La carta olimpica di identità e di accreditamento è il documento che conferisce all'intestatario il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici.
2. La carta olimpica di identità e di accreditamento stabilisce l'identità dell'intestatario e costituisce un documento che, insieme con il passaporto o altro titolo ufficiale di viaggio conferisce all'intestatario l'autorizzazione ad entrare nel Paese della città organizzatrice dei Giochi Olimpici. Permette all'intestatario di risiedervi e di esercitarvi la propria funzione olimpica per la durata dei Giochi Olimpici e per un periodo che non superi un mese prima e un mese dopo i Giochi Olimpici.
3. La carta olimpica di identità e di accreditamento è concessa dal C.I.O. alle persone destinate ad essere accreditate. La Commissione Esecutiva del C.I.O. può delegare tutta o in parte la propria competenza al C.O.J.O. il quale in questo caso dovrà mettere la carta olimpica di identità e di accreditamento alla disposizione di tutte le persone designate dal C.I.O.
4. Le informazioni relative alla carta olimpica di identità e di accreditamento, comprese le caratteristiche, le categorie e gli aventi diritto, i privilegi, le procedure e i termini, sono indicati nella "Guida all'iscrizione alle competizioni sportive e all'accREDITAMENTO" adottata dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

66 - Carta olimpica di identità e di accreditamento

La carta olimpica di identità e di accreditamento conferisce, ai vari livelli necessari secondo i casi e come vi è menzionato, l'accesso ai luoghi ed alle manifestazioni posti dal C.I.O. sotto la responsabilità del C.O.J.O.. Il C.I.O. stabilisce le persone che vi hanno diritto e ne fissa le condizioni e le modalità di rilascio. Il C.O.J.O. sarà incaricato di rilasciarla agli aventi diritto.

67 - Utilizzazione della bandiera olimpica

1. Una bandiera olimpica di grande dimensioni dovrà sventolare, durante tutta la durata dei Giochi Olimpici, ad un pennone situato in una posizione ben in vista dello stadio principale, dove sarà issata durante la Cerimonia di Apertura e ammainata durante la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici.
2. Il Villaggio Olimpico, i recinti di gara e di allenamento e tutti gli altri luoghi posti sotto la responsabilità del C.O.J.O. dovrebbero essere addobbati di bandiere olimpiche in grande numero.
3. Le bandiere olimpiche sventoleranno in grande numero ai lati delle altre bandiere che addobberanno la città ospitante.

68 - Utilizzazione della Fiamma olimpica

1. Il C.O.J.O. sarà responsabile del trasporto della Fiamma olimpica verso lo stadio olimpico. Le manifestazioni alle quali il passaggio della fiamma olimpica od il suo arrivo daranno luogo, sotto gli auspici del C.N.O. competente, dovranno rispettare il protocollo olimpico. La Commissione Esecutiva del C.I.O. dovrà approvare tutte le disposizioni per la staffetta riguardante la Fiamma olimpica.
2. La Fiamma olimpica dovrà essere sistemata in una posizione elevata ben visibile all'interno dello stadio principale e, quando l'architettura lo permette, anche visibile fuori dallo stadio.

69 - Cerimonie di Apertura e di Chiusura *

1. Le Cerimonie di Apertura e di Chiusura dei Giochi Olimpici devono svolgersi secondo il protocollo fissato dal C.I.O. Devono riflettere ed illustrare i principi umanistici dell'Olimpismo e contribuire alla loro diffusione.
2. La Cerimonia di Apertura si potrà svolgere al più presto la vigilia delle gare dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali. La Cerimonia di Chiusura si svolgerà l'ultimo giorno delle gare dei Giochi dell'Olimpiade e dei Giochi Olimpici Invernali.
3. Il programma dettagliato delle Cerimonie sarà proposto dal C.O.J.O. all'approvazione della Commissione Esecutiva del C.I.O.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 69

1. Cerimonia di Apertura

- 1.1. Giochi Olimpici saranno dichiarati aperti dal Capo dello Stato del Paese ospitante.
- 1.2. Il Capo dello Stato sarà ricevuto all'entrata dello stadio dal Presidente del C.I.O. e dal Presidente del C.O.J.O.. I due Presidenti condurranno insieme il Capo dello Stato al suo palco nella tribuna d'onore.
- 1.3. Subito dopo inizia la sfilata dei partecipanti. Ogni delegazione, nella sua uniforme ufficiale, dovrà essere preceduta da un'insegna con il suo nome e dalla propria bandiera portata da un membro della delegazione.

Le bandiere delle delegazioni partecipanti e le insegne saranno forniti dal C.O.J.O. e avranno tutti le stesse dimensioni. I portainsegne saranno scelti dal C.O.J.O..

1.4. Nessun partecipante alla sfilata avrà il diritto di portare nello stadio bandiere, stendardi, banderuole, cineprese, accessori vari od altri oggetti visibili estranei all'uniforme ufficiale.

1.5. Le delegazioni sfilano nell'ordine alfabetico della lingua del Paese ospitante, salvo quella della Grecia, che apre la marcia, e quello del Paese ospitante che la chiude. Potranno prendere parte alla sfilata soltanto gli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici e che hanno il diritto di alloggiare al Villaggio Olimpico, preceduti da un massimo di sei ufficiali per delegazione.

1.6. Le delegazioni saluteranno il Capo dello Stato e il Presidente del C.I.O. passando davanti al loro palco. Dopo avere sfilato nello stadio, ogni delegazione andrà ad occupare i posti che le saranno stati riservati per assistere alla cerimonia, ad eccezione del suo portabandiera che rimarrà nello stadio.

1.7. Il presidente del C.I.O., accompagnato dal Presidente del C.O.J.O., si dirigerà verso il podio sistemato sul campo davanti alla tribuna di onore. Il Presidente del C.O.J.O. pronuncia un discorso di una durata massima di tre minuti, poi aggiunge le parole: "Ho l'onore di pregare..., Presidente del Comitato Internazionale Olimpico, di prendere la parola".

1.8. Presidente del C.I.O. pronuncia allora un discorso nel quale farà riferimento a Pierre de Coubertin, poi di chiara: "Ho l'onore di invitare... (Capo dello Stato) a proclamare l'apertura dei Giochi della... Olimpiade (o dei Giochi Olimpici Invernali)".

1.9. Il Capo dello Stato proclama aperti i Giochi dicendo: "Proclamo aperti i Giochi Olimpici di... che celebrano la... Olimpiade dell'era moderna (o dei... Giochi Olimpici Invernali)".

1.10. Mentre risuona l'inno olimpico, la bandiera olimpica dispiegata orizzontalmente viene introdotta nello stadio ed issata al pennone nell'arena.

1.11. La Fiaccola olimpica è portata nello stadio da una staffetta di tedorori. L'ultimo corridore fa il giro della pista prima di accedere al Tripode olimpico che rimarrà acceso fino alla chiusura dei Giochi Olimpici. L'accensione del Tripode sarà seguito da un volo simbolico di colombi.

1.12. I portabandiera di tutte le delegazioni si sistemano in semicerchio intorno al podio. Un concorrente del Paese ospitante sale sul podio, e tenendo un lembo della bandiera olimpica con la mano sinistra, alza la mano destra per pronunciare il seguente giuramento solenne: "A nome di tutti i concorrenti, prometto che prenderemo parte a questi Giochi Olimpici rispettando e applicando le sue regole, impegnandoci per uno sport senza doping e senza droga, con autentico spirito sportivo, per la gloria dello sport e l'onore delle nostre squadre".

1.13. Subito dopo, un giudice del Paese ospitante sale sul podio e nello stesso modo pronuncia il seguente giuramento: "A nome di tutti i giudici e di tutti gli ufficiali, prometto che assolveremo ai nostri compiti durante i Giochi Olimpici in piena imparzialità, rispettando ad applicando le sue regole, con autentico spirito sportivo".

1.14. Viene quindi suonato o cantato l'inno nazionale del Paese ospite, poi i portabandiera ritornano ai posti che sono stati loro riservati per assistere al programma artistico.

1.15. Nel caso in cui il C.I.O. autorizzi una cerimonia di apertura ausiliaria in un'altra sede olimpica, la Commissione Esecutiva del C.I.O. ne stabilirà il protocollo, su proposta del C.O.J.O.

2. Cerimonia di Chiusura

2.1. La Cerimonia di Chiusura dovrà svolgersi nello stadio, alla fine delle gare. I partecipanti ai Giochi Olimpici con diritto di alloggio al Villaggio Olimpico si sistemano ai posti che sono stati loro riservati nelle tribune. I portabandiera delle delegazioni partecipanti e le loro insegne entrano in fila nell'arena, nello stesso ordine e prendono le stesse posizioni che hanno occupato nella Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici. Dietro di loro, gli atleti sfilano senza distinzione di nazionalità.

2.2. I portabandiera si posizionano quindi intorno al podio.

2.3. Il Presidente del C.I.O. ed il Presidente del C.O.J.O. salgono sul podio. Al suono dell'inno nazionale greco, la bandiera ellenica è issata al pennone, a destra del pennone centrale utilizzato per le bandiere dei vincitori. Poi la bandiera del Paese ospite viene issata al pennone centrale, mentre risuona il suo inno nazionale. Infine, la bandiera del Paese ospitante i prossimi Giochi Olimpici viene issata al pennone di sinistra mentre risuona il suo inno.

2.4. Il Sindaco della città ospitante raggiunge quindi il Presidente del C.I.O. sul podio e gli consegna, se si tratta di Giochi dell'Olimpiade, la bandiera offerta nel 1920 dal Comitato Olimpico Belga, e se si tratta dei Giochi Olimpici Invernali, la bandiera offerta nel 1952 dalla città di Oslo; il Presidente del C.I.O. la consegna a sua volta al Sindaco della città ospitante i successivi Giochi Olimpici. Tale bandiera sarà esposta fino ai successivi Giochi Olimpici nel principale edificio municipale di quest'ultima città.

2.5. Dopo un discorso del Presidente del C.O.J.O., il Presidente del C.I.O. pronuncia il discorso di chiusura dei Giochi Olimpici che terminerà con le seguenti parole: "Proclamo la chiusura dei Giochi della..... Olimpiade (o dei... Giochi Olimpici Invernali) e secondo la tradizione, invito la gioventù del mondo intero a riunirsi tra quattro anni a... (se la città non è stata ancora decisa il nome della città sarà sostituito dalle parole: nel luogo che sarà scelto) per celebrare i Giochi della.... Olimpiade (oppure i... Giochi Olimpici)".

2.6. Risuona allora una fanfara, la fiamma olimpica viene spenta e mentre viene suonato l'inno olimpico, la bandiera olimpica è ammainata lentamente dal pennone e, distesa all'orizzontale, viene portata fuori dallo stadio seguita dai portabandiera. Un canto finale termina la cerimonia.

70 - Cerimonie dei vincitori, medaglie e diplomi *

Le cerimonie dei vincitori dovranno svolgersi secondo il protocollo fissato dal C.I.O. Le medaglie e i diplomi saranno forniti dal C.O.J.O. e distribuiti dal C.I.O., al quale appartengono.

NORME DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 70

1. Cerimonia dei vincitori

1.1. Le medaglie saranno consegnate nel corso dei Giochi Olimpici dal Presidente del C.I.O. (o da un membro che egli designerà), scortato dal Presidente della FI interessata (o da un suo sostituto), se possibile subito dopo e sul luogo stesso della

gara, nel seguente modo: i concorrenti classificati primo, secondo e terzo, in tenuta ufficiale sportiva, salgono sul podio di fronte alla tribuna d'onore. Il vincitore sarà sistemato leggermente più in alto del secondo alla sua destra, e del terzo, alla sua sinistra. I loro nomi, e quelli degli altri atleti che avranno meritato un diploma, verranno annunciati. La bandiera della delegazione del vincitore sarà issata al pennone centrale, quelle del secondo e del terzo classificato, a due pennoni vicini, sistemati a destra ed a sinistra del pennone centrale, di fronte all'arena. Mentre risuonerà l'inno (abbreviato) della delegazione del vincitore, i medagliati si volgeranno verso le bandiere.

2. Medaglie e diplomi

2.1. Per le gare individuali, il primo premio sarà una medaglia di argento dorato e un diploma; il secondo, una medaglia d'argento e un diploma; il terzo, una medaglia di bronzo e un diploma. Le medaglie dovranno ricordare lo sport e la gara per le quali sono state vinte ed essere sospese ad una catena o a un nastro staccabili, per essere passate al collo dell'atleta. Anche i concorrenti classificati quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo riceveranno il diploma, ma non la medaglia. In caso di parità assoluta tra i concorrenti per il primo, secondo o terzo posto, ognuno di loro avrà diritto ad una medaglia ed ad un diploma.

2.2. Le medaglie avranno un diametro minimo di 60mm e uno spessore di 3mm. Le medaglie per i primi e i secondi posti saranno d'argento titolo 925-1000; la medaglia per il primo posto dovrà essere dorata con almeno 6 grammi d'oro

2.3. I disegni di tutte le medaglie e di tutti i diplomi saranno sottoposti dal C.O.J.O. all'approvazione preventiva della Commissione Esecutiva del C.I.O.

2.4. Per gli sport di squadra e le prove a squadre di altri sport, tutti i membri della squadra vincente, che abbiano partecipato ad almeno una partita o una gara durante i Giochi Olimpici, hanno diritto ad una medaglia in argento dorato e un diploma; quelle del secondo posto una medaglia d'argento e un diploma; quelli del terzo posto una medaglia d'argento e un diploma. Gli altri membri di queste squadre hanno diritto soltanto al diploma; i membri di una squadra classificata quarta, quinta, sesta, settima o ottava riceveranno ognuno un diploma.

2.5. Tutti i concorrenti, tutti gli ufficiali e altro personale di squadra, i membri del C.I.O. e, se sono presenti ai Giochi Olimpici, i presidenti ed i segretari generali delle F.I. riconosciute dal C.I.O. e quelli dei C.N.O., nonché i giudici, arbitri cronometristi, ispettori, giudici di linea, etc. presenti ai Giochi Olimpici e ufficialmente designati dalle F.I. interessate secondo le norme stabilite dal C.I.O., riceveranno una medaglia e un diploma commemorativi.

2.6. Le medaglie e diplomi consegnati in occasione dei Giochi Olimpici Invernali dovranno essere diversi da quelli utilizzati per i Giochi dell'Olimpiade.

2.7. Le medaglie e diplomi commemorativi non saranno attribuiti ad una delegazione che si ritiri dai Giochi Olimpici.

2.8. Nessun altro premio o ricompensa oltre a quelli sopraccitati saranno attribuiti ai Giochi Olimpici.

2.9. Se un concorrente olimpico viene squalificato, la/le sua/e medaglia/e e diploma/i essere resi al C.I.O.

2.10. Il C.O.J.O. farà in modo che i diritti di autore di tutti i disegnatori delle medaglie menzionate nella presente regola siano regolarmente ceduti al C.I.O. che sarà automaticamente riconosciuto come intestatario di tali diritti. Se la legislazione nazionale esige che la cessione avvenga per iscritto, il C.O.J.O. sarà tenuto a redigere tale atto scritto e sottoporlo alla firma del C.I.O. che diventerà così l'unico intestatario di tali diritti.

2.11. Alla fine dei Giochi Olimpici, il C.O.J.O. consegnerà al C.I.O. gli stampi di tutte le medaglie coniate, tutti i diplomi e tutte le medaglie avanzati. Il C.O.J.O. renderà conto al C.I.O. di tutte le medaglie e bozzetti che avrà coniato o stampato.

3. Distintivi commemorativi

Tutti gli atleti che avranno diritto ad una medaglia riceveranno un distintivo commemorativo approvato dalla Commissione Esecutiva del C.I.O.

71 - Albo d'onore

1. Il C.I.O. non stabilirà nessuna classifica globale per Paese. Un albo d'onore con i nomi dei medagliati e diplomati di ogni gara sarà creato dal C.O.J.O. che lo consegnerà al C.I.O.

2. I nomi dei medagliati di ogni gara saranno messi in evidenza in modo permanente nello stadio principale.

3. Tutti gli atleti che abbiano partecipato ai dei Giochi Olimpici riceveranno dal C.I.O. un distintivo commemorativo.

72 - Protocollo

1. Durante tutta la durata dei Giochi Olimpici, il C.I.O. sarà il solo competente per stabilire il protocollo applicabile in tutti le sedi poste sotto la responsabilità del C.O.J.O

2. In occasione di tutte le cerimonie e manifestazioni che si svolgano durante i Giochi Olimpici la precedenza sarà data ai Membri e Membri Onorari del C.I.O., in ordine di anzianità. Il Presidente e i Vice Presidenti in testa, seguiti dai membri del C.O.J.O., dai Presidenti delle FI e dai Presidenti dei C.N.O

73 - Programma delle Cerimonie

1. I dettagli di tutti i programmi di tutte le cerimonie saranno sottoposti alla Commissione Esecutiva del C.I.O. per approvazione almeno sei mesi prima dei Giochi Olimpici.

2. I dettagli dei programmi culturali gli saranno comunicati stesso tempo.

74 - Arbitrato

Qualsiasi controversia che avvenga in occasione dei Giochi Olimpici o in relazione con essi sarà esclusivamente sottoposta al Tribunale d'arbitrato dello Sport, in conformità del Codice arbitrale per lo sport.

Comitato Internazionale Olimpico

Losanna – Svizzera

carta dei diritti dei bambini


Diritto di partecipare a competizioni adeguate all'età, seguendo allenamenti con giusti ritmi d'apprendimento.

Diritto di non essere un campione.

Diritto di essere circondato e preparato da personale qualificato.

Diritto di beneficiare di un ambiente sano e di praticare sport in assoluta sicurezza.

Diritto di divertirsi e giocare.



WWW.LATRIBUELPALLONE.IT

La carta dei diritti dei bambini deve essere consegnata all'inizio della stagione sportiva. È rivolta ai genitori, agli insegnanti, ai dirigenti ed ai tecnici sportivi, oltre che ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici. Richiedetela nella vostra scuola calcio.





F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico

CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEI DOVERI DEGLI ADULTI

“In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”

(Capo 3 Uguaglianza, art. 24 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Nizza 7/12/2000)

La seguente “Carta dei Diritti” si ispira ai principi di:

eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, diritto d'informazione, efficienza ed efficacia

A chi è rivolta:

a genitori, dirigenti sportivi e scolastici, insegnanti, educatori sportivi ed agli atleti.

Con quali finalità:

vuole essere utile strumento per conoscere meglio il mondo calcistico giovanile affinché i “nostri adulti” genitori, tecnici e dirigenti, comprendano il delicato ruolo educativo che occupano e si assumano le relative responsabilità, per favorire la formazione di buoni sportivi, ma soprattutto di ottimi cittadini.

IL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Chi siamo:

Il S. G. e S., nell'ambito della F.I.G.C., è un ente erogatore di servizi e si occupa dello sviluppo e della promozione del calcio giovanile, sia in ambito societario che scolastico.

L'attività calcistica si configura attraverso tre SETTORI d'intervento:

- **ATTIVITA' di BASE**, attività promozionale e didattica nei confronti delle società per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 12 anni.
- **ATTIVITA' SCOLASTICA**, attività promozionale e didattica nei confronti delle Istituzioni Scolastiche per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 16 anni.
- **ATTIVITA' AGONISTICA**, attività di indirizzo agonistico per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni.

Quali servizi offriamo:

- ✚ consulenza didattica ed organizzativa alle Società, agli Istituti Scolastici ed ai genitori utenti.
- ✚ organizzazione, coordinamento e controllo dell'Attività di Base e Scolastica.
- ✚ organizzazione attività didattica di informazione, formazione e aggiornamento per tecnici, dirigenti, insegnanti e genitori.
- ✚ visite presso le Scuole Calcio e verifica delle gare nelle categorie di base.
- ✚ tesseramento atleti/e.
- ✚ organizzazione SuperClasse Cup, I Valori Scendono in Campo e giochi sportivi studenteschi
- ✚ consulenza ed assistenza progetti integrati Scuola – Società Sportive
- ✚ monitoraggio e valutazione, attraverso visite e verifiche presso le Scuole di Calcio sugli **standard minimi di qualità** delle nostre scuole di calcio **ed in particolare:**

- ✚ organigramma degli istruttori aventi acquisiti i requisiti per lo svolgimento di tale ruolo
- ✚ formazione di gruppi squadra con un allenatore/istruttore ogni 15/20 allievi/e
- ✚ iscrizione di tutti i gruppi all'attività ufficiale della F.I.G.C. - S.G.S. (manifestazioni Piccoli Amici e tornei Pulcini ed Esordienti)
- ✚ convocazione e partecipazione alle gare dei tornei ufficiali di tutti gli allievi/e della scuola di calcio con una giusta rotazione.

A chi rivolgersi in caso di necessità:

Nella struttura Federale di appartenenza (Coordinamento Federale Regionale SGS):

- Collaboratore Esperto dell'Attività di Base
- Collaboratore Esperto dell'Attività Scolastica
- Dirigente federale organizzativo
- Psicologo regionale
- Medico regionale

Nella propria Scuola di Calcio:

- Dirigente Responsabile della Scuola di Calcio
- Responsabile Tecnico della Scuola Calcio
- Segretario della Società
- Presidente della Società

I DIRITTI DEI BAMBINI

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. vigila affinché vengano rispettate, dalle Società Affiliate e dai propri tesserati, tutte le normative riportate sul Comunicato Ufficiale n.1 atte a tutelare il corretto svolgimento dell'attività.

L'attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente quanto riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell'O.N.U. che corrisponde, nella sua enunciazione, alle norme con le quali viene organizzata l'attività dai 5 ai 16 anni da parte del Settore Giovanile e Scolastico.

A questi diritti corrispondono altrettanti doveri da parte degli adulti che devono garantire:

1) Diritto di divertirsi e giocare

2) Diritto di fare sport

3) Diritto di avere i giusti tempi di riposo

L'attività deve essere svolta in un clima psicologico sereno, sia negli allenamenti che in gara; nei gruppi squadra dovrà essere previsto un "turn-over" che permetta a tutti gli iscritti ad una Scuola di Calcio, indipendentemente dalle loro abilità tecniche, di essere convocati alla gara e di partecipare alla partita per almeno un tempo continuativo (senza interruzioni) dei primi due ed una cospicua porzione di minuti del terzo tempo. I tecnici hanno il dovere di rispettare e far rispettare tale norma. Nel caso dei due tempi sarà valida la stessa norma. È inoltre fatto obbligo che l'utilizzazione dei calciatori si limiti ad una sola gara per ognuna delle giornate fissate dai calendari dei tornei federali per Pulcini ed Esordienti (C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico).

4) Diritto di beneficiare di un ambiente sano

5) Diritto di praticare sport in assoluta sicurezza a salvaguardia della propria salute

Il benessere psicofisico può essere garantito "solo" da un'attività sportiva svolta: in strutture salubri e sottoponendo gli allievi alla visita di idoneità medico-sportiva prima dell'inizio dell'attività (requisito obbligatorio, in ottemperanza ad una legge dello stato);

l'utilizzo di metodologie di allenamento, idonee al soggetto, non deve creare scompensi agli apparati in accrescimento, bensì benefici adattamenti; deve essere evitato, a queste età, l'uso di inopportuni ed inutili integratori alimentari, mentre saranno favoriti, una corretta alimentazione ed un comportamento etico che in caso di infortunio o malattia, che rispetti i giusti tempi di guarigione e recupero, evitando, se non indispensabile, l'uso ed in alcuni casi l'abuso di farmaci, ovviamente sempre in collaborazione con i medici competenti (Commissione Medica del Settore Giovanile e Scolastico).

6) Diritto di essere circondato e preparato da personale qualificato

7) Diritto di seguire allenamenti adeguati ai giusti ritmi

Le società affiliate alla F.I.G.C. che svolgono attività nelle fasce d'età 5-12 anni, fermo restando i limiti delle proprie possibilità organizzative, hanno il dovere di garantire la presenza nei ruoli tecnici e dirigenziali, di persone adeguatamente preparate sia tecnicamente che sul piano psicopedagogico, per un corretto sviluppo educativo sportivo e formativo dei propri allievi. Detti educatori devono acquisire conoscenze e competenze specifiche attraverso corsi, aggiornamenti e incontri informativi e didattici organizzati periodicamente dal Settore Tecnico e dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con le strutture periferiche del CONI (C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico).

8) Diritto di partecipare a competizioni adeguate alle varie età, seguendo allenamenti che corrispondano a giusti ritmi d'apprendimento

9) Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo

Ogni bambino, bambina, ragazzo o ragazza, deve poter essere messo in condizione di esprimere le proprie potenzialità psichiche, cognitive, emotivo affettive, relazionali, motorie e tecniche, attraverso progressioni didattiche che corrispondano alle caratteristiche dell'età in oggetto. Il numero dei giocatori, le misure del campo, delle porte e dei palloni, la durata delle gare, degli allenamenti, devono essere in sintonia con le norme dettate dal C.U. n°1 per la stagione sportiva in corso, che hanno preso corpo attraverso sperimentazioni, esperienze ed adattamenti negli ultimi anni. Modelli di gara adeguati ad ogni fascia d'età, significano una tutela al naturale processo evolutivo dei giovani. Ogni anticipo o carico eccessivo, come pressione psicologica e tensione degli eventi, può comportare squilibrio non solo alla formazione tecnica, ma anche perdita di motivazione ed entusiasmo con relativo rischio per la prosecuzione dell'attività. (C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico).

10) Diritto di non essere un campione

I bambini che si sperimentano in un nuovo contesto di apprendimento sono tutti campioni, perché stanno provando a fare qualcosa che conoscono solamente nella loro rappresentazione: stanno imparando il gioco del calcio (C.U. n°1 del Settore Giovanile e Scolastico).

Ai giovani calciatori ed alle giovani calciatrici un invito a:

- Rispettare i propri compagni e gli avversari
- Rispettare le decisioni arbitrali
- Essere leali comunque vada la gara, lottando "per" e mai "contro"
- Rispettare la propria salute
- Ascoltare e seguire i consigli del proprio allenatore
- Portare sempre a termine i propri impegni scolastici
- Confrontarsi con i propri genitori ed i propri allenatori sulle esigenze ed i bisogni personali e sulle attività svolte
- Continuarsi a divertire come quando si gioca sotto casa, al parco o sulla spiaggia

AGENZIE EDUCATIVE

Famiglia

Ai genitori un invito a:

Considerare il proprio figlio/a come una persona da educare e non un campione da allenare. Anteporre sempre il benessere fisico e psicologico del giovane al proprio desiderio di vederlo vincere.

Avere fiducia nell'operato degli educatori sportivi, lavorando in sinergia con loro. Essere un tifoso rispettoso, incoraggiando in modo leale non solo la propria squadra ma anche quella avversaria.

Società Sportiva

Ai dirigenti un invito a:

Informare i genitori sulle norme che regolano l'Attività di Base e Agonistica attraverso il Comunicato Ufficiale n.1, e sul progetto educativo della Scuola di Calcio, ricordando loro che il risultato non è l'aspetto più importante. Sostenere il lavoro del tecnico con serenità al fine di ottenere gli effetti desiderati, sia tecnici che di partecipazione.

Ai tecnici un invito a:

Favorire lo sviluppo delle potenzialità sportive e umane degli allievi/e, organizzando attività divertenti e che siano motoricamente e psicologicamente coinvolgenti. Ricordare che la partita è per i bambini e non per gli adulti. Tenere conto della priorità degli impegni scolastici.

Scuola

Ai dirigenti scolastici e agli insegnanti un invito a:

Favorire la pratica del calcio giovanile in ambito scolastico, per incidere sulla trasmissione dei valori intrinseci alla disciplina; il "calcio" inteso come gioco sportivo che promuove collaborazione e spirito d'iniziativa, così come l'adesione a comportamenti di correttezza verso i compagni e gli avversari, e la capacità di prendere rapidamente decisioni efficaci.

Affinché si realizzi una migliore organizzazione tecnico didattica, le Società Sportive, nei limiti delle loro possibilità, devono:

1) Analizzare la situazione iniziale:

- analisi dei fattori socio - culturali relativi a: ragazzi, istruttori, società, ambiente
- analisi dei livelli di partenza

2) Definire degli obiettivi legati a:

- finalità educative
- livelli di partenza
- risorse di cui si dispone

3) Predisporre un intervento formativo:

- individuare le aree formative educative e tecniche
- stabilire, mezzi, metodi, spazi, tempi, criteri di valutazione
- scandire il percorso in unità didattiche, lezioni, sedute di allenamento

4) Predisporre sistemi di valutazione durante il percorso:

- devono riguardare tutti i momenti del processo formativo e permettere di raccogliere dati per eventuale rinforzo di gruppo e/o individuale, valutando soprattutto la relazione tra istruttore e allievo/a (analisi del metodo proposto)

5) Predisporre un sistema di valutazione finale:

- che riguarda l'intero processo, e che deve permettere di confrontare ciò che si voleva ottenere e i risultati di ciò che si è ottenuto (l'operato dell'istruttore).

In sintesi il Settore Giovanile e Scolastico, per dare seguito in ogni luogo in cui si svolge attività sportiva calcistica a quanto precedentemente espresso, si impegna attraverso azioni mirate a:

- **sostenere lo sviluppo del benessere del bambino/a e quindi della famiglia**
- **prevenire il disagio dei bambini/e, dei ragazzi/e, degli adulti**
- **facilitare l'inserimento di tutti quei bambini/e che vogliono fare sport attraverso il calcio**
- **prevenire la nascita di comportamenti e situazioni a rischio in modo tale che:**
 - **la prestazione fisica e mentale non sia eccessiva**
 - **il confronto sia equilibrato e rispettoso dei bisogni dei bambini/e e dei ragazzi/e**
 - **la tensione agonistica non sia esasperata nella ricerca del risultato ad ogni costo**
 - **venga data la possibilità di esserci e di partecipare sia a chi è capace che a chi lo è un po' meno**

Il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso i Coordinatori Federali Regionali di appartenenza, è deputato a garantire il rispetto di tali principi con il contributo dei propri Dirigenti e Responsabili Tecnici ed Organizzativi, e si impegna a dare a questo documento una più ampia diffusione possibile tra tutte le componenti che fanno parte del mondo calcistico giovanile.

Il Presidente del S.G.S.



ALLEGATO 11
alla Policy per la Tutela dei Minori della ASD MUGGIA1967



ASD MUGGIA 1967

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

Procedure di selezione più sicure

Via di Zaule, 74
34015 Muggia (TS) loc. Aquilinia
Tel. 040 232520
info@asdmuggia1967.it
www.asdmuggia1967.it

PROCEDURE DI SELEZIONE PIÙ SICURE

Tutte le attività e gli eventi riservati a giovani calciatori e alle calciatrici organizzati dalla ASD MUGGIA 1967 non esisterebbero senza la disponibilità e l'impegno di collaboratori e volontari impegnati in diversi contesti.

Garantire che soltanto soggetti adeguati lavorino all'interno della ASD MUGGIA 1967 è un presupposto fondamentale per creare un ambiente in cui la tutela dei minori sia messa al centro della programmazione e dell'organizzazione affinché i giovani atleti e le giovani atlete possano partecipare e divertirsi in modo libero e sicuro.

È necessario portare avanti degli *iter* di selezione finalizzati all'individuazione dei profili giusti per lavorare con i minori. A tal fine è utile considerare che, in alcuni casi, nonostante risulti formalmente idoneo, un soggetto potrebbe comunque non essere adatto a lavorare con i minori a causa della mancanza di alcune caratteristiche fondamentali come il giusto temperamento o la necessaria pazienza. Adottare un insieme di misure per garantire che le selezioni, sia del personale retribuito che dei volontari, siano sicure, trasmette un messaggio importante sull'impegno per la tutela dei minori.

Ancora, in una fase di screening dei soggetti che potrebbero non essere adatti a lavorare con i bambini e i ragazzi, risulta molto importante segnalare coloro che potrebbero essere stati individuati come soggetti potenzialmente pericolosi.

Lo scopo di una procedura che tenga conto di questi aspetti è quello di adottare misure che, insieme, mirino a ridurre la possibilità di selezionare la persona sbagliata o meno indicata.

L'introduzione di procedure di selezione più sicure a volte può causare ansia nei candidati e alcune delle persone coinvolte potrebbero sentirsi offese dal fatto che la società voglia effettuare dei controlli specifici. È necessario perciò spiegare che questa procedura è imprescindibile ed è richiesta a tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività e che non si tratta di un provvedimento *ad personam*.

La tabella riportata di seguito contiene alcune indicazioni e idee rivolte ai selezionatori della ASD MUGGIA 1967 da adottare nel corso della procedura di selezione al fine di renderla più sicura. In alcuni casi potrebbe risultare poco agevole reperire alcuni documenti o informazioni. È comunque importante fare tutto il possibile per acquisire quanto necessario ad effettuare una scelta consapevole.



PROCEDURA DI SELEZIONE PIÙ SICURA	
PROFILO RICERCATO	Decidere quali abilità, conoscenze e competenze sono necessarie per lavorare in sicurezza con i minori. Queste dipendono prima di tutto da ruolo e poi dal tipo di attività/evento/competizione nel quale è previsto l'impiego (ad esempio, un allenatore avrà più contatti con i minori e dovrà quindi avere delle qualità specifiche rispetto ad un responsabile dell'area amministrativa). Nella definizione di questi aspetti è necessario tener conto anche del tipo di realtà nella quale si andrà ad operare.
DOMANDE COLLOQUIO	Includere almeno una domanda che riguardi la tutela dei minori (v. sub allegato in calce al presente documento).
AUTODICHIARAZIONE	Richiedere a tutti i candidati di fornire un'autodichiarazione del casellario giudiziario/carichi pendenti così come una dichiarazione circa il possesso di alcuni requisiti necessari per il rispetto di tutte le previsioni nell'ambito della tutela dei minori (v. sub allegato in calce al presente documento).
REFERENZE	Acquisire, dove possibile, delle referenze o comunque delle indicazioni/informazioni circa il candidato da parte di altre società/realtà nelle quali è stato impiegato in mansioni che prevedevano delle attività con minori. Nonostante questa verifica non sia sempre possibile può risultare molto utile acquisire, anche in modo informale, maggiori informazioni sul profilo che potrebbe essere selezionato.
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	Tutta la documentazione fornita in fase di selezione (compresi documenti di identità, qualifiche, titoli) dovrebbe essere verificata nella sua veridicità e attendibilità per scongiurare le false attestazioni. IMPORTANTE: in questa fase è utile verificare che non ci siano state sanzioni disciplinari in ambito sportivo per condotte che risultano in contrasto con i valori e le previsioni della <i>policy</i> e dei Codici di Condotta.

POLICE CHECK	La richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni del casellario giudiziario e dei carichi pendenti (non in autodichiarazione) è a discrezione dell'organizzazione/Società e può essere particolarmente indicata in caso di situazioni dubbie o in contesti che richiedono maggior scrupolo nella verifica di alcuni requisiti. I soggetti che ricoprono particolari incarichi di responsabilità e in particolare i delegati alla tutela dei minori, dovrebbero sempre fornire questo ulteriore documento.
CODICI DI CONDOTTA	Tutti i collaboratori/membri dello staff devono prendere visione e sottoscrivere il Codice di condotta.
AMMISSIONE E FORMAZIONE	Tutti i soggetti selezionati devono essere formati sul tema della tutela dei minori come previsto nel documento "Policy per la tutela dei minori" della ASD Zaule Rabuiese e sui documenti e le procedure allegati alla <i>Policy</i> . Il link per i corsi sono disponibili sulla piattaforma figc-tutelaminori.it costituiscono in tal senso un'ottima base di partenza che deve però essere corredata da <i>briefing</i> e riunioni <i>ad hoc</i> rispetto al contesto e al tipo di attività.
PERIODO DI PROVA	Costituisce un'ulteriore garanzia circa la validità e l'affidabilità del soggetto selezionato e può essere utile per testarne le capacità e verificarne i comportamenti con i minori.

SUB ALLEGATO 1

COLLOQUIO

Domande sulla tutela dei minori

Per garantire un processo di selezione più sicuro, in fase di colloquio, deve essere posta al candidato almeno una domanda sulla tutela dei minori.

Di seguito sono elencati alcuni esempi di domande specifiche sul tema. È importante ricordare che il candidato potrebbe non avere familiarità con l'argomento e potrebbe quindi incontrare delle difficoltà a rispondere alla domanda in modo spontaneo e pertinente. È comunque possibile valutarne atteggiamento e sensibilità.

- Hai mai lavorato per un'organizzazione che aveva un codice di condotta (in generale o sulla tutela dei minori)? Se sì, in che modo questo ha influito sul tuo approccio alle attività?
- Puoi fornirmi alcuni esempi di comportamenti non sicuri o inaccettabili nei rapporti tra un adulto e un minore nell'ambito delle attività del Settore Giovanile Scolastico?
- Cosa significa per te tutela dei minori e perché è importante promuoverla nel mondo del calcio?
- Durante le attività sarai spesso a contatto con bambini e ragazzi. Come ti senti a riguardo? Ci sono delle fasce di età con cui ti senti più o meno a tuo agio?
- Hai preso parte a delle attività, come collaboratore o volontario, in un ruolo simile a quello per il quale ti sei candidato per il quale fosse previsto un contatto diretto con minori? Cosa ti è piaciuto? Quali aspetti ritieni siano maggiormente complessi?



Fare domande di *follow-up* sul perché un candidato ha espresso una forte preferenza aiuta a comprendere se ci sono dei potenziali rischi.

REFERENZE

Di seguito alcuni esempi di domande da porre per l'acquisizione di referenze. In alcuni casi potrebbe essere difficile porre domande dirette e ottenere risposte altrettanto dirette e veritiere.

Occorre quindi prestare attenzione al modo in cui la risposta viene formulata (ad esempio: esitazione, riluttanza a rispondere). È importante spiegare il motivo della richiesta di referenze e modulare l'approccio a seconda del contesto, del soggetto, delle relazioni già in essere, ecc.).

Domande suggerite

- Conosci qualche motivo per cui dovremmo attenzionare questo candidato circa i suoi comportamenti/atteggiamenti nei confronti di minori?
- Come descriveresti il profilo del candidato?
- Nel tempo in cui hai conosciuto il candidato, c'è qualcosa che ti ha portato a pensare che non fosse idoneo al lavoro con minori?
- Saresti felice di avere di nuovo il candidato tra i collaboratori della tua organizzazione? Perché?
- Quali abilità particolari ha mostrato il candidato nel rapporto con i minori?